

Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia

Istruzioni
per le operazioni
degli uffici elettorali
di sezione



ATTENZIONE

Le operazioni di votazione si svolgono:

- il sabato, dalle ore 15 alle ore 22
- la domenica, dalle ore 7 alle ore 22

[Art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26]

A V V E R T E N Z E

Le norme per lo svolgimento dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono contenute, fondamentalmente, nella legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni; nel decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483; con particolare riferimento alle elezioni del 6 e 7 giugno 2009, nel decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26; infine, per quanto non disciplinato nella predetta normativa, nel testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Per agevolare i compiti ai quali sono chiamati gli uffici elettorali di sezione in occasione delle operazioni concernenti la predetta elezione, sono state predisposte le unite istruzioni sulle quali si richiama la dovuta attenzione di tutti i componenti degli uffici suddetti.

Per evitare errori od omissioni nella compilazione dei verbali dell'ufficio elettorale di sezione, che possano influire sulla stessa regolarità delle operazioni, si formulano i seguenti suggerimenti:

a) ogni paragrafo del verbale deve essere compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che delle istruzioni stesse costituiscono il fondamento;

b) i dati numerici da riportare nel verbale devono essere trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire agli Uffici elettorali provinciali, agli Uffici elettorali circoscrizionali e all'Ufficio elettorale nazionale per le operazioni di loro competenza;

c) al momento della formazione dei plichi, gli atti e i relativi allegati da inoltrare ai vari Uffici debbono essere inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.

Si confida che, con l'ausilio di tali istruzioni, tutte le operazioni elettorali verranno disimpegnate con regolarità e speditezza, nel pieno rispetto della legge e della volontà del corpo elettorale.

* * *

Qualora nella sezione si svolgano, oltre all'elezione dei membri del Parlamento europeo, elezioni amministrative, ai seggi elettorali vengono fornite due distinte pubblicazioni: una per l'elezione del Parlamento europeo e l'altra relativa alle elezioni provinciali e comunali.

In tale circostanza, gli uffici elettorali di sezione nei quali si tengono contemporaneamente l'elezione del Parlamento europeo e le elezioni amministrative devono tenere presente che:

1) le liste degli elettori della sezione e le liste elettorali aggiunte devono essere inserite nella corrispondente busta della serie «Parlamento europeo»;

2) i registri (maschile e femminile) per l'annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti nonché quelli per l'annotazione della presa in consegna e restituzione di telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini devono essere immessi nella corrispondente busta della serie «Parlamento europeo»;

3) il materiale per il funzionamento dei seggi di utilizzo comune alle predette consultazioni (timbro della sezione, matite copiative, ecc.) deve parimenti essere incluso nella corrispondente busta della serie «Parlamento europeo»;

4) i certificati medici, eventualmente esibiti dagli elettori fisicamente impediti, debbono essere allegati al verbale delle operazioni del seggio relativo all'elezione del Parlamento europeo;

5) conclusa la votazione alle ore 22 di domenica 7 giugno — o comunque dopo che hanno finito di votare tutti gli elettori presenti a quell'ora — il presidente di seggio deve effettuare un riscontro del numero degli elettori che hanno votato nella sezione per ciascuna delle elezioni che si sono svolte presso la sezione, iniziando dall'elezione del Parlamento europeo e continuando con le elezioni provinciali e comunali e, eventualmente, circoscrizionali;

6) i plichi da confezionare prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contenenti, tra l'altro, le liste degli elettori della sezione e i registri per l'annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti, devono essere consegnati al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale prima dello scrutinio stesso;

7) dopo di che, il seggio inizia immediatamente le operazioni di scrutinio per l'elezione del Parlamento europeo;

8) concluso tale scrutinio, il seggio rinvia alle ore 14 di lunedì 8 giugno le operazioni di scrutinio relative alle elezioni provinciali e comunali;

9) conseguentemente, il presidente deve sigillare le urne che contengono le schede votate per le elezioni provinciali e comunali e chiudere in un apposito plico tutti i verbali, gli atti e i documenti della sezione riguardanti le predette elezioni amministrative;

10) lo scrutinio per le elezioni provinciali, e a seguire quello per le elezioni comunali e, eventualmente, circoscrizionali, inizia alle ore 14 di lunedì 8 giugno 2009 e prosegue senza alcuna interruzione;

11) per la riconsegna del materiale al comune si seguono le istruzioni contenute nei paragrafi 103 e 104 di questa pubblicazione.

PARTE PRIMA

L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

CAPITOLO I

LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 1. — Composizione dell'ufficio elettorale di sezione e validità delle operazioni.

In ogni sezione è costituito un ufficio elettorale (art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ed art. 34 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).

L'ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente, da quattro scrutatori — di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente — e da un segretario.

Per la validità delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione devono trovarsi sempre presenti almeno tre membri dell'ufficio stesso fra i quali il presidente o il vicepresidente (art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ed art. 66, secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).

Nella dizione «operazioni elettorali» rientrano tutti gli adempimenti che vengono compiuti dagli uffici elettorali di sezione dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio della sezione medesima.

§ 2. — Obbligatorietà delle funzioni per i designati. — Sanzioni per gli inadempienti.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate (art. 40, primo comma, del testo unico n. 361).

L'art. 108 del testo unico anzidetto stabilisce che coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutino l'incarico o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da euro 309 a euro 516.

La stessa sanzione è prevista dal predetto articolo per i membri dell'ufficio di sezione che, senza giustificato motivo, si allontanano dall'ufficio medesimo prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

§ 3. — Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai componenti dell'ufficio elettorale di sezione.

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'ufficio elettorale di sezione — compresi i rappresentanti delle liste dei candidati — sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 40, ultimo comma, del testo unico n. 361).

Per i reati commessi in danno dei membri dell'ufficio si procede con giudizio direttissimo (art. 112 del testo unico n. 361).

CAPITOLO II
IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 4. — Nomina e sostituzione del presidente dell'ufficio elettorale di sezione.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione è nominato dal presidente della Corte d'appello (art. 35, primo comma, del testo unico n. 361).

Qualora il designato a presiedere un ufficio elettorale di sezione non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il presidente della Corte d'appello e il sindaco del Comune in cui ha sede la sezione alla quale era stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente, che non consenta la sua normale sostituzione da parte del presidente della Corte d'appello, assume la presidenza dell'ufficio elettorale di sezione il sindaco o un suo delegato (art. 35, quinto comma, del testo unico n. 361).

Nei casi di assenza o di impedimento che sopraggiungano dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente, il quale, come già detto, viene scelto dallo stesso presidente (art. 34 ed art. 40, secondo comma, del testo unico n. 361).

§ 5. — Compiti del presidente dell'ufficio elettorale di sezione.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione compie tutte le operazioni coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente (art. 40, secondo comma, del testo unico n. 361).

Con riserva di illustrare in seguito le singole operazioni alle quali deve sovrintendere il presidente, si ritiene utile indicare subito i poteri che egli ha per esercitare le sue funzioni.

§ 6. — Potestà di decisione del presidente dell'ufficio elettorale di sezione.

Il presidente decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengano presentati nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti (art. 66, primo comma, ed art. 71, primo comma, del testo unico n. 361).

La sua decisione, peraltro, è provvisoria.

Infatti il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio a norma dell'art. 42 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Inoltre le decisioni del presidente dell'ufficio elettorale di sezione relative ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione vengono riesaminate dall'Ufficio elettorale provinciale costituito presso il tribunale (art. 18 della legge n. 18).

§ 7. — Poteri di polizia spettanti al presidente dell'ufficio di sezione.

Il presidente è investito dei poteri di polizia dell'adunanza: a tal fine egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato (art. 44, primo comma, del testo unico n. 361).

Di regola, la Forza pubblica non può entrare nella sala della votazione senza richiesta del presidente; però, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria⁽¹⁾ possono entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza pubblica anche senza richiesta del presidente (art. 44, secondo e terzo comma, del testo unico n. 361).

Gli ufficiali giudiziari possono entrare nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44, quarto comma, del testo unico n. 361).

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa — e deve, quando tre scrutatori ne facciano richiesta — disporre che la Forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni (art. 44, quinto comma, del testo unico n. 361).

Quando il presidente abbia giustificato timore che il regolare procedimento delle operazioni di votazione possa essere turbato, dispone, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, che gli elettori che abbiano votato escano dalla sala e vi rientrino solamente dopo la chiusura della votazione (art. 44, settimo comma, del testo unico n. 361).

(1) — L'art. 57 (*Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria*) del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, è così formulato:

«1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

- a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
- c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

- a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55».

Il presidente può disporre, altresì, che gli elettori i quali indugino artificiosamente nell'espressione del voto o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda stessa, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni del presidente è dato atto nel processo verbale (art. 44, ultimo comma, del testo unico n. 361).

Nei riguardi della polizia esterna della sala della votazione, il presidente, per assicurare il libero accesso degli elettori al locale in cui è situata la sezione e per impedire che si formino assembramenti anche nelle strade adiacenti, può fare tutte le richieste che ritenga opportune sia alle autorità civili, sia ai comandanti militari, i quali sono tenuti ad ottemperarvi (art. 44, sesto comma, del testo unico n. 361).

Infine, il presidente, al termine delle operazioni del sabato – nonché, tra la domenica e il lunedì, al termine delle operazioni di scrutinio per le elezioni europee in caso di sospensione dei lavori del seggio prima dell'inizio dello scrutinio per le elezioni amministrative — deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi (art. 45, ultimo comma, del testo unico n. 361), attenendosi alle istruzioni di cui al paragrafo 43.

CAPITOLO III
IL VICEPRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 8. — Funzioni del vicepresidente.

Il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dallo scrutatore al quale ha affidato le funzioni di vicepresidente (art. 34 del testo unico n. 361).

Il vicepresidente fa le veci del presidente in caso di sua assenza o impedimento (art. 40, secondo comma, del testo unico n. 361).

L'uno o l'altro devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni del seggio (art. 66, secondo comma, del testo unico n. 361).

CAPITOLO IV GLI SCRUTATORI

§ 9. — Nomina e sostituzione degli scrutatori.

Gli scrutatori sono nominati, in ciascun comune, dalla commissione elettorale comunale (art. 4-bis del testo unico sull'elettorato attivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni) o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commissario per la provvisoria amministrazione, nel periodo compreso tra il 25° ed il 20° giorno precedenti quello della votazione (art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni).

Quando tutti o alcuni degli scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'ufficio elettorale di sezione o ne sia mancata la nomina, il presidente del seggio provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, che non siano rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione dalle funzioni di componente dell'ufficio di sezione, come previste dall'art. 38 del testo unico anzidetto (art. 41, secondo comma, del testo unico n. 361) (1).

Poiché le operazioni del seggio si svolgono in più di un giorno e vengono sospese nelle notti tra il sabato e la domenica e, in caso di contemporaneo svolgimento di elezioni amministrative, tra la domenica e il lunedì, può sorgere il dubbio se sia ammissibile qualche variazione nella composizione dell'ufficio elettorale di sezione nel corso delle operazioni anzidette.

Nel silenzio della legge, tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato, della domenica ed eventualmente del lunedì, si deve ritenere che la composizione dell'ufficio elettorale di sezione debba restare invariata qual era all'inizio delle operazioni del sabato, anche se nel frattempo si siano presentate le persone che erano state designate alla carica di presidente o di scrutatore e che sono state sostituite perché assenti.

Peraltro, se la domenica o eventualmente il lunedì dovessero mancare, per sopravvenuto impedimento, alcuni di coloro che il sabato hanno svolto le funzioni di presidente o di scrutatore per l'assenza dei designati, e fossero invece presenti questi ultimi, può ammettersi che questi assumano l'ufficio senza dover procedere a surrogazioni con persone diverse.

Eventualmente, ove neppure quelli originariamente designati si trovasse presenti, il presidente o in sua assenza il vicepresidente potrà provvedere a sostituire gli scrutatori assenti con le modalità sopra illustrate.

(1) — L'art. 38 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, è riportato a pag. 117.

§ 10. — Compiti degli scrutatori.

Gli scrutatori compiono gli atti, che saranno illustrati in seguito, concernenti le operazioni di autenticazione (firma) delle schede, di identificazione degli elettori, di scrutinio; essi debbono provvedere anche al recapito dei plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio.

§ 11. — Potestà consultiva degli scrutatori.

Gli scrutatori danno, inoltre, parere al presidente dell'ufficio elettorale di sezione nei casi indicati dalla legge oppure a sua richiesta.

Il parere degli scrutatori deve essere obbligatoriamente sentito:

- quando si tratti di decidere sopra i reclami, anche orali;
- quando sia necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati intorno alle operazioni della sezione;
- quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati (art. 66, primo comma, e art. 71, primo comma, del testo unico n. 361);
- qualora il presidente, con ordinanza motivata, intenda disporre lo sgombero della sala della votazione da parte degli elettori che abbiano già votato (art. 44, settimo comma, del testo unico n. 361).

§ 12. — Potere di decisione degli scrutatori.

Gli scrutatori, nelle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione, non hanno, di regola, potere di decisione; tuttavia, in materia di polizia della sala della votazione, quando tre scrutatori facciano richiesta che la Forza pubblica entri e resti nella sala stessa, anche prima che comincino le operazioni elettorali, il presidente ha l'obbligo di aderire a tale richiesta (art. 44, quinto comma, del testo unico anzidetto).

CAPITOLO V
IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 13. — Nomina del segretario dell'ufficio elettorale di sezione.

Il segretario dell'ufficio elettorale di sezione è scelto dal presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio medesimo, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in cui ha sede il seggio che siano in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (art. 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53) e per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente dell'ufficio di sezione, come previste dall'art. 38 del testo unico n. 361.

Qualora il presidente non abbia scelto il segretario prima dell'insediamento del seggio, ciò non può impedire che vi provveda all'atto della costituzione dell'ufficio medesimo.

Nel caso di temporanea assenza del segretario o di impedimento sopraggiunto, il presidente sceglie tra gli scrutatori il sostituto; analogamente procede quando deve recarsi, accompagnato dal segretario, a raccogliere i voti degli elettori degenti nei luoghi di cura con meno di 100 posti-letto eventualmente assegnati alla sezione o degli elettori ammessi al voto a domicilio la cui dimora sia ubicata nell'ambito territoriale della sezione.

§ 14. — Compiti del segretario dell'ufficio elettorale di sezione.

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio.

In particolare egli provvede alla compilazione del verbale e del relativo estratto; alla registrazione, insieme con gli scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate; alla raccolta degli atti da allegare al verbale ed alla confezione dei plichi con il verbale stesso o con le liste della votazione.

§ 15. — Verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

Alla base di tutto il procedimento elettorale vi sono le operazioni che si svolgono presso gli uffici elettorali di sezione.

Poiché, sulla scorta dei risultati di tali operazioni, gli Uffici elettorali provinciali, gli Uffici elettorali circoscrizionali e l'Ufficio elettorale nazionale eseguono le operazioni di propria competenza, è assolutamente necessario che delle operazioni delle sezioni venga effettuata una fedele e precisa verbalizzazione.

Per tali delicati adempimenti è stato predisposto un apposito modello di verbale [modello n. 15 (Parl. Eur.)] che agevolerà il lavoro dei presidenti e dei segretari dei seggi.

Nel modello anzidetto — che deve essere compilato in doppio esemplare — è stato tracciato, in appositi paragrafi, lo svolgimento normale delle diverse operazioni dell'ufficio elettorale di sezione, dall'insediamento del seggio sino allo scioglimento dell'adunanza, e sono stati previsti casi speciali che la legge contempla e che possono verificarsi durante la votazione e lo scrutinio.

Nella compilazione del verbale è necessario curare sia l'esattezza e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio, sia la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche tra i diversi paragrafi e tra i due esemplari del verbale stesso nonché tra quest'ultimo e il relativo estratto [modello n. 16 (Parl. Eur.)].

Nel verbale dovrà prendersi, inoltre, nota dettagliata di tutte le proteste e i reclami che dovessero essere presentati nel corso delle operazioni.

Della regolare compilazione del verbale — che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio e dei rappresentanti di lista presenti presso la sezione nonché il bollo della sezione — e della raccolta degli atti e documenti da allegare al verbale stesso, hanno la piena responsabilità il presidente ed il segretario del seggio, i quali, in caso di inadempienza, possono incorrere nelle sanzioni penali previste dall'art. 104 del testo unico n. 361.

CAPITOLO VI IL SEGGIO SPECIALE

§ 16. — Costituzione del seggio speciale.

L'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ha previsto che, nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistano ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, debba essere istituito, oltre all'ufficio elettorale di sezione, un apposito seggio speciale.

Il seggio speciale deve essere istituito anche presso le sezioni ospedaliere nelle quali si trovino ricoverati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.

§ 17. — Composizione e modalità di costituzione del seggio speciale.

Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal presidente della Corte d'appello, e da due scrutatori, nominati dalla commissione elettorale comunale o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commissario per la provvisoria amministrazione del comune, nei termini e con le modalità previsti per tale nomina.

La costituzione del seggio speciale deve essere effettuata alle ore 9 della mattina del giorno di sabato contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Per quanto concerne la sostituzione del presidente e dei due scrutatori del seggio speciale eventualmente assenti o impediti, si richiamano le istruzioni di cui ai paragrafi precedenti per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

§ 18. — Il segretario del seggio speciale.

L'art. 9, terzo comma, della legge n. 136/1976 stabilisce che uno degli scrutatori del seggio speciale assuma le funzioni di segretario.

La scelta del segretario è rimessa, pertanto, al giudizio discrezionale del presidente del seggio speciale.

§ 19. — Compiti del seggio speciale.

L'art. 9, settimo comma, della citata legge n. 136 precisa i compiti ai quali deve assolvere il seggio speciale.

Questi sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto esistenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva;

dei ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sanitaria, non siano in condizioni di potersi recare presso il seggio ospedaliero per esprimere il voto.

I compiti del seggio speciale cessano non appena le schede votate dalle predette categorie di elettori, raccolte in apposito plico, vengono portate nella sede della sezione elettorale per essere immediatamente immesse nell'urna in cui sono inserite le schede votate.

Poiché i compiti affidati al seggio speciale sono chiaramente individuati dalla legge, nessun'altra incombenza può essere affidata, nell'ambito delle sezioni elettorali, al presidente e agli scrutatori di detto seggio.

Pertanto, tra l'altro, i componenti del seggio speciale non devono prendere parte alle operazioni di autenticazione delle schede (firma), le quali devono essere eseguite unicamente dagli scrutatori del seggio normale.

CAPITOLO VII
I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PRESSO LA SEZIONE

§ 20. — Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione.

I delegati di lista, di cui all'art. 12, penultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, hanno facoltà di designare due propri rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, presso l'ufficio elettorale di ciascuna sezione.

Gli atti di designazione debbono essere presentati entro il giovedì che precede l'elezione (art. 1, comma 1, lettera h, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26) alla segreteria del comune che provvede a curarne la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio (art. 30, n. 6, del testo unico n. 361).

Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione, cioè prima delle ore 15 (citato art. 1, comma 1, lettera h, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3).

Per tale seconda ipotesi, il sindaco consegna al presidente di ogni sezione, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l'elenco dei delegati che non abbiano ancora provveduto a designare i propri rappresentanti presso le rispettive sezioni.

I presidenti di seggio, all'atto delle designazioni dei rappresentanti presso la sezione, dovranno esaminare la regolarità delle designazioni stesse, tenendo presenti i seguenti elementi:

1) la designazione dei rappresentanti presso la sezione non è ammissibile se colui che la fa non sia uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, ovvero una delle persone dai delegati stessi autorizzate in forma autentica a norma dell'art. 25, primo comma, del testo unico n. 361;

2) il rappresentante designato deve essere elettore della circoscrizione elettorale per il Parlamento europeo: tale requisito potrà essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;

3) la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, in base al quale sono competenti ad eseguire le autenticazioni, non attribuite esclusivamente ai notai e previste da leggi elettorali: i notai stessi; i giudici di pace; i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale; i segretari delle procure della Repubblica; i presidenti delle pro-

vince; i sindaci; gli assessori comunali e provinciali; i presidenti dei consigli comunali e provinciali; i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali; i segretari comunali e provinciali; i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia; i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

Il Ministero della Giustizia ha precisato che i pubblici ufficiali ai quali è affidata la funzione di autenticare le firme dispongono di tale potere esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Le modalità di autenticazione devono essere quelle di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), a norma del quale:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;

- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data ed il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Qualora tali condizioni non ricorrano in tutto o in parte o non siano comprovate, il presidente non può ammettere le persone designate ad assistere alle operazioni elettorali.

Poiché le designazioni per tutte le sezioni del comune possono essere contenute in un unico atto, al presidente di seggio potrà essere presentato un estratto, debitamente autenticato con le modalità sopra indicate, contenente le designazioni che si riferiscono alla sezione.

§ 21. — Facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione.

I rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione:

a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità ma sempre in un luogo che consenta loro di seguire le operazioni (art. 26, primo comma, del testo unico n. 361);

b) possono far inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni (art. 26, primo comma, del testo unico n. 361);

c) possono apporre la loro firma o il loro sigillo sulle strisce di chiusura dell'urna contenente le schede votate e la loro firma nel verbale e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione (articoli 67, 72, terzo comma, 73, terzo comma, 74, primo comma, e 75, primo comma, del testo unico n. 361).

I rappresentanti di lista, per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata.

In base al provvedimento del 12 febbraio 2004 (Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica) nonché all'ulteriore provvedimento del 7 settembre 2005 (Misure in materia di propaganda elettorale) adottati dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito dell'entrata in vigore del codice approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stati ribaditi limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che gli scrutatori e i rappresentanti di lista sono tenuti ad osservare nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In tale contesto, è illegittima la compilazione, da parte dei predetti soggetti, per una successiva utilizzazione da parte della stessa persona o della formazione politica di riferimento, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato.

I presidenti di seggio vorranno fare in modo che, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni, i rappresentanti di lista possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà.

I rappresentanti di cui trattasi, qualora ne facciano richiesta, possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale (art. 9, quarto comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136) o dall'ufficio distaccato di sezione (art. 53, primo comma, del testo unico n. 361/1957) o dallo stesso ufficio distaccato incaricato della raccolta del voto a domicilio (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22).

È consentito ai rappresentanti predetti di trattarsi all'esterno della sala in cui ha sede l'ufficio elettorale di sezione durante il tempo in cui questa rimane chiusa (art. 64, ultimo comma, del testo unico n. 361).

§ 22. — Qualifica di pubblici ufficiali attribuita ai rappresentanti di lista presso la sezione.

I rappresentanti delle liste dei candidati, come accennato nel paragrafo 3, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali (art. 40, ultimo comma, del testo unico n. 361).

Per i reati commessi in danno di essi si procede con giudizio direttissimo (art. 112 del testo unico n. 361).

§ 23. — Sanzioni previste per i rappresentanti di lista presso la sezione.

Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall'aula i rappresentanti delle liste dei candidati che esercitino violenza o che, richiamati due volte, continuino a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni (art. 26, secondo comma, del testo unico n. 361).

I rappresentanti che impediscano il regolare procedimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065 (art. 104, sesto comma, del testo unico n. 361).

CAPITOLO VIII
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO
DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 24. — Presentazione del presidente al sindaco.

Anche prima della costituzione dell'ufficio elettorale di sezione il presidente è chiamato dalla legge ad attuare alcuni adempimenti.

È necessario, pertanto, che egli si rechi nel Comune nel quale si trova la sezione presso la quale dovrà esplicitare le sue funzioni e che si presenti al sindaco il giorno prima dell'insediamento del seggio affinché possa attendere con tempestività agli adempimenti di cui ai paragrafi seguenti.

§ 25. — Consegna, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione, degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio.

I. — Il presidente del seggio, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera i, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, e in conformità alle istruzioni ministeriali, entro le ore 7,30 del sabato ha l'obbligo di ricevere in consegna, nei locali dell'ufficio della sezione, dal sindaco o da un suo delegato, gli oggetti e le carte tra i quali si segnalano in particolare:

- 1) il pacco delle schede di votazione predisposto dalla Prefettura-U. T. G. e debitamente sigillato;
- 2) il plico sigillato contenente il bollo della sezione (1);
- 3) la lista degli elettori e delle elettrici della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale nonché l'apposita lista elettorale aggiunta dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea che hanno chiesto di votare in Italia per i candidati italiani all'elezione del Parlamento europeo, parimenti autenticata dalla Commissione elettorale circondariale;
- 4) l'estratto o la copia della predetta lista da affiggere nella sala della votazione, autenticati dal sindaco e dal segretario comunale;
- 5) il manifesto recante le principali sanzioni previste dal testo unico n. 361/1957, da affiggere nella sala della votazione;
- 6) tre copie del manifesto con le liste dei candidati della circoscrizione elettorale: due copie dovranno essere affisse nella sala della votazione ed una dovrà rimanere a disposizione del seggio;

(1) — Un secondo bollo della sezione viene consegnato soltanto agli uffici elettorali di sezione nella cui circoscrizione esistano luoghi di cura o di detenzione oppure abbiano dimora elettori ammessi al voto a domicilio; questo secondo bollo deve essere utilizzato esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto nei predetti luoghi o al loro domicilio.

7) l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori, compreso eventualmente quello di nomina degli scrutatori del seggio speciale;

8) gli atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione che siano stati presentati al segretario comunale, oppure l'elenco dei delegati di lista autorizzati a presentare le designazioni direttamente al presidente del seggio;

9) un'urna destinata a contenere le schede votate per l'elezione del Parlamento europeo;

10) una mazzetta di matite copiative per l'espressione del voto;

11) il pacco degli stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio;

12) il pacco degli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze della sezione.

Della consegna del predetto materiale dovrà redigersi apposito verbale [modello n. 13 (Parl. Eur.)] in duplice esemplare: un esemplare sarà trattenuto dal presidente mentre l'altro sarà consegnato al sindaco o al suo delegato.

Il pacco delle schede e il plico contenente il bollo della sezione dovranno essere aperti il sabato mattina dopo la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera i, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, il seggio si deve costituire alle ore 9 del giorno di sabato.

La scatola di cartone utilizzata per la confezione dei pacchi contenenti le schede dovrà essere utilizzata per conservare in essa le schede autenticate.

II. Inoltre, al presidente del seggio dovranno essere consegnati gli elenchi nei quali sono indicate le seguenti categorie di elettori:

1) elettori deceduti successivamente alla revisione straordinaria delle liste elettorali (15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti prima della revisione ma non cancellati dalle liste;

2) elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del sindaco (art. 32-bis del testo unico sull'elettorato attivo, come introdotto dall'art. 3, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 40);

3) elettori che non possono esercitare il diritto di voto perché già iscritti nelle liste di un'altra sezione del comune o di un altro Comune;

4) elettori residenti all'estero nel territorio dell'Unione europea che votano nella sezione perché hanno comunicato al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti l'intenzione di tornare in Italia ad esprimere il voto pur essendo stati ammessi a votare in una sezione istituita in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea (art. 38 della legge 24 gennaio 1979, n. 18);

5) elettori temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali che votano nella sezione perché hanno presentato al comune apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero;

6) elettori risultati irreperibili in precedenti consultazioni elettorali e risultati tali anche nel corso della distribuzione delle tessere elettorali;

7) elettori ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare nel luogo di ricovero ai sensi dell'art. 51 del testo unico n. 361/1957;

8) detenuti aventi diritto al voto che abbiano chiesto di essere ammessi a votare nel luogo di detenzione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge n. 136/1976;

9) elettori che abbiano ottenuto il duplicato della tessera elettorale;

10) elettori per i quali il provvedimento di perdita del diritto elettorale, per uno dei motivi indicati nei numeri 2) e 3) dell'art. 32, primo comma, del testo unico sull'elettorato attivo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, sia intervenuto dopo la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (art. 32-ter del citato testo unico);

11) elettori della sezione ammessi al voto a domicilio e aventi dimora nell'ambito territoriale della stessa sezione;

12) elettori iscritti presso altre sezioni elettorali, dello stesso comune o di altri comuni, ammessi al voto domiciliare e dimoranti nell'ambito territoriale della sezione;

13) elettori della sezione ammessi al voto a domicilio ma dimoranti in altri ambiti territoriali, dello stesso comune o di altri comuni.

III. — Per le sezioni ospedaliere; per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistano ospedali e case di cura con meno di 100 posti-letto (oppure abbiano dimora elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio); per le sezioni nella cui circoscrizione esistano ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva; e, per le sezioni ospedaliere, allorché esistano ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, ai presidenti, oltre al materiale sopra elencato, debbono essere consegnati anche:

a) l'elenco degli elettori che voteranno nel luogo di cura ovvero di detenzione, ai sensi dell'art. 51 del testo unico n. 361/1967 e degli articoli 8 e 9 della legge n. 136/1976;

b) i verbali, le buste e le liste elettorali aggiunte occorrenti per le operazioni dell'ufficio distaccato della sezione previsto dall'art. 53 del testo unico n. 361 — anche ai fini della raccolta del voto a domicilio di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 — e per le operazioni del seggio speciale previsto dall'art. 9, primo e nono comma, della legge n. 136;

c) uno o più plichi sigillati contenenti un bollo di sezione in più per ogni seggio speciale o per le esigenze dell'ufficio distaccato di sezione, da utilizzare esclusivamente, a fini di certificazione della già avvenuta espressione del voto per quella consultazione, per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio. I

predetti bolli, affidati dal sindaco ai presidenti dei seggi, saranno custoditi personalmente da questi ultimi per le successive operazioni dell'ufficio distaccato di sezione, oppure saranno consegnati, ancora richiusi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina prima dell'inizio delle votazioni, unitamente all'altro materiale, ai fini delle operazioni di raccolta del voto di competenza dei predetti seggi speciali.

IV. — Inoltre, il sindaco dovrà consegnare ai presidenti degli uffici elettorali di sezione — affinché possano provvedere in tempo utile e comunque prima dell'inizio delle operazioni di votazione (cioè prima delle ore 15 del sabato) ad apportare le necessarie annotazioni sulle liste degli elettori della sezione — l'elenco dei naviganti (marittimi ed aviatori) che abbiano chiesto di votare nel Comune in cui si trovano per motivi di imbarco (art. 50 del testo unico n. 361 e successive modificazioni).

V. — Come poi si dirà, ad apposite annotazioni sulle liste sezionali i presidenti di seggio dovranno provvedere, prima dell'inizio delle votazioni, sia a fianco dei nominativi degli elettori della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio, sia a fianco dei nominativi degli elettori della sezione che voteranno a domicilio presso altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni. Dei nominativi degli elettori, iscritti in altre sezioni, dei quali raccogliere il voto a domicilio perché dimoranti nella circoscrizione di territorio di competenza, andrà parimenti preso nota nelle liste sezionali aggiungendo i relativi nominativi in calce alle stesse.

§ 26. — Ricognizione dell'arredamento della sala della votazione da parte del presidente dell'ufficio elettorale di sezione.

Il presidente del seggio deve compiere un'accurata ricognizione dell'arredamento della sala della votazione per poter far eliminare eventuali mancanze che dovesse riscontrare.

In particolare, il presidente dovrà controllare i seguenti dettagli:

a) Tramezzo che divide in due compartimenti la sala della votazione.

La sala deve avere una sola porta di ingresso, salvo il caso in cui sia stato possibile assicurare accessi separati tra uomini e donne, e deve essere divisa in due compartimenti da un tramezzo con un'apertura centrale per il passaggio degli elettori (art. 42, primo, secondo e terzo comma, del testo unico n. 361).

In particolare, il presidente accerterà che il tramezzo sia abbastanza solido da impedire agli elettori di occupare la parte della sala riservata al seggio e di turbare così il regolare svolgimento delle operazioni di votazione.

b) Tavolo dell'ufficio elettorale di sezione.

Il tavolo dell'ufficio elettorale di sezione deve essere collocato in modo che i rappresentanti presso la sezione possano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione.

Sul tavolo stesso l'urna sarà collocata in maniera da essere sempre visibile a tutti (art. 42, quarto comma, del testo unico n. 361).

c) Cabine per l'espressione del voto.

In ogni sezione devono essere installate, salva comprovata impossibilità logistica, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap; esse devono essere collocate in maniera tale da rimanere isolate, a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio, e munite di un riparo che assicura la segretezza del voto; le porte e le finestre che eventualmente si trovino nella parete adiacente alle cabine, a una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori (art. 42, quinto e sesto comma, del T.U. n. 361, e successive modificazioni).

Il presidente dovrà accertarsi che le cabine offrano assoluta garanzia per la segretezza dell'espressione del voto e che il tavolo per la compilazione delle schede sia adeguatamente sistemato.

Il tavolo, all'interno delle cabine, deve essere completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto.

Se nella sala della votazione siano state eccezionalmente sistemate cabine abbinate, con una parete di divisione comune, il presidente avrà cura di controllare che in detta parete non siano stati praticati fori che consentano di comunicare tra le due cabine o di vedere nella cabina contigua. Tale controllo dovrà essere ripetuto più volte, anche durante le operazioni di votazione, al fine di accertare che gli elettori non abbiano comunque forato la parete di divisione.

Qualora ciò si verificasse, il presidente provvederà a che la parete venga immediatamente riparata anche con mezzi di fortuna e, in caso di impossibilità, disporrà che una delle cabine sia chiusa, affinché sia garantita l'assoluta segretezza del voto nell'altra.

Sempre al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione dovrà pertanto affiggere all'interno del seggio, in almeno un esemplare e in modo ben visibile, un apposito avviso del seguente tenore:

"Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

"Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96".

d) Urna per la votazione.

Come si è già accennato, l'urna assegnata ad ogni sezione è destinata a ricevere le schede votate.

L'urna è di cartone di colore bianco e reca lo stemma della Repubblica e la scritta "Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale dei Servizi elettorali".

Su ciascuno dei quattro lati esterni verticali dell'urna, nello spazio bianco sottostante l'emblema della Repubblica e l'anzidetta scritta, il presidente di seggio deve applicare una etichetta autoadesiva, con cornice colorata, sulla quale è riportata la scritta: «ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA». Tale etichetta adesiva, eventualmente fornita con il rimanente materiale, sarà dello stesso colore della scheda di votazione.

Per la sigillatura dell'urna al termine delle operazioni di voto del sabato e della domenica, prima di dare inizio, la domenica stessa, alle operazioni di spoglio delle schede votate, deve adoperarsi il rotolo di carta adesiva crespata pure in dotazione al seggio.

Sarà opportuno che il presidente si accerti preventivamente della funzionalità dell'urna e della fornitura, da parte del Comune, di quanto occorra per la sua chiusura e sigillatura.

e) Scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori all'atto della votazione.

Poiché l'urna in dotazione a ogni ufficio elettorale di sezione è destinata a ricevere le schede votate, per la custodia delle schede autenticate dovranno essere usate le stesse scatole con le quali è stato formato il pacco delle schede.

f) Disposizione dell'urna e della scatola sul tavolo della sezione.

L'urna e la scatola saranno disposte sul tavolo nel modo ritenuto più opportuno dal presidente, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione.

g) Illuminazione della sala della votazione e delle cabine.

Il presidente dovrà controllare i mezzi di illuminazione normale e sussidiaria che sono stati disposti nella sala della votazione.

Le operazioni di votazione e di scrutinio si protrarranno infatti anche nelle ore serali e notturne; pertanto è necessario che la sala della sezione e tutte le cabine siano sufficientemente illuminate.

Inoltre, i presidenti delle sezioni nella cui circoscrizione esistano luoghi di cura con meno di 100 posti-letto dovranno accertarsi che, nei luoghi di cura stessi, sia stata predisposta una cabina mobile o altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Identico controllo dovranno effettuare i presidenti del seggio speciale, incaricati di procedere alla raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto

e, per la sezione ospedaliera, degli elettori che, a giudizio della direzione sanitaria del luogo di cura in cui è ubicata la sezione, non possono accedere alle cabine.

§ 27. — Arredamento della sala della votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote.

La legge 15 gennaio 1991, n. 15 ha dettato norme intese a facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti.

Pertanto il presidente della sezione elettorale ubicata in una sede priva di barriere architettoniche e che sia, quindi, accessibile mediante sedia a ruote, dovrà accertarsi che, a norma dell'art. 2 della citata legge n. 15, gli arredi della sala della votazione siano disposti in maniera tale da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto nel quale sono riportati le liste e i nomi dei candidati, di votare in assoluta segretezza, di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

In particolare il presidente, oltre agli accertamenti indicati nel paragrafo precedente, dovrà controllare che nella sezione di cui trattasi siano state installate anche una o più cabine che consentano un agevole accesso all'elettore non deambulante (art. 2, comma 3, della legge n. 15).

Il presidente accerterà, inoltre, che all'interno delle suddette cabine sia stato sistemato un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa 80 cm. da terra.

In alternativa, nelle sezioni elettorali di cui al presente paragrafo dovrà essere predisposto un tavolo, addossato a una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo e munito da ogni parte di ripari, in modo da assicurare l'assoluta segretezza dell'operazione di votazione da parte dell'elettore non deambulante.

Il presidente dovrà, infine, accertarsi che la sezione sia stata opportunamente segnalata mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (pagina 164).

§ 28. — Custodia della sala della votazione.

Il presidente, dopo aver ricevuto in consegna gli oggetti e le carte occorrenti per la votazione, diviene responsabile della loro conservazione e custodia.

Egli deve, perciò, disporre un'opportuna vigilanza sulla sala destinata alla votazione per mezzo degli agenti della Forza pubblica.

Nei centri maggiori, nei quali più sezioni possono essere situate in uno stesso edificio, i presidenti dei diversi uffici elettorali di sezione in esso dislocati potranno, di comune accordo, disporre un servizio di sorveglianza collettivo.

§ 29. — Sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto. — Intese del presidente dell'ufficio elettorale di sezione con la direzione dei luoghi di cura per consentire l'accesso dell'ufficio distaccato della sezione medesima previsto dall'art. 53 del testo unico n. 361. Sezione presso la quale deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.

Prima della costituzione del seggio, è opportuno che il presidente della sezione alla quale siano assegnati uno o più luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, d'intesa con il sindaco, prenda accordi con la direzione dei luoghi di cura interessati per determinare l'ora in cui l'ufficio distaccato della sezione, previsto dall'art. 53 del testo unico n. 361, può recarsi a raccogliere il voto degli elettori ivi degenti.

E' altresì opportuno che il presidente si rechi a raccogliere il voto, compatibilmente con le esigenze del luogo di cura, nelle ore in cui sia da prevedersi una minore affluenza di elettori al seggio.

In ogni caso, il presidente del seggio, allo scadere del termine di chiusura della votazione, deve trovarsi nella sede del seggio, al fine di poter dare inizio, tempestivamente, alle operazioni di riscontro del numero dei votanti e di scrutinio.

Negli stessi sensi, anche nei casi in cui il presidente e altri due componenti dell'ufficio sezionale, tra cui il segretario, debbano raccogliere il voto a domicilio, appare opportuno che l'orario di tale raccolta venga deciso anzitempo, sia pure orientativamente, e venga comunicato con sufficiente preavviso, anche per il tramite dell'amministrazione comunale, all'elettore o agli elettori interessati, ricordando loro che per poter esercitare il diritto di voto deve esibirsi un valido documento di riconoscimento e la tessera elettorale personale a carattere permanente. Anche in tali casi di raccolta domiciliare del voto, dovrà evidentemente scegliersi l'orario di presumibile minore affluenza presso il seggio da parte degli altri elettori e, altrettanto evidentemente, qualora l'ufficio distaccato di sezione debba recarsi sia presso luoghi di cura che presso il domicilio di elettori, dovrà provvedersi, finché possibile, a un adempimento congiunto.

§ 30. — Sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto oppure luoghi di detenzione e di custodia preventiva. — Intese del presidente del seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, con la direzione dei luoghi di cura o di detenzione.

Per la raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, compresi nella circoscrizione della sezione, nonché dei detenuti aventi diritto al voto esistenti in luoghi di detenzione e di custodia preventiva, pure compresi nella circoscrizione della sezione, è opportuno che il presidente del seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976,

n. 136, d'intesa con il sindaco, prenda accordi, prima della costituzione del seggio speciale, con la direzione dei predetti luoghi di cura o di detenzione per determinare l'ora in cui il seggio speciale potrà recarsi a raccogliere il voto degli elettori ivi presenti a norma degli articoli 8 e 9 della legge n. 136.

Analoghi accordi dovranno essere presi dal presidente del seggio speciale costituito presso la sezione ospedaliera per la raccolta del voto dei degenti nel luogo di cura impossibilitati a recarsi a votare nella cabina.

PARTE SECONDA

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO IX
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 31. — Insiediamento dei componenti dell'ufficio elettorale di sezione.

Alle ore 9 del mattino del giorno di sabato, giorno in cui, alle ore 15, ha inizio la votazione (art. 1, comma 1, lettera i, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26) il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione chiamando a farne parte il segretario da lui scelto e, in base agli estratti dei verbali indicati nell'art. 30, n. 5, del testo unico n. 361 (paragrafo 25, I, a pagina 21), gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.

Il presidente sceglie quindi lo scrutatore al quale affidare le funzioni di vicepresidente (art. 34 del testo unico n. 361).

Se gli scrutatori non siano presenti o se la loro nomina non sia avvenuta, il presidente, a norma dell'art. 41, secondo comma, del testo unico n. 361, li sostituisce nel modo indicato nel paragrafo 9.

L'art. 66, secondo comma, del testo unico n. 361, stabilisce che, per la validità delle operazioni del seggio, è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vicepresidente.

Pertanto, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro surrogazione ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del testo unico anzidetto, perché non sono presenti elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, l'ufficio elettorale di sezione dovrà essere costituito ed iniziare le sue operazioni quando siano presenti almeno due componenti del seggio oltre al presidente.

Questi dovrà integrare, appena possibile, l'ufficio elettorale di sezione ammettendo gli scrutatori designati qualora si presentino prima di essere stati sostituiti o sostituendoli con le modalità del predetto art. 41.

Nella stessa ora del sabato (cioè alle ore 9 del mattino) e contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione, si procede alla costituzione del seggio speciale nei casi in cui questo sia previsto dalla legge.

§ 32. — Ammissione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione.

Il presidente chiama, quindi, ad assistere alle operazioni dell'ufficio i rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione in base alle designazioni consegnategli dal sindaco o alle designazioni che i rappresentanti stessi gli presentano direttamente.

Il presidente si accerta della loro identità e della regolarità della designazione, che deve essere stata effettuata a norma dell'articolo 25, primo comma,

del testo unico n. 361, disponendo, qualora non ricorrano le condizioni di legge, la non ammissione delle persone designate ad assistere alle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

Poiché la presenza dei rappresentanti non è necessaria per la validità delle operazioni, si ritiene che essi possano presentarsi anche dopo che l'ufficio elettorale di sezione si sia costituito o durante le operazioni stesse, purché comunque la designazione sia stata precedentemente fatta con le modalità e nei termini di cui al citato art. 25: in tal caso dovrà farsene menzione nel verbale.

§ 33. — Persone che possono entrare nella sala della votazione.

Nella sala della votazione possono essere ammessi gli elettori che presentino la tessera elettorale di iscrizione nella sezione o l'attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299) (1), oppure un altro documento che dia diritto di votare nella sezione stessa, cioè una sentenza ex art. 47, secondo comma, del testo unico n. 361, oppure l'attestazione del sindaco ex art. 32-bis del testo unico sull'elettorato attivo(2).

Durante le operazioni da compiere subito dopo la costituzione del seggio e durante le operazioni di votazione e di scrutinio possono entrare nella sala della votazione anche:

1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, quando si rechino nella sala in caso di tumulti o disordini (art. 44, terzo comma, del testo unico n. 361);

2) i candidati proposti nella circoscrizione elettorale;

3) gli ufficiali giudiziari, quando si rechino nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44, quarto comma, del testo unico n. 361);

4) tutte quelle persone, infine, che debbano compiere incarichi previsti dalla legge o dalle istruzioni ministeriali.

Gli elettori non possono entrare nella sala della votazione armati o muniti di strumenti atti ad offendere (art. 43, secondo comma, del testo unico n. 361).

A norma dell'art. 42, terzo comma, del testo unico n. 361, nel compartimento della sala destinato all'ufficio elettorale di sezione gli elettori possono entrare solo per votare o per identificare un altro elettore o per coadiuvare un altro elettore fisicamente impedito e si debbono trattenere per il tempo strettamente necessario.

(1) – Si rammenta che gli elettori che presentano la tessera elettorale o l'attestato sostitutivo della tessera medesima per quella singola consultazione risultano già iscritti nelle liste degli elettori della sezione.

(2) – Invece, coloro che siano ammessi a votare nella sezione in base a sentenza o ad attestazione del sindaco non sono iscritti nelle liste degli elettori della sezione, ma le loro generalità vengono annotate nel verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

Per garantire l'osservanza di tale precetto il presidente può, per mezzo degli agenti della Forza pubblica, far custodire l'apertura del tramezzo che separa il compartimento destinato all'ufficio di sezione da quello riservato agli elettori.

Inoltre, per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è situata la sezione, per impedire gli assembramenti nelle strade adiacenti e per disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni, il presidente potrà adottare i provvedimenti necessari previsti dall'art. 44, commi quinto, sesto, settimo e ottavo, del testo unico n. 361.

Delle disposizioni prese è dato atto nel verbale (art. 44, ultimo comma, del testo unico n. 361).

CAPITOLO X

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

§ 34. — Accertamento dell'arredamento della sala della votazione da parte del presidente.

Subito dopo la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione, il presidente fa accertare ai componenti dell'ufficio le condizioni in cui si trova l'arredamento della sala della votazione.

Di tale accertamento e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali deficienze dovrà essere presa nota nell'apposito paragrafo del verbale.

§ 35. — Determinazione dell'ora in cui il presidente della sezione, nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti-letto o elettori ammessi al voto domiciliare, si recherà a raccogliere il voto presso i predetti luoghi di cura o a domicilio.

Il presidente della sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, prima di procedere alle operazioni di autenticazione delle schede, deve, dopo averla concordata con la direzione sanitaria del luogo di cura, comunicare agli altri componenti del seggio l'ora in cui si recherà, unitamente al segretario e ad uno scrutatore, designato dalla sorte, a raccogliere il voto dei degenti nel luogo di cura stesso.

In pari tempo, come già detto al paragrafo 29, deve essere programmato l'orario di raccolta del voto presso il domicilio di elettori che siano impossibilitati ad allontanarsi dall'abitazione e che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, dandosene preavviso a questi ultimi e facendo eventualmente coincidere i relativi adempimenti laddove, nell'ambito della stessa sezione, l'ufficio distaccato debba raccogliere il voto sia a domicilio che presso luoghi di cura.

§ 36. — Determinazione dell'ora in cui il presidente del seggio speciale si recherà a raccogliere il voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto; e, per la sezione ospedaliera, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina.

Il presidente del seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, dopo aver preso gli accordi del caso con i direttori dei luoghi di cura o di detenzione esistenti nell'ambito della circoscrizione della sezione, deve comunicare agli altri due componenti del seggio speciale l'ora in cui si

recherà a raccogliere il voto dei degenti ricoverati in tali luoghi di cura; o dei detenuti aventi diritto al voto esistenti nel luogo di detenzione; e, per le sezioni ospedaliere, degli elettori che sono impossibilitati a recarsi nella cabina (paragrafo 30).

§ 37. — Annotazioni da apportare nelle liste degli elettori della sezione.

Il presidente, tenendo presenti gli elenchi consegnatigli dal sindaco insieme alle carte ed agli oggetti occorrenti per le operazioni del seggio, effettuerà, nelle liste della sezione, accanto ai nominativi degli elettori compresi nei predetti elenchi, apposite annotazioni al fine di agevolare e velocizzare le operazioni successive e di procedere ad una identificazione più minuziosa di coloro che si presenteranno a votare.

In particolare, i presidenti provvederanno a fare annotare nelle rispettive liste sezionali, a seconda dei casi:

- a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;
- b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione dello stesso comune o di altro comune;
- c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dello stesso comune o di altro comune dei quali raccogliere il voto a domicilio.

I nominativi di cui alla lettera c) verranno aggiunti in calce alle liste stesse.

CAPITOLO XI
AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

§ 38. — Autenticazione delle schede: firma e timbratura. — Operazioni da compiere.

Compiute le operazioni di cui ai capitoli precedenti, il presidente procede all'autenticazione delle schede di votazione.

L'autenticazione delle schede si compone da due operazioni distinte: la firma dello scrutatore e l'apposizione del timbro della sezione.

Entrambe le operazioni devono essere compiute nella mattina del giorno di sabato per rendere possibile l'inizio della votazione alle ore 15 dalla stessa giornata di sabato (art. 1, comma 1, lettere a ed i, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26).

Qualora, contemporaneamente all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nella sezione si svolgano anche elezioni regionali o amministrative, il seggio dovrà autenticare anche le schede di votazione relative a tali altre elezioni e fare in modo che l'autenticazione di tutte le schede sia completata in tempo utile per poter iniziare la votazione alle ore 15 del giorno di sabato.

Sulle schede stesse non deve assolutamente essere apposta alcuna numerazione.

Si richiama al riguardo la personale attenzione e responsabilità del presidente e degli altri componenti dell'ufficio elettorale di sezione.

Per la firma delle schede il presidente compie le operazioni qui appresso illustrate, previa avvertenza che nessuno dei componenti dell'ufficio elettorale di sezione può allontanarsi dalla sala durante questa operazione.

§ 39. — Determinazione del numero delle schede da autenticare.

Il presidente del seggio determina il numero delle schede che occorre autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione.

Nelle sezioni ospedaliere e nelle sezioni nella cui circoscrizione esistano luoghi di cura e di detenzione, per determinare il numero delle schede da autenticare si terranno presenti anche gli elettori ammessi a votare ai sensi dell'art. 51 del testo unico n. 361/1957 e degli articoli 8 e 9 della legge n. 136/1976, i cui nominativi sono ricompresi negli appositi elenchi consegnati dal sindaco al presidente del seggio contemporaneamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio (paragrafo 25, III, pagina 23).

Ai medesimi fini di determinazione delle schede da autenticare, dovrà tenersi conto degli elettori ammessi al voto domiciliare, nel senso che dal numero di schede da autenticare andrà detratto il numero degli elettori iscritti

nelle liste sezionali votanti a domicilio in altra sezione e andrà aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma aventi dimora in quell'ambito territoriale dei quali, pertanto, l'ufficio sezionale sarà chiamato a raccogliere il voto al rispettivo domicilio.

§ 40. — Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare.

Determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente provvede a ripartire le schede stesse fra gli scrutatori dell'ufficio elettorale di sezione, vigilando assiduamente che le operazioni di firma delle schede procedano con la massima regolarità e speditezza.

Come si è detto in precedenza, le operazioni di firma delle schede devono essere eseguite soltanto dagli scrutatori dell'ufficio elettorale di sezione.

Gli scrutatori, man mano che procedono alla firma di ogni scheda — che deve essere apposta sulla facciata esterna di ciascuna scheda, nell'apposito spazio — dovranno aver cura di controllare se siano esatte le indicazioni relative alla circoscrizione elettorale per il Parlamento europeo e alle regioni che ne fanno parte, riportate sulla stessa facciata esterna della scheda.

Compiuta l'operazione sopra descritta gli scrutatori passano le schede firmate al presidente, il quale le conta per accertare se corrispondano esattamente al numero di schede consegnate a ciascuno di essi.

Nel verbale si fa menzione del numero di schede firmate da ciascuno scrutatore (art. 45, sesto comma, del testo unico n. 361).

Le schede sono poi riposte nella relativa scatola dopo che il presidente avrà fatto constatare ai presenti che la stessa è completamente vuota.

§ 41. — Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione.

Ultimate le operazioni di firma delle schede, il presidente fa constatare ai componenti del seggio l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e fa prendere nota, nel verbale, del numero che reca il bollo stesso (art. 45, quarto comma, del testo unico n. 361).

Qualora alla sezione sia stato consegnato un secondo bollo, si tenga presente che tale timbro dovrà essere utilizzato *esclusivamente* per gli adempimenti dell'ufficio distaccato di sezione, anche nel caso di raccolta del voto domiciliare, o del seggio speciale, e cioè per attestare nell'apposito spazio della tessera elettorale l'avvenuta espressione del voto da parte di chi è ricoverato in luoghi di cura o si trova in luoghi di detenzione o vota presso il proprio domicilio.

Un fac-simile del bollo della sezione è riportato nella tabella D allegata al testo unico n. 361 (pagina 141).

§ 42. — Timbratura delle schede

Il presidente estrae dalla relativa scatola le schede firmate e vi imprime il bollo della sezione nell'apposito spazio, situato sulla facciata esterna di ciascuna scheda, accertandosi che il loro numero sia identico a quello delle schede riposte nella rispettiva scatola precedentemente.

Quindi, il presidente stesso fa constatare ai presenti che la scatola è completamente vuota e vi depone le schede bollate pronte per la votazione.

Le schede non autenticate sono poste nella Busta n. 5-A (Parl. Eur.) e servono, finché è aperta la votazione, per sostituire le schede autenticate che risultino deteriorate o quelle che siano consegnate ad elettori i quali, pur avendo diritto di votare nella sezione, non siano iscritti nelle liste o, come può avvenire per gli elettori che votano nel luogo di cura o di detenzione ai sensi dell'art. 51 del testo unico n. 361 o degli articoli 8 e 9 della legge n. 136, non siano stati tenuti presenti al momento dell'autenticazione.

§ 43. — Rinvio delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 15 dello stesso giorno di sabato e custodia della sala.

Compiute le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, il presidente provvede a chiudere la scatola contenente le schede autenticate, incollandovi — in mancanza di altri sigilli — due strisce di carta. Su di esse appongono la firma il presidente, i componenti dell'ufficio elettorale di sezione nonché i rappresentanti di lista che lo richiedano.

Tutto il rimanente materiale (le liste degli elettori della sezione; il plico contenente il bollo della sezione; gli stampati occorrenti per la votazione e lo scrutinio; le matite copiative; le schede avanzate dopo le operazioni di firma; ecc.) deve essere riposto nella Busta n. 2 (Parl. Eur.) che dovrà essere chiusa incollandone il lembo gommato, sul quale apporranno la firma i componenti del seggio ed i rappresentanti di lista che lo richiedano.

Successivamente il presidente fa constatare che l'urna destinata a contenere le schede che saranno votate è vuota, provvedendo quindi a chiuderla e a sigillarla.

Infine, il presidente rinvia le operazioni alle ore 15 dello stesso giorno di sabato, fa sfollare la sala e procede alla chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi (art. 45, ultimo comma, del testo unico n. 361).

A tale effetto egli dovrà assicurarsi che tutti gli accessi e le aperture della sala, tranne naturalmente la porta di uscita, vengano regolarmente chiusi dall'interno e poi, con l'ausilio degli altri componenti dell'ufficio elettorale di sezione, provvederà affinché sui relativi infissi vengano applicate strisce di carta incollata, disposte in maniera che qualsiasi spostamento degli infissi stessi ne determini la rottura. Su queste strisce il presidente ed almeno due scrutatori apporranno la loro firma.

Chiusi dall'interno e sigillati in tal modo gli accessi e le altre aperture, e dopo che tutti saranno usciti dalla sala, il presidente provvederà a chiudere saldamente dall'esterno la porta di accesso, applicando inoltre ai battenti della medesima varie strisce di carta incollata con gli identici accorgimenti seguiti prima per sigillare dall'interno le altre aperture.

Per la vigilanza all'esterno della sala il presidente prenderà accordi con la Forza pubblica.

PARTE TERZA

LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO XII

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

§ 44. — Ricostituzione dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 15 del giorno di sabato.

Alle ore 15 del giorno di sabato il presidente ricostituisce l'ufficio elettorale di sezione con le stesse persone della mattina del medesimo giorno di sabato, provvedendo a sostituire eventuali assenti secondo quanto precisato nei paragrafi 9 e 31 (pagine 12 e 33).

Alla stessa ora il presidente del seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ricostituisce il seggio speciale con le stesse persone della mattina provvedendo a sostituire eventuali assenti con le modalità indicate nei paragrafi precedenti.

Ricostituito l'ufficio elettorale di sezione, il presidente chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste dei candidati presenti presso la sezione.

§ 45. — Costatazioni da effettuare dopo l'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Appena insediato l'ufficio elettorale di sezione, il presidente fa constatare ai componenti del seggio l'integrità dei sigilli che chiudono la scatola contenente le schede autenticate, accertandosi che il loro numero sia identico a quello delle schede riposte la mattina stessa.

Successivamente, dopo aver provveduto a togliere i sigilli apposti sulla fessura dell'urna destinata a ricevere le schede votate, fa constatare che l'urna medesima è vuota.

§ 46. — Annotazione, nelle liste degli elettori della sezione, dei nomi di coloro che hanno chiesto di votare in un altro Comune per motivi di imbarco.

Prima di dare inizio alle operazioni di votazione, il presidente, tenendo presente l'elenco inviatogli dal sindaco ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 50 del testo unico n. 361 (paragrafo 25, IV, a pagina 24), prende nota, nelle liste degli elettori della sezione, a fianco dei relativi nominativi, dei naviganti (marittimi ed aviatori) che, per motivi di imbarco, hanno chiesto di votare in un altro Comune.

Le operazioni di cui sopra debbono essere compiute con la massima speditezza per poter iniziare le operazioni di votazione alle ore 15 dello stesso giorno di sabato (art. 1, comma 1, lettera a, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26).

CAPITOLO XIII
OPERAZIONI DI VOTAZIONE

§ 47. — Consegna, al presidente del seggio speciale, delle schede occorrenti per la raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto.

Prima di dichiarare aperta la votazione il presidente consegna al presidente del seggio speciale le schede debitamente autenticate e racchiuse in appositi plichi [Busta Os./1 (Parl. Eur.) oppure Busta D./1 (Parl. Eur.)], occorrenti per la raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto esistenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva; e, per le sezioni ospedaliere, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina.

Il presidente prende nota, nei due esemplari del verbale, del numero delle schede consegnate al presidente del seggio speciale.

Unitamente alle schede il presidente consegna al presidente del seggio speciale gli appositi verbali, il secondo bollo della sezione (da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli elettori ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione), le liste elettorali aggiunte, le buste, le carte ed il materiale che serve per raccogliere il voto nei luoghi di cura e di detenzione.

§ 48. — Apertura della votazione.

I. — Compiute le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti, il presidente enuncia ad alta voce ai presenti le modalità di votazione, astenendosi però da qualsiasi esemplificazione.

In particolare, il presidente avverte che

a) ciascun elettore ha diritto di manifestare il voto di lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno, cioè sul simbolo, corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene (art. 58, secondo comma, del testo unico n. 361);

b) inoltre ogni elettore può manifestare in ogni circoscrizione non più di tre preferenze (art. 14, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge 8 aprile 2004, n. 90);

c) una sola preferenza può essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che sia collegata ad altra lista ai sensi dell'art. 12 della legge n. 18/1979;

d) il voto di preferenza deve essere manifestato esclusivamente per candidati compresi nella lista votata;

e) il voto di preferenza si esprime esclusivamente scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima;

f) in caso di identità di cognome fra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data ed il luogo di nascita;

g) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

II. — Il presidente avvertirà gli elettori che la scheda, dopo l'espressione del voto, dovrà essere restituita debitamente piegata: quest'operazione dovrà essere eseguita dall'elettore prima di uscire dalla cabina (art. 58, secondo e terzo comma, del testo unico n. 361).

Agli elettori dovrà essere ricordato che, con la scheda, è necessario restituire anche la matita copiativa (art. 58, terzo comma, del testo unico n. 361).

Le istruzioni e le avvertenze anzidette dovranno essere ripetute più volte nel corso della votazione in modo che tutti gli elettori ne abbiano conoscenza.

III. Qualora, contemporaneamente all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si svolgano elezioni regionali o amministrative, il presidente avvertirà gli elettori di **NON SOVRAPPORRE LE SCHEDE IN CABINA QUANDO TRACCIANO IL SEGNO DI VOTO PER EVITARE CHE IL SEGNO APPOSTO SU UNA SCHEDA SIA VISIBILE SULLE ALTRE SOTTOSTANTI.**

IV. Il presidente, infine, dichiara aperta la votazione.

L'ora in cui ha inizio la votazione deve essere indicata nel verbale.

§ 49. — Ammissione degli elettori alla votazione.

I. — Il voto è dato dall'elettore presentandosi di persona all'ufficio elettorale della sezione nelle cui liste è iscritto.

Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste della sezione (art. 57, primo comma, primo periodo, del testo unico n. 361).

Si lascia, tuttavia, al presidente la facoltà di consentire — nei limiti del possibile — la precedenza al sindaco, ai funzionari di P. S., a coloro che sono addetti al servizio elettorale e a quanti, in genere, debbono svolgere il loro compito di istituto nel giorno della votazione.

Qualora si verificchino affollamenti agli ingressi degli edifici nei quali siano situate più sezioni, i presidenti di quei seggi che risultino ostacolati dall'irregolare afflusso degli elettori daranno direttive agli agenti della Forza pubblica affinché distribuiscano opportunamente gli elettori in colonna, a seconda delle sezioni di appartenenza.

II. — Ai fini dell'ammissione degli elettori alla votazione, il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 – in attuazione dell'art.

13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 – ha introdotto la tessera elettorale personale a carattere permanente.

La tessera elettorale è valida per diciotto consultazioni e sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni che erano proprie del certificato elettorale il quale, in passato, veniva stampato e consegnato in occasione di ogni consultazione.

L'elettore, per poter essere ammesso ad esercitare il diritto di voto presso la sezione, deve esibire la sua tessera elettorale personale al presidente di seggio unitamente a un suo documento di identificazione (art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299) (1).

La tessera elettorale personale è contrassegnata da un numero progressivo; essa riporta, tra l'altro, l'indicazione del comune che l'ha rilasciata, le generalità dell'elettore e diciotto spazi per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione. Ovviamente, qualora la tessera elettorale riporti il bollo di un'altra sezione e la medesima data dell'elezione attualmente in svolgimento, così da comprovare che l'elettore abbia già esercitato il diritto di voto per quella stessa consultazione, l'elettore non può essere ammesso al voto.

III. — Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare nella sezione medesima anche elettori che non siano compresi nelle relative liste e precisamente:

1) coloro che si presentino muniti di una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che li dichiari elettori del comune (art. 47, secondo comma, del testo unico n. 361);

2) coloro che si presentino muniti dell'attestazione del sindaco di ammissione al voto, a norma dell'art. 32-bis del testo unico sull'elettorato attivo di cui al D.P.R. 20/3/1967, n. 223 (come aggiunto dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40);

3) i componenti del seggio; i rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione purché siano elettori della circoscrizione; i candidati proposti nella circoscrizione medesima; gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, anche se siano iscritti nelle liste di altra sezione o di altro comune: tali categorie di soggetti possono essere ammessi al voto purché muniti della tessera elettorale (art. 48 del testo unico n. 361 ed art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 299/2000);

4) gli elettori non deambulanti, i quali sono ammessi a votare, in qualsiasi sezione del comune, esibendo, insieme alla tessera elettorale (art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 299), la prescritta certificazione medica attestante l'impedimento rilasciata dall'unità sanitaria locale (art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15);

(1) – Se, per qualsiasi motivo, il Comune non abbia potuto rilasciare la tessera elettorale all'elettore iscritto nelle liste della sezione (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299), viene consegnato all'elettore medesimo un attestato del sindaco sostitutivo della tessera per quella consultazione: in tal caso l'elettore viene ammesso a votare esibendo al presidente di seggio l'attestato predetto e un documento di riconoscimento.

5) i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; essi sono ammessi a votare con precedenza sugli altri elettori previa esibizione della tessera elettorale (art. 49, primo e secondo comma, del testo unico n. 361 e successive modificazioni ed art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 299). Si tenga presente che le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana fanno parte di Corpi militarmente organizzati;

6) i naviganti (marittimi ed aviatori) che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 50 del testo unico n. 361; essi sono ammessi a votare esibendo, insieme alla tessera elettorale (art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 299): a) il certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto nel quale si attesta che il marittimo o l'aviatore si trova nel porto o aeroporto ed è nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza; b) il certificato del sindaco del comune di imbarco in cui si attesta che, al sindaco del comune che ha rilasciato la tessera elettorale, è stata notificata, per telegrafo, la volontà espressa dall'elettore di votare nel comune in cui si trova per motivi di imbarco (art. 50 del testo unico n. 361);

7) gli ammessi al voto domiciliare, iscritti in altra sezione dello stesso comune o di altri comuni, che abbiano indicato, quale loro dimora, un indirizzo di abitazione ricompreso nell'ambito territoriale della sezione (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 3, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22).

Degli elettori di cui ai numeri 1 e 2 è presa nota nel verbale.

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 3, 4 e 7 debbono essere aggiunti, a cura del presidente, in calce alla lista degli elettori della sezione; inoltre, le generalità degli elettori medesimi devono essere riportate nel verbale (art. 48, secondo comma, del testo unico n. 361; art. 1, comma 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 15; art. 1, comma 9, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1).

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 5 e 6 vanno iscritti invece in una lista elettorale aggiunta [mod. n. 22 (Parl. Eur.)/m e n. 22 (Parl. Eur.)/f] (art. 49, secondo comma, e art. 50, terzo comma, del testo unico n. 361).

Per l'ammissione al voto degli ammalati che abbiano chiesto di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati nonché dei detenuti aventi diritto al voto, si rinvia agli appositi paragrafi (paragrafi da 70 a 75).

§ 50. — Identificazione degli elettori.

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato.

L'identificazione può avvenire:

1) mediante presentazione della carta d'identità o di un altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia: in tal caso, nell'apposita colonna della lista degli elettori della sezione autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, saranno indicati gli estremi del documento (art. 57, primo comma, del testo unico n. 361).

I presidenti vorranno attentamente vigilare affinché tale prescrizione sia sempre osservata.

A norma dell'art. 57, secondo comma, del testo unico n. 361, ai fini dell'identificazione degli elettori sono validi anche:

a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;

b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;

c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia;

2) in mancanza di un idoneo documento di identificazione, l'identificazione può avvenire per attestazione di uno dei membri dell'ufficio elettorale di sezione che conosca personalmente l'elettore, a norma dell'art. 57, terzo comma, del testo unico n. 361;

3) in mancanza di un idoneo documento di identificazione e se nessuno dei membri dell'ufficio elettorale di sezione sia in grado di accertare, sotto la propria responsabilità, l'identità dell'elettore, l'identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità (art. 57, quarto comma, del testo unico n. 361).

È da considerarsi "noto all'ufficio" l'elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell'ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale rilasciato da una pubblica amministrazione.

L'attestazione di cui ai numeri 2 e 3 avviene con l'apposizione nell'apposita colonna della lista degli elettori della sezione della firma di colui che identifica l'elettore (art. 57, terzo e quinto comma, del testo unico n. 361); tuttavia, prima di compiere tale atto, la legge esige che il presidente avverta l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104 del testo unico n. 361 (art. 57, quarto comma, del testo unico n. 361).

Per evitare irregolarità e per facilitare l'individuazione di colui che abbia dichiarato il falso, i presidenti di seggio faranno prendere nota anche degli estremi del documento di riconoscimento dell'elettore che effettua l'attestazione. L'annotazione dovrà essere eseguita accanto alla firma dell'attestante.

I presidenti di seggio accerteranno l'identità personale dell'elettore che non sia in possesso del documento di riconoscimento soprattutto mediante opportune interrogazioni circa le sue generalità.

Se nasce dissenso fra i componenti dell'ufficio o fra i rappresentanti di lista sull'accertamento dell'identità degli elettori, spetta al presidente il potere di decidere, con le modalità di cui all'art. 66, primo comma, del testo unico anzidetto (art. 57, ultimo comma, del testo unico n. 361).

§ 51. – Esibizione, da parte dell'elettore, della tessera elettorale o dell'attestato sostitutivo della tessera elettorale per una singola consultazione, ovvero della sentenza o dell'attestazione del sindaco.

Dopo che il presidente ha identificato l'elettore e ha controllato che sulla tessera elettorale non sia stato apposto il bollo di nessun'altra sezione nella stessa data in cui ha luogo la consultazione, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il timbro della sezione e la data in cui si svolge l'elezione provvedendo ad annotare anche il numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299).

Sul medesimo registro (maschile e femminile), a fianco del numero della tessera elettorale di ciascun votante, verrà riportato il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso; si prenderà nota, infine, attraverso il sistema della "spunta" numerica progressiva, del numero di elettori che non abbiano partecipato, per qualsiasi motivo, ad uno o più consultazioni che si svolgano contemporaneamente presso il seggio.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero di coloro che hanno votato nella sezione (paragrafo 87 a pagina 77) sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.

Per opportuna norma del presidente, si fa presente che la tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali del modello riportato nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, e successive modificazioni (pagine 178 e 179), fatta eccezione per le tessere elettorali in uso nelle regioni autonome del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta, le cui caratteristiche sono riportate rispettivamente nelle tabelle B e C allegate al medesimo decreto e successive modificazioni (pagine da 180 a 183).

I cittadini dell'Unione europea che risiedono in Italia e che siano in possesso della tessera elettorale, il cui modello è riportato nella tabella D allegata al D.P.R. citato (pagine 184 e 185), possono votare per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ove ne abbiano fatto domanda nei termini.

L'elettore che si presenta a votare munito di una sentenza (art. 47, secondo comma, del testo unico n. 361) ovvero dell'attestazione del sindaco (art. 32-bis del testo unico sull'elettorato attivo, come modificato dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40) o dell'attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale per quella singola consultazione (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299), esibisce, in luogo della tessera elettorale, la sentenza, l'attestazione o l'attestato di cui trattasi (paragrafo 49).

Sulla sentenza, sull'attestazione o sull'attestato, il presidente annota che l'elettore ha manifestato il proprio voto presso la sezione e vi aggiunge la propria firma e il bollo dell'ufficio di sezione.

Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza, dell'attestazione o dell'attestato è presa nota nel verbale, nell'apposito paragrafo.

Il marittimo o l'aviatore che venga ammesso a votare nel Comune in cui si trovi per motivi di imbarco, insieme alla tessera elettorale (art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 299), deve presentare i documenti indicati nel paragrafo 49 (III, n. 6, a pagina 47): questi debbono essere trattenuti dal presidente del seggio ed allegati al registro nel quale viene annotato il numero della tessera elettorale.

§ 52. — Consegna della scheda e della matita all'elettore e, in caso di consegna di più schede, invito a non sovrapporle al momento del voto.

Dopo che uno scrutatore ha apposto, sulla tessera dell'elettore, la data della votazione e il bollo della sezione ed ha annotato nel registro il numero della tessera elettorale, il presidente legge ad alta voce il nome dell'elettore ed il numero di iscrizione nella lista di sezione.

Quindi consegna all'elettore la matita copiativa per l'espressione del voto e la scheda o tante schede di votazione.

Il presidente avrà cura di far constatare all'elettore che la scheda è stata autenticata con la firma di uno scrutatore ed il bollo della sezione (art. 58, primo comma, del testo unico n. 361).

QUALORA CONTEMPORANEAMENTE ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SI SVOLGANO ANCHE ELEZIONI REGIONALI O AMMINISTRATIVE, ALL'ELETTORE SARA' RACCOMANDATO DI NON SOVRAPPORRE LE SCHEDE UNA SULL'ALTRA AL MOMENTO DELL'ESPRESSIONE DEL VOTO, PER EVITARE CHE IL SEGNO DI VOTO TRACCIATO SU UNA SCHEDA SIA VISIBILE SULLE ALTRE SOTTOSTANTI.

Sarà opportuno che il presidente del seggio consegni la scheda spiegata, cioè aperta, agli elettori in modo da poter verificare che, all'interno, non rechi tracce di scrittura o altri segni che possano invalidarla.

§ 53. – Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze.

I presidenti degli uffici elettorali di sezione vorranno ricordare agli elettori cui la legge consente l'esercizio del diritto di voto presso uffici di sezione diversi da quelli di rispettiva iscrizione:

- che i loro nominativi verranno annotati in calce alla lista degli elettori della sezione (o in liste aggiunte) e di essi sarà presa nota nel verbale delle operazioni del seggio;

- che l'art. 103, terzo comma, del testo unico n. 361/1957 prevede la reclusione da tre a cinque anni e la multa da 258 a 1.291 euro per coloro che esprimono il proprio voto in "più sezioni elettorali".

Le sanzioni penali anzidette sono peraltro tra quelle richiamate nel manifesto affisso all'interno della sala della votazione.

§ 54. — Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali “telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini”.

Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il presidente dell'ufficio di sezione dovrà invitare l'elettore, all'atto della presentazione da parte di quest'ultimo del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparecchiature saranno prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all'elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto; della presa in consegna e della restituzione verrà fatta annotazione in appositi registri, uno per gli elettori di sesso maschile e l'altro per quelli di sesso femminile. Tali registri vengono predisposti e forniti unitamente al restante materiale elettorale.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, D.L. citato).

§ 55. — Espressione del voto da parte dell'elettore all'interno della cabina e riconsegna della scheda e della matita al presidente del seggio.

L'elettore, ricevuta la scheda e la matita, si deve recare in cabina.

Dopo aver espresso il voto, deve ripiegare la scheda secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura e restituirla al presidente del seggio.

Se una scheda non sia stata ripiegata, il presidente invita l'elettore a ripiegarla facendolo rientrare nella cabina (art. 58, terzo comma, del testo unico n. 361).

Se l'espressione del voto non sia compiuta nella cabina, il presidente deve ritirare la scheda e dichiarare la sua nullità. L'elettore non è più ammesso a votare (art. 62 del testo unico n. 361) e del suo nome viene presa nota nel verbale.

Il presidente che trascuri e chiunque altro impedisca di far entrare l'elettore nella cabina per esprimere il voto è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno (art. 111 del testo unico n. 361).

All'atto della riconsegna della scheda, il presidente verifica se sia quella stessa che aveva consegnato all'elettore, si accerta che sulla parte esterna non vi siano segni o scritture che comunque possano portare al riconoscimento dell'elettore e pone la scheda nell'urna (art. 58, terzo comma, del testo unico n. 361).

Depositata la scheda nell'urna, il presidente ne fa attestare, da uno degli scrutatori, l'avvenuta riconsegna mediante l'apposizione della firma, accanto al nome dell'elettore, nella colonna della lista degli elettori della sezione a ciò destinata (art. 58, penultimo comma, del testo unico n. 361).

Insieme alla scheda l'elettore deve restituire al presidente anche la matita (art. 58, terzo comma, del testo unico n. 361).

Se l'elettore non riconsegna la scheda o la matita, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 309 (art. 110, primo comma, del testo unico n. 361).

Il presidente fa prendere immediata nota di tali infrazioni nel verbale, per effettuarne denuncia appena completate le operazioni dell'ufficio.

Infine, il presidente riconsegna all'elettore il documento di identificazione e la tessera elettorale.

§ 56. – Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne.

Come da consuetudine, nel corso della votazione, a determinate ore, dovrà essere rilevata e comunicata al comune, che poi provvederà alle ulteriori comunicazioni alla Prefettura-U.T.G. e da qui al Ministero dell'interno, l'affluenza degli elettori alle urne.

In particolare, la rilevazione dovrà essere riferita ai seguenti giorni e orari e la relativa comunicazione dovrà essere effettuata entro l'orario pure appresso specificato, con l'indicazione delle notizie da fornirsi di volta in volta:

- sabato, giorno di inizio della votazione, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 22.00, cioè alla chiusura delle operazioni di voto del giorno stesso;
- domenica, giorno di prosecuzione della votazione, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 12.00;
- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 19.00;
- domenica, rilevazione numero votanti (distinti in maschi, femmine e totale) alle ore 22.00, cioè alla chiusura delle operazioni di voto.

CAPITOLO XIV
CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI
NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

§ 57. — Caso in cui si presenti a votare un elettore fisicamente impedito

I. — A norma dell'art. 55, secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sono da considerarsi elettori fisicamente impediti: i ciechi; gli amputati delle mani; gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi comune della Repubblica (art. 55, secondo comma, citato, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).

La citata legge 5 febbraio 2003, n. 17, prevede, inoltre, che l'annotazione del diritto al voto assistito possa essere previamente inserita — su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione — a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale e, in particolare, del codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 55, ultimo comma, aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).

In particolare, come da disposizioni del Ministero dell'interno, l'ufficio comunale avrà apposto sulla tessera elettorale personale degli aventi titolo un timbro, di dimensioni ridotte, che circonda la sigla "AVD", formata dalle lettere iniziali, seppure in ordine inverso, delle parole "diritto voto assistito": Detto timbro, recante in calce la sottoscrizione di un delegato del sindaco, si troverà collocato nella parte interna della tessera, e precisamente sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto, oppure, laddove ciò non sia stato possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta "circoscrizioni e collegi elettorali".

Pertanto, qualora l'elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, questi dovrà essere senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore.

Viceversa, quando non vi sia l'apposizione del suddetto simbolo o codice nella tessera elettorale personale, oppure quando l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico, che, a mente dell'art. 56, primo comma, del testo unico n. 361, e successive modificazioni, deve essere rilasciato immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto

od applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali.

Il certificato medico deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore (art. 56, comma 2, del testo unico n. 361).

Pertanto, a norma delle disposizioni introdotte dal citato art. 55 del testo unico 361, l'elettore che si presenti nella sezione per esprimere il proprio voto esibendo la certificazione medica dovrà senz'altro essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore, sempre che detta certificazione sia redatta in conformità alla vigente normativa.

II. — Devono, inoltre, essere ammessi al voto assistito coloro che esibiscano il libretto nominativo rilasciato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (già dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, quando, all'interno del libretto stesso, sia indicata la categoria «ciechi civili» e sia riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07.

Ognuno dei predetti codici attesta, infatti, la cecità assoluta del titolare del libretto.

In tal caso il presidente del seggio è dispensato dal compiere ogni accertamento sull'effettiva sussistenza dell'impedimento, mentre dovrà verbalizzare gli estremi del libretto, la categoria ed il numero di codice che attesti la cecità.

III. — Per quanto concerne, poi, l'esatta interpretazione della generica espressione contenuta nel suddetto art. 55: «o da altro impedimento di analoga gravità», qualora l'elettore interessato non esibisca l'apposita certificazione medica, si fa presente che il Consiglio di Stato, in numerose pronunce, tra le quali la decisione della quinta sezione n. 505 del 6 giugno 1990, ha affermato che spetta al presidente del seggio valutare, di volta in volta, l'effettività dell'impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità; amputazione delle mani; paralisi) le quali, di per sé, consentono l'ammissione al voto assistito.

L'impedimento, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che l'ammissione al voto assistito non è consentita per le infermità che non influiscono su tali capacità ma riguardano esclusivamente la sfera psichica dell'elettore. E' da ritenere che gli handicap di natura psichica abbiano rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo allorché la relativa condizione patologica comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

La norma — ha affermato il Consiglio di Stato — impone al presidente del seggio di verbalizzare soltanto il motivo che impedisca all'elettore di esprimere da solo e personalmente il voto e non anche dell'iter logico seguito nella determinazione di consentire l'aiuto dell'accompagnatore.

In sostanza, per potersi legittimamente ammettere l'elettore al voto assistito, fuori dei casi espressamente enunciati di cecità, di amputazione delle mani e di paralisi, si richiede che il presidente del seggio — salvo il caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera elettorale — accerti l'effettiva sussistenza

dell'impedimento, o per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà, e indichi nel verbale lo specifico motivo per cui l'elettore viene ammesso a votare con l'accompagnatore.

Su quanto precede si richiama la particolare attenzione dei presidenti di seggio ai fini di una puntuale ed esatta osservanza.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito.

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito (art. 55, terzo comma, del testo unico n. 361 ed art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299), scrivendo testualmente: «Accompagnatore (data) (sigla del presidente)», senza apporre il bollo della sezione.

Il presidente, prima di consegnare la scheda, deve:

a) richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;

b) accertarsi, con apposita interpellazione, se l'elettore fisicamente impedito abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e se conosca il suo nome e cognome.

Del verificarsi di questo caso deve prendersi nota nel verbale, nel quale occorre riportare anche il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, l'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore (art. 55, quinto comma, dell'anzidetto testo unico).

IV. — Il certificato medico eventualmente esibito deve essere allegato al verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

Viceversa, nel caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera elettorale, dovranno riportarsi nel verbale solo il numero della tessera stessa (all'interno della colonna relativa al MOTIVO SPECIFICO per cui l'elettore è stato autorizzato a votare mediante un accompagnatore) nonché i nominativi dell'elettore, con il numero di iscrizione elettorale, e dell'accompagnatore.

§ 58. – Caso in cui si presenti a votare un elettore handicappato.

L'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, detta alcune norme per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori portatori di handicap, sempreché gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Tali devono intendersi anche i portatori di handicap di natura psichica, allorché la loro condizione comporti anche una menomazione fisica in grado di incidere sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

Per le modalità di ammissione al voto dei predetti elettori si richiamano le istruzioni contenute nel paragrafo precedente.

§ 59. — Caso in cui si presenti un elettore che ha diritto di votare in base a sentenza o in base ad attestazione del sindaco.

Il presidente, prima di consegnare la scheda all'elettore che si presenta a votare munito di una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che, a norma dell'art. 47, secondo comma, del testo unico n. 361, lo dichiara elettore della circoscrizione, ovvero che sia ammesso al voto in base ad attestazione del sindaco rilasciata a norma dell'art. 32-bis del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, come aggiunto dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, deve:

- a) prendere visione della sentenza o dell'attestazione anzidette;
- b) far prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità, nonché degli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- c) apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione: «Ha votato» nonché la propria firma, la data e il bollo dell'ufficio, per impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in un'altra sezione dello stesso Comune o di un altro comune della circoscrizione.

Se l'elettore viene ammesso a votare munito dell'attestazione del sindaco, l'elettore stesso potrà esercitare il diritto di voto esclusivamente presso la sezione indicata nell'attestazione medesima (art. 3 della legge n. 40/1979).

La scheda che il presidente consegna a detto elettore deve essere prelevata da quelle autenticate.

Occorre a questo proposito avvertire che, non risultando l'elettore iscritto nelle liste della sezione, non è stata autenticata per lui alcuna scheda.

È necessario pertanto che, ogni qualvolta ad un elettore non iscritto nelle liste della sezione sia consegnata una scheda autenticata, il presidente la sostituisca immediatamente con un'altra prelevata dal corrispondente plico delle schede residue [Busta n. 5-A (Parl. Eur.)], la quale viene firmata da uno scrutatore e, dopo essere stata bollata dal presidente, è da questi introdotta nella scatola destinata a contenere le schede autenticate.

Nessuna scheda in più, viceversa, deve essere autenticata per gli elettori muniti di attestato sostitutivo della tessera elettorale per quella singola consultazione (art. 7 del D.P.R. n. 299/00), perché per essi, in quanto già iscritti nella lista sezionale, è già stata autenticata una scheda il sabato mattina.

§ 60. — Caso in cui votano nella sezione gli elettori di cui all'art. 48 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni (presidente del seggio; scrutatori; segretario; candidati proposti nella circoscrizione elettorale; rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione; ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico).

L'art. 48, primo comma, del testo unico n. 361 e successive modificazioni stabilisce che il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in un'altra sezione dello stesso comune ovvero, per i presidenti, in un altro comune della circoscrizione.

I rappresentanti delle liste dei candidati possono votare nella sezione presso la quale esercitano le funzioni purché siano elettori della circoscrizione.

I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione elettorale nella quale sono proposti.

Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in un'altra sezione del comune oppure in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico.

Per i componenti del seggio e per i rappresentanti di lista non occorre alcuna specifica annotazione relativa all'identificazione poiché si tratta di elettori già identificati.

In ogni caso, per votare presso la sezione tutti i predetti soggetti devono esibire la tessera elettorale (art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299) sulla quale devono essere apposti il timbro della sezione stessa e la data in cui si svolge la consultazione, mentre il numero della tessera elettorale viene annotato nell'apposito registro (paragrafo 51).

Le agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto previste dall'art. 48 per gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica sono da ritenersi applicabili anche nei confronti dei funzionari di Pubblica Sicurezza e, in genere, degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Il presidente, prima di consegnare la scheda agli elettori di cui sopra, deve far prendere nota delle loro generalità nell'apposito paragrafo del verbale.

La scheda consegnata agli interessati deve essere di volta in volta sostituita nei modi indicati nel paragrafo 59 (pagina 56).

I nominativi di tali elettori debbono essere aggiunti in calce alla lista degli elettori della sezione (art. 48, secondo comma, del testo unico n. 361).

§ 61. — Caso in cui si presentino a votare nella sezione gli elettori di cui all'art. 49 del testo unico n. 361 e successive modificazioni (militari delle Forze armate; appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio di Stato; appartenenti alle Forze di polizia; appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco).

A norma dell'art. 49 del testo unico n. 361 e successive modificazioni i militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione, in soprannumero rispetto agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza su di essi, previa esibizione della tessera elettorale (art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 299) rilasciata dal comune nelle cui liste risultano compresi.

I militari non possono recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali (art. 49, terzo comma, del testo unico n. 361 e successive modificazioni).

A cura del presidente i loro nominativi sono iscritti in una lista elettorale aggiunta [modello n. 22 (Parl. Eur.)/m e n. 22 (Parl. Eur.)/f]; essi sono quindi ammessi a votare previa identificazione personale, sempreché non siano già iscritti nella lista della sezione nella quale si presentano.

Per evitare abusi o irregolarità da parte di elementi estranei alle Forze armate, a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato ed alla Polizia di Stato, sono state impartite disposizioni affinché i comandanti di reparto predispongano un'apposita dichiarazione, da esibire al presidente del seggio, nella quale attestano che il dipendente presta servizio militare nel (reparto), di stanza nel Comune di , apponendovi la propria firma ed il bollo del comando.

Per i militari eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, l'annotazione porterà, inoltre, l'indicazione del comune in cui sono stati comandati a prestare servizio.

I militari in licenza (di convalescenza, ordinaria, ecc.), i quali si trovino fuori della sede del Corpo ma non nel comune nelle cui liste sono iscritti, potranno essere ammessi a votare nel comune nel quale si trovano. In tal caso non occorrerà alcuna dichiarazione, ma sarà sufficiente a dimostrare il diritto predetto il foglio di licenza o un documento equivalente già in possesso dei militari di cui trattasi.

Per agevolare l'identificazione dell'elettore è stato disposto che i Comandi militari o i Corpi interessati rilascino ai propri dipendenti, sprovvisti della carta di identità o di un altro valido documento di identificazione e che fossero privi anche del «tesserino» senza fotografia rilasciato dal reparto, un foglio recante le generalità dei dipendenti stessi, controfirmato dal comandante che ha formulato la dichiarazione nella quale viene attestato il luogo in cui il dipendente presta servizio.

Anche la scheda che viene consegnata agli elettori contemplati nel presente paragrafo, non iscritti nelle liste della sezione, deve essere sostituita di volta in volta con la procedura indicata nel paragrafo 59 (pagina 56).

§ 62. — Caso in cui si presentino a votare nella sezione i naviganti (marittimi ed aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco (art. 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).

I naviganti (marittimi ed aviatori) che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nel comune in cui si trovino per motivi di imbarco votano in qualsiasi sezione del comune stesso.

A cura del presidente i loro nominativi sono iscritti nella medesima lista elettorale aggiunta [modello n. 22 (Parl. Eur.)/m e n. 22 (Parl. Eur.)/f] in cui viene presa nota dei militari che votano nella sezione.

I marittimi o gli aviatori, per essere ammessi al voto, debbono presentare la tessera elettorale (art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 299) e i documenti indicati nel paragrafo 49 (III, n. 6, a pagina 47).

La scheda di votazione occorrente per gli elettori di cui al presente paragrafo è sostituita nel modo indicato nel paragrafo 59 (pagina 56).

§ 63. — Caso in cui votano elettori non deambulanti.

L'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, stabilisce che gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione elettorale allestita in sede priva di barriere architettoniche, previa esibizione della tessera elettorale (art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 299) e di un'attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di una copia autentica della patente di guida speciale purché, dalla documentazione esibita, risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Il presidente, prima di consegnare la scheda a tali elettori, deve:

a) accertarsi che l'elettore non deambulante sia in possesso della tessera elettorale e della prescritta certificazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale, anche in precedenza per altri scopi, ed attestante l'impedimento, ovvero di copia autentica della patente di guida speciale;

b) far prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore non deambulante, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità nonché dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

Il voto è espresso dall'elettore non deambulante nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per consentire l'espressione del voto da parte di tale categoria di elettori.

La scheda consegnata agli elettori di cui trattasi deve essere prelevata e sostituita di volta in volta nei modi indicati nel paragrafo 59 (pagina 56).

Le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale (art. 1, comma 5, della legge n. 15).

I nominativi di tali elettori vanno aggiunti in calce alla lista degli elettori della sezione e di essi è presa nota nel verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione (art. 1, comma 4, della legge n. 15).

§ 64. — Caso in cui l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente sia deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza od ignoranza, la deteriora.

Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli sia deteriorata, può chiederne al presidente un'altra contro restituzione di quella deteriorata (art. 63 del testo unico n. 361).

L'elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza scheda quando lui stesso abbia causato il deterioramento.

Il presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione «scheda deteriorata», vi aggiunge la sua firma e la ripone nella Busta n. 8 -E (Parl. Eur.).

All'elettore che abbia restituito la scheda deteriorata il presidente deve consegnarne un'altra prelevata dalla scatola nella quale sono custodite le schede autenticate, previa annotazione, nella lista degli elettori della sezione accanto al nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda.

La scheda deve essere subito sostituita con un'altra, da prelevarsi da quelle residue [Busta n. 5- A (Parl. Eur.)], che deve essere firmata da uno scrutatore e bollata dal presidente.

§ 65. — Caso in cui l'elettore non vota nella cabina.

Il caso dell'elettore che non vota nella cabina è disciplinato dall'art. 62 del testo unico n. 361: la scheda è annullata ed inclusa nella Busta n. 8 -E (Parl. Eur.) per essere allegata al verbale.

L'elettore che non abbia votato nella cabina non è più ammesso al voto.

§ 66. — Caso in cui l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto.

Il caso dell'elettore che indugia artificiosamente nell'espressione del voto è disciplinato dall'ultimo comma dell'art. 44 del testo unico n. 361.

La valutazione dell'intenzionalità dell'indugio deve essere compiuta dal presidente tenendo presente il tempo che occorre per esprimere il voto. Non è ammissibile che tali operazioni si prolunghino più dello stretto necessario, con l'eventuale effetto di ritardare o di congestionare le operazioni di votazione degli altri elettori.

La scheda restituita dall'elettore senza alcuna espressione di voto deve essere annullata. In sostituzione di tale scheda, ne verrà subito prelevata un'altra dal plico di quelle residue, che verrà autenticata e introdotta nella scatola contenente le schede destinate alla votazione.

Accanto al nome dell'elettore sarà fatta apposita annotazione.

L'elettore di cui trattasi non sarà riammesso a votare se non dopo che abbiano votato tutti gli elettori presenti.

La scheda annullata è inserita nella Busta n. 8- E (Parl. Eur.)

Di ciò deve essere dato atto nel verbale.

§ 67. — Caso in cui l'elettore consegna al presidente una scheda mancante del bollo della sezione ovvero della firma dello scrutatore.

La scheda restituita dall'elettore mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore non deve essere posta nell'urna: deve essere invece vidimata immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegata al verbale nel quale deve essere anche annotato il nome dell'elettore.

Si deve prendere nota di ciò anche nella lista sezionale, a fianco del nome dell'elettore stesso, il quale non può più votare, ai fini del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede spogliate (art. 58, quinto comma, ed art. 67, primo comma, n. 3, del testo unico n. 361).

Le schede di cui trattasi sono custodite dal presidente nella Busta n. 8-E (Parl. Eur.).

Il presidente valuterà se ricorrono gli estremi per considerare falsa la scheda: in tal caso denuncerà l'elettore ai sensi dell'art. 100, secondo comma, del testo unico anzidetto.

§ 68. — Caso in cui l'elettore non restituisca la scheda consegnatagli dal presidente.

Della omessa restituzione della scheda deve farsi speciale menzione nel verbale con l'indicazione del nome dell'elettore (art. 58, quinto comma, del testo unico n. 361).

Analoga annotazione deve essere fatta nella lista sezionale, accanto al nome dell'elettore stesso, per poterne tenere conto quando sarà riscontrato il numero dei votanti con il numero delle schede autenticate (art. 67, primo comma, n. 3, del testo unico n. 361).

§ 69. — Caso in cui l'elettore non riconsegna la matita utilizzata per l'espressione del voto.

Anche della mancata restituzione della matita dovrà farsi speciale menzione nel verbale dell'ufficio elettorale di sezione con l'indicazione del nome dell'elettore.

Il presidente avrà cura di denunciare all'autorità giudiziaria gli elettori di cui al precedente ed al presente paragrafo, agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 110 del testo unico n. 361.

CAPITOLO XV
VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

§ 70. — Operazioni di votazione compiute nell'ufficio elettorale di sezione istituito nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto ("sezione ospedaliera"), a norma dell'art. 52 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Per lo svolgimento delle operazioni di votazione nelle sezioni istituite nei luoghi di cura vale quanto è stato illustrato nei paragrafi precedenti.

Gli elettori iscritti nelle liste delle sezioni ospedaliere votano previa esibizione della tessera elettorale (art. 1, comma 2, del D.P.R n. 299).

Gli elettori ammessi a votare nella sezione ospedaliera in base all'art. 51 del testo unico n. 361, per votare, debbono esibire la tessera elettorale e l'attestazione di cui al terzo comma, lettera b), dell'anzidetto art. 51.

L'attestazione deve essere allegata dal presidente di seggio al registro nel quale vengono annotati i numeri delle tessere elettorali di coloro che votano nella sezione (art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2000, n. 299).

Nel paragrafo 25 (III, lettera a), a pagina 23) si è precisato che il sindaco, per le sezioni ospedaliere, deve consegnare, oltre agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione, anche l'elenco degli elettori ammessi a votare nella sezione medesima ai sensi dell'art. 51 del testo unico n. 361.

Se dovesse presentarsi, per esercitare il voto, un elettore in possesso della tessera elettorale e della suddetta attestazione ma non compreso nel predetto elenco, il presidente dovrà senz'altro ammetterlo al voto, perché l'elenco non è prescritto dalla legge ma è consigliato dal Ministero dell'interno per agevolare il compito degli uffici elettorali di sezione.

Solo se nel luogo di cura siano state istituite più sezioni il presidente potrà disporre, prima di ammettere l'elettore al voto, che venga accertato se l'elettore stesso sia compreso nell'elenco di un'altra sezione.

La scheda da consegnare all'elettore di cui trattasi dovrà essere prelevata da quelle già autenticate e dovrà essere sostituita con le modalità indicate nel paragrafo 59 (pagina 56).

Gli elettori che votano nelle sezioni ospedaliere ai sensi dell'art. 51 del citato testo unico sono iscritti, all'atto della votazione, a cura del presidente, nella lista degli elettori della sezione.

Per la registrazione di detti elettori potranno essere usate le apposite liste elettorali aggiunte [modelli n. 23 (Parl. Eur.)/m. e n. 23 (Parl.Eur./f)] per la votazione dei ricoverati nei luoghi di cura.

Il numero delle tessere elettorali dei votanti viene annotato, a cura di uno scrutatore, nell'apposito registro.

Per la raccolta del voto degli elettori impossibilitati a recarsi nella cabina provvederà il seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge n. 136 (paragrafo 73).

§ 71. — Operazioni di votazione nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto. — Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati da parte dell'ufficio distaccato della sezione, a norma dell'art. 53 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 9, decimo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

I. — Come già detto (paragrafi 29 e 35), il voto degli elettori degenti nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto viene raccolto personalmente dal presidente della sezione nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di cura.

A tale scopo, in base all'art. 53 del testo unico n. 361 ed all'art. 9, decimo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, il presidente della sezione, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione sanitaria dell'istituto di cura, dopo aver costituito l'ufficio distaccato della sezione — che sarà composto dallo stesso presidente, da uno scrutatore designato dalla sorte e dal segretario del seggio — si recherà presso l'istituto o gli istituti di cura medesimi per raccogliere il voto degli elettori ivi degenti.

Poiché le operazioni di votazione presso la sezione dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente saranno assunte dal vicepresidente mentre quelle di segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore all'atto della costituzione dell'ufficio distaccato.

I rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione che ne facciano richiesta possono essere presenti alla raccolta del voto degli elettori ricoverati negli anzidetti istituti.

II. — Le schede autenticate per la votazione — in numero pari a quello degli elettori ricoverati, maggiorato del 10% — saranno recate nell'apposita Busta Os/1 (Parl. Eur.).

Dopo l'espressione del voto, le schede votate saranno invece immesse, debitamente piegate, in un'altra busta [Os/2 (Parl. Eur.)] per essere riportate nella sezione ed immesse nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato nel luogo di cura.

Se alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura con meno di 100 posti-letto, le schede autenticate e quelle votate debbono essere poste in buste separate per ogni luogo di cura.

III. — Il presidente, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto (paragrafo 25, III, lettera a, pagina 23) nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, ecc.).

Il presidente porterà con sé anche un timbro che dovrà essere utilizzato esclusivamente per apporre il bollo della sezione sulla tessera elettorale degli elettori ricoverati nel luogo di cura, all'interno di uno degli spazi predisposti per la certificazione del voto.

Per quanto riguarda gli elenchi dei degenti ammessi a votare nel luogo di cura e le attestazioni previste dall'art. 51, terzo comma, lettera b, del testo unico n. 361, si richiama quanto è stato fatto presente nel paragrafo precedente a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in appositi plichi (per i quali potranno essere usate le buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prendere nota dell'elettore che vota nel luogo di cura nell'apposita lista elettorale aggiunta [mod. n. 23 (Parl. Eur.)/m e n. 23 (Parl. Eur./f)].

Se alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura con meno di 100 posti-letto, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista elettorale aggiunta.

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro per la raccolta del voto degli elettori ricoverati, il numero della tessera elettorale di ciascun elettore che vota nel luogo di cura.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura con meno di 100 posti-letto assegnati alla medesima sezione, saranno compilati, in duplice copia, distinti verbali [modello n. 17 (Parl. Eur.)].

§ 72. — Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. — Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati da parte del seggio speciale, a norma dell'art. 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

I. — Come accennato nei paragrafi 30 e 36 (pagine 28 e 36), il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto viene raccolto, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 9, primo comma, della legge n. 136.

A tale scopo, il presidente del seggio speciale, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà presso il luogo di cura stesso accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale nonché dai rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.

II. — Le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli elettori degenti maggiorato del 10%, saranno recate nella apposita Busta Os/1/ (Parl. Eur.).

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate, in un'altra busta [Busta Os/2 (Parl. Eur.)] per essere riportate nella sezione ed immesse nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Se alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, il presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede autenticate e votate in buste separate per ogni luogo di cura.

III. — Il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto (paragrafo 25, III, lettera a, pagina 23) nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, ecc.).

Al presidente del seggio speciale verrà consegnato anche un timbro che dovrà essere utilizzato esclusivamente per apporre il bollo della sezione sulla tessera elettorale degli elettori ricoverati nel luogo di cura, all'interno di uno degli spazi predisposti per la certificazione del voto.

Per quanto riguarda gli elenchi dei degenti ammessi a votare nel luogo di cura e le attestazioni previste dall'art. 51, terzo comma, lettera b, del testo unico n. 361, si richiama il paragrafo 70 (pagina 62) a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione, dovranno essere conservate in appositi plichi (per i quali potranno essere usate le buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore che vota nel luogo di cura nell'apposita lista elettorale aggiunta [mod. n. 23 (Parl. Eur.)/m e n. 23 Parl. Eur.)/f].

Se alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista elettorale aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, assegnati alla medesima sezione, saranno compilati, in duplice copia, distinti verbali [modello n. 18 (Parl. Eur.)].

IV. — A norma dell'art. 9, settimo comma, della legge n. 136/1976, i compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti nel predetto luogo di cura e cessano non appena le schede votate dai predetti elettori sono portate nella sede della sezione per essere immediatamente introdotte nell'urna destinata a contenere le schede votate, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista elettorale aggiunta.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nel verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione [modello n. 15 (Parl. Eur.)] dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale si sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

§ 73. — Operazioni di votazione, nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto, per la raccolta del voto presso il capezzale degli elettori ivi ricoverati che non possono accedere alla cabina della sezione ospedaliera. — Seggio speciale previsto dall'art. 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

I. — Come accennato nei paragrafi 30, 36 e 70 (pagine 28, 36 e 62), il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, i quali a giudizio della direzione sanitaria siano impossibilitati a muoversi e quindi a recarsi presso la sezione ospedaliera, viene raccolto, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 9, nono comma, della legge n. 136 direttamente al capezzale dei degenti.

A tale scopo il presidente del seggio speciale, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà presso il capezzale dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale nonché dai rappresentanti di lista che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.

Il presidente del seggio speciale adoterà tutti gli accorgimenti intesi a garantire l'assoluta libertà e segretezza del voto da parte degli elettori degenti.

II. — Le schede autenticate per la votazione — in numero pari a quello degli elettori impossibilitati ad accedere alla cabina maggiorato del 10% — saranno recate nella apposita Busta Os/1 (Parl. Eur.).

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate, in un'altra busta [Busta Os/2 Parl. Eur.]) per essere riportate nella sezione ed immesse nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti impossibilitati a recarsi nella cabina che hanno votato.

III. — I presidenti, oltre alle schede, recheranno con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, ecc.).

Al presidente del seggio speciale verrà consegnato anche un timbro che dovrà essere utilizzato esclusivamente per apporre il bollo della sezione sulla tessera elettorale degli elettori ricoverati nel luogo di cura, all'interno di uno degli spazi predisposti per la certificazione del voto.

Per quanto riguarda gli elenchi dei degenti ammessi a votare nel luogo di cura e le attestazioni previste dall'art. 51, terzo comma, lettera b, del testo unico n. 361, si richiama il paragrafo 70 (pagina 62) a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione, dovranno essere conservate in appositi plichi (per i quali potranno essere usate le buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prendere nota del nome dell'elettore che vota nell'apposita lista elettorale aggiunta [mod. n. 23 (Parl. Eur.)/m e n. 23 (Parl. Eur.)/f].

Per l'attestazione delle operazioni svolte dal seggio speciale, saranno compilati, in duplice copia, distinti verbali [modello n. 19 (Parl. Eur.)].

IV. — A norma dell'art. 9, settimo comma, della legge n. 136, i compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti nel predetto luogo di cura e cessano non appena le schede votate sono portate nella sede della sezione per essere immediatamente introdotte nell'urna destinata a contenere le schede votate, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista elettorale aggiunta.

Nessun'altra funzione dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nel verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione [modello n. 15 (Parl. Eur.)] dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale si sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

CAPITOLO XVI
VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

§ 74. — **Votazione dei detenuti.**

L'art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ha riconosciuto ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale il diritto di prendere parte alla votazione.

L'anzidetta categoria di elettori, per poter esercitare il diritto di voto con le modalità illustrate nel paragrafo seguente, deve esibire la tessera elettorale (art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 299/2000) e l'attestazione di cui al predetto art. 8, terzo comma, lettera b). Tale attestazione deve essere allegata dal presidente del seggio speciale al registro nel quale vengono annotati i numeri delle tessere elettorali di coloro che hanno votato nel luogo di detenzione (art. 13 del D.P.R. n. 299).

§ 75. — **Operazioni di votazione nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva. — Raccolta del voto degli elettori ivi presenti da parte del seggio speciale a norma degli articoli 8 e 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.**

I. — Come già accennato nei paragrafi 30 e 36 (pagine 28 e 36), il voto dei detenuti che hanno diritto di votare viene raccolto nel luogo di detenzione e di custodia preventiva durante le ore in cui è aperta la votazione dal seggio speciale previsto dall'art. 9, primo comma, della legge n. 136.

A tale scopo, il presidente del seggio speciale, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione del luogo di detenzione, si recherà presso il luogo di detenzione stesso accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale nonché dai rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.

II. — Le schede autenticate per la votazione — in numero pari a quello dei detenuti aventi diritto al voto ivi esistenti maggiorato del 10% — saranno recate nell'apposita Busta D/1 (Parl. Eur).

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate, in un'altra busta [Busta D/2 Parl. Eur.] per essere riportate nella sezione ed immesse nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori detenuti che hanno votato.

Se alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione, il presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede autenticate e votate in buste separate per ogni luogo di detenzione.

III. — Il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi dei detenuti ammessi al voto nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, ecc.).

Al presidente del seggio speciale verrà consegnato anche un timbro che dovrà essere utilizzato esclusivamente per apporre il bollo della sezione sulla tessera elettorale degli elettori presenti nel luogo di detenzione, all'interno di uno degli spazi predisposti per la certificazione del voto.

Per quanto riguarda gli elenchi dei detenuti ammessi a votare nel luogo di detenzione e le attestazioni previste dall'art. 8, terzo comma, lettera b, della legge 23 aprile 1976, n. 136, si richiama il paragrafo 70 (pagina 62) a proposito degli elenchi degli elettori ammessi a votare nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione, dovranno essere conservate in appositi plichi (per i quali potranno essere usate le buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore che vota nell'apposita lista elettorale aggiunta [modello n. 24 (Parl. Eur.)/m e modello n. 24 (Parl. Eur.)/f].

Se alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista elettorale aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di detenzione assegnati alla medesima sezione saranno compilati, in duplice copia, distinti verbali [modello n. 20 (Parl. Eur.)].

IV. — A norma dell'art. 9, settimo comma, della legge n. 136, i compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei detenuti aventi diritto al voto nel predetto luogo di detenzione e cessano non appena le schede votate sono portate nella sede della sezione per essere immediatamente introdotte nell'urna destinata a contenere le schede votate, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista elettorale aggiunta.

Nessun'altra funzione dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nel verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione [modello n. 15 (Parl. Eur.)] dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale si sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

CAPITOLO XVII
VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

§ 76. – Elettori in condizioni di dipendenza da apparecchiature elettromedicali. – Domanda di ammissione al voto domiciliare, documentazione da allegare e provvedimenti del sindaco del comune.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino nella doppia condizione di impossibilità di allontanamento dall'abitazione e di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali possono chiedere ai sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale, facendo pervenire apposita dichiarazione di volontà almeno quindici giorni prima della votazione, di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo, anche qualora tale dimora sia ubicata presso un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Alla domanda vanno allegati idoneo certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dall'azienda sanitaria locale, e copia della tessera elettorale.

Qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita l'apposita annotazione del diritto al voto assistito, il predetto certificato medico attesterà l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, una volta verificata la regolarità e completezza della documentazione, dispongono l'ammissione dell'elettore al voto domiciliare, includendolo in determinati elenchi, di cui subito si dirà, e rilasciando all'elettore una attestazione dell'avvenuta inclusione in tali elenchi.

§ 77. – Predisposizione da parte del sindaco del comune degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare.

Poiché, come detto, la legge prevede sia il caso in cui l'elettore voti a domicilio nell'ambito territoriale della propria sezione di iscrizione, sia quello in cui voti in una sezione diversa da quella di iscrizione nell'ambito dello stesso comune o di un altro comune, a seconda dei casi, pertanto, i sindaci dei comuni formano, per ogni sezione elettorale, distinti elenchi come di seguito specificato:

- elenco degli elettori della sezione che votano a domicilio nell'ambito della stessa sezione di iscrizione;
- elenco degli elettori della sezione che votano a domicilio presso altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni;
- elenco degli elettori che votano a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritti nelle liste di altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni.

In ogni elenco, vengono distinti gli elettori di sesso maschile da quelli di sesso femminile e per ogni elettore vengono indicati il nome e cognome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo completo dell'abitazione in cui dimora, con eventuale recapito telefonico.

Gli elenchi stessi vengono consegnati ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

E' utile ricordare che i sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale, qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro comune del territorio nazionale, **entro il settimo giorno** antecedente la data della votazione, comunicano al sindaco di ciascuno dei comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con le indicazioni per ogni elettore innanzi riportate (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora con eventuale recapito telefonico).

§ 78. – Consegna ai presidenti di seggio degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare e di un bollo di sezione in più. – Annotazioni nelle liste sezionali. – Autenticazione delle schede.

Come già accennato, entro le ore 7,30 del sabato, giorno di inizio delle operazioni di votazione, i sindaci dei comuni devono consegnare ai presidenti degli uffici elettorali di sezione gli elenchi di cui si è fatto cenno.

Ai presidenti stessi, unitamente al materiale per il funzionamento ordinario del seggio, andrà consegnato, per le specifiche esigenze della raccolta del voto a domicilio, un bollo di sezione in più, con il quale certificare, nell'apposito spazio della tessera elettorale personale degli interessati, l'avvenuta espressione del voto.

Nella seduta di costituzione degli uffici elettorali di sezione, alle ore 9,00 dello stesso giorno di sabato di inizio delle votazioni, i presidenti degli uffici medesimi provvederanno a fare annotare nelle rispettive liste sezionali, a seconda dei casi:

- a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;
- b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione;
- c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

I nominativi di cui alla lettera c) verranno aggiunti in calce alle liste stesse.

Dovrà altresì, conseguentemente, provvedersi all'autenticazione di un numero di schede di voto pari al numero degli iscritti della sezione, detratto il numero degli elettori votanti a domicilio in altra sezione (lett. b) e aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti che voteranno a domicilio nella sezione (lett. c).

§ 79. – Raccolta del voto domiciliare da parte dell'ufficio distaccato di sezione.

Il voto viene raccolto dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione con l'assistenza di uno degli scrutatori dell'ufficio stesso, designato con sorteggio, e del segretario. Trovano pertanto applicazione, di massima, le disposizioni previste per le operazioni dell'ufficio distaccato di sezione, di cui al paragrafo 72.

Poiché, d'altra parte, le operazioni di votazione presso la sede del seggio dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente saranno ivi assunte dal vicepresidente dell'ufficio elettorale di sezione, mentre quelle attinenti al segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore, all'atto della costituzione dell'ufficio distaccato.

Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta al presidente del seggio.

Il voto a domicilio viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione.

E' pertanto opportuno che il presidente dell'ufficio elettorale di sezione decida anzitempo, sia pure orientativamente, l'orario in cui si recherà al domicilio degli elettori interessati, scegliendo, ovviamente, quello di presumibile minore affluenza presso la sede del seggio da parte degli altri elettori e, laddove il medesimo ufficio distaccato debba recarsi presso luoghi di cura ubicati nell'ambito del territorio della sezione, provvedendo congiuntamente ai relativi adempimenti.

§ 80. – Materiale occorrente per la raccolta del voto domiciliare. — Custodia delle schede autenticate e di quelle votate o ritirate.

Il presidente, oltre alle schede di votazione, recherà con sé gli appositi elenchi degli ammessi al voto domiciliare come predisposti dai comuni, nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (un congruo numero di matite copiative; i verbali; il timbro della sezione assegnato in più per le esigenze dell'ufficio distaccato; ecc.).

Le schede autenticate per la votazione, in numero corrispondente a quello degli elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio, maggiorato di una scorta adeguata, saranno recate in apposita busta [Busta Voto domiciliare n. 1 (Parl. Eur.)].

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece raccolte e custodite, debitamente piegate, in apposita altra busta [Busta Voto domiciliare n. 2 (Parl. Eur.)], per essere poi riportate nella sede dell'ufficio elettorale di sezione, e quivi immediatamente immesse nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti in elenco che avranno effettivamente votato presso il loro domicilio.

Le schede deteriorate, e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione, dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio), per essere, poi, unite alle analoghe schede esistenti nella sede dell'ufficio elettorale di sezione.

§ 81. – Annotazione sugli elenchi degli ammessi al voto domiciliare dell'espressione del voto e del numero della tessera elettorale. – Trattenimento da parte degli interessati delle attestazioni rilasciate dal comune.

A fianco dei nominativi riportati negli appositi elenchi, deve prendersi nota se il voto sia stato espresso per una o più delle consultazioni in eventuale contemporaneo svolgimento.

Deve altresì prendersi nota del numero della tessera elettorale dell'elettore votante.

Sulla stessa tessera elettorale, all'interno dell'apposito spazio, deve certificarsi, col bollo dell'ufficio di sezione e con la data, l'avvenuta espressione del voto.

Le attestazioni trasmesse agli interessati dai comuni di rispettiva iscrizione elettorale, concernenti l'avvenuta inclusione negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, per fini di semplificazione del procedimento, potranno essere trattenute dagli elettori.

§ 82. – Annotazioni nelle liste sezionali. – Trascrizione nel registro del numero della tessera elettorale. – Verbalizzazione. – Custodia degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare.

I nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio da una sezione diversa da quella di iscrizione sono aggiunti in calce alla lista sezionale, e di essi viene presa nota nell'apposito verbale da fornire a ciascun seggio. In calce al registro, maschile e femminile, per l'annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti iscritti nelle liste sezionali viene presa annotazione del numero della tessera elettorale anche dei predetti elettori ammessi al voto domiciliare.

Parimenti, sono registrati nel medesimo verbale i nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio a cura della stessa sezione elettorale di iscrizione, annotandosi la particolare modalità di voto a fianco del rispettivo nominativo sulla lista sezionale e prendendosi nota altresì nell'anzidetto registro, maschile e femminile, dei corrispondenti numeri di tessera elettorale.

Viene pure presa nota nel verbale dei nominativi di coloro che esercitano il diritto di voto a domicilio avvalendosi dell'aiuto di un altro elettore, le cui generalità saranno registrate nello stesso verbale e sulla cui tessera elettorale sarà effettuata apposita annotazione.

A fianco, invece, dei nominativi degli iscritti ad una sezione che votano a domicilio nell'ambito territoriale e a cura di altre sezioni viene effettuata, sulle liste sezionali, corrispondente annotazione.

Gli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, come predisposti dai comuni e consegnati ai presidenti di seggio, con le relative annotazioni, sono allegati alle liste sezionali e ad altri atti dell'ufficio di sezione [Busta n. 4 (Parl. Eur.)].

§ 83. – Garanzia della libertà e segretezza del voto e del diritto alla riservatezza dell'elettore.

Ai sensi della legge, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione deve curare, con ogni mezzo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto “nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore”.

In pari tempo, il presidente e gli altri componenti dei seggi nonché gli stessi rappresentanti di lista che chiedano di presenziare alla raccolta del voto a domicilio, dovranno garantire al massimo grado il diritto alla riservatezza e la dignità dell'elettore stesso nell'assoluto rispetto delle esigenze connesse alle particolari condizioni di salute del medesimo.

CAPITOLO XVIII

SOSPENSIONE DELLA VOTAZIONE ALLE ORE 22 DEL SABATO
 RIPRESA DELLA VOTAZIONE ALLE ORE 7 DELLA DOMENICA
 CHIUSURA DELLA VOTAZIONE ALLE ORE 22 DELLA DOMENICA

§ 84. — Operazioni di votazione sino alle ore 22 del sabato. — Sospensione della votazione e rinvio alle ore 7 della domenica.

Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 22 del giorno di sabato (art. 1, comma 1, lettera a, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26). Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti elettori nei locali del seggio, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui i loro nomi sono stati annotati.

Qualora si siano formate, fuori dai locali del seggio, lunghe file di elettori in attesa di poter votare, il presidente disporrà, se necessario, che sia la Forza pubblica a regolare l'afflusso degli elettori presentatisi presso il seggio o sue pertinenze, per garantire ai medesimi la possibilità di esercitare il proprio diritto di voto.

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente sigilla l'urna che contiene le schede votate e la scatola con le schede autenticate, richiude in un unico plico [Busta n. 3 (Parl. Eur.)] tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti la votazione, il bollo della sezione e le matite utilizzate per esprimere il voto, apponendovi la propria firma e facendovi apporre quelle di almeno due scrutatori e dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione che ne facciano richiesta.

Infine il presidente rinvia la votazione alle ore 7 del giorno successivo, domenica, e, dopo la firma del verbale, fa sfollare la sala e procede alla chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrare.

In proposito si richiama il paragrafo 43 (pagina 40).

§ 85. — Riapertura della votazione alle ore 7 della domenica. — Chiusura della votazione alle ore 22 della domenica.

Alle ore 7 del mattino della domenica il presidente ricostituisce l'ufficio elettorale di sezione (art. 1, comma 1, lettera a, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26).

Constatata l'integrità dei mezzi di sigillatura apposti alle aperture ed agli accessi della sala, nonché dei sigilli apposti all'urna che contiene le schede votate ed alla scatola con le schede autenticate, nonché al plico sigillato contenente gli

atti dell'ufficio [Busta n. 3 (Parl. Eur.)], il presidente apre il plico medesimo, la scatola con le schede autenticate e la fessura dell'urna con le schede votate e fa riprendere le operazioni di votazione.

Tali operazioni devono proseguire sino alle ore 22 dello stesso giorno di domenica. Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nella sala o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota e li ammette a votare nell'ordine in cui i loro nomi sono stati annotati.

Quindi il presidente dichiara chiusa la votazione.

CAPITOLO XIX
LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DA COMPIERE SUBITO
DOPO LA CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

§ 86. — Sgombero del tavolo dell'ufficio elettorale di sezione dalle carte e dagli oggetti non più necessari. — Riscontro del numero dei votanti.

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente, dopo aver sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non più necessari, provvede subito a compiere le operazioni di riscontro della votazione stessa accertando il numero di coloro che hanno votato nella sezione quali risultano dalla lista degli elettori della sezione, con le relative aggiunte e annotazioni in calce, e dalle liste elettorali aggiunte (art. 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361), secondo le modalità previste dai seguenti paragrafi.

In particolare si raccomanda ai presidenti di raccogliere tutte le matite copiative che sono servite per la votazione, di controllare il loro numero e di custodirle personalmente.

§ 87. — Accertamento del numero di coloro che hanno votato nella sezione.

I. — L'ufficio elettorale di sezione determina il numero di coloro che hanno votato nella sezione medesima (art. 16, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 ed art. 67, primo comma, n. 2, del testo unico n. 361).

A tale scopo, il presidente accerta:

1) il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione, autenticate dalla Commissione elettorale circondariale, i quali risultino aver votato. Al riguardo occorre tenere presente che nelle liste, accanto al nome di ciascun elettore la cui scheda sia stata deposta nell'urna, si trova apposta, nell'apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori (art. 58, quarto comma, del testo unico n. 361);

2) il numero degli elettori che hanno votato nella sezione in base a sentenza (art. 47, secondo comma, del testo unico n. 361/1957) o ad attestazione del sindaco di ammissione al voto (art. 32-bis del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, come aggiunto dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40) (1);

(1) — Non devono essere compresi in questo numero gli elettori ammessi a votare con attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella singola consultazione (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299) in quanto gli elettori medesimi risultano già iscritti nelle liste degli elettori della sezione.

3) il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione, risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alle liste degli elettori della sezione medesima (art. 1, comma 4, della legge n. 15/1991);

4) il numero dei componenti dell'ufficio elettorale di sezione, dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione medesima nonché il numero degli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, iscritti in altre sezioni del Comune o in altri Comuni e che hanno votato nella sezione (art. 48 del testo unico n. 361);

5) il numero dei candidati della circoscrizione elettorale per il Parlamento europeo che hanno votato nella sezione, pur essendo iscritti in altre sezioni dello stesso comune oppure in altri comuni (art. 48 del testo unico n. 361);

6) il numero degli elettori appartenenti alle Forze armate o a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che hanno votato nella sezione in base all'art. 49 del testo unico n. 361 e successive modificazioni e che sono stati iscritti nell'apposita lista elettorale aggiunta [modello n. 22 (Parl. Eur.)/m e n. 22 (Parl. Eur.)/f];

7) il numero dei naviganti (marittimi e aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco che hanno votato nella sezione in base all'art. 50 del testo unico anzidetto e che sono stati iscritti nella stessa lista elettorale aggiunta di cui al n. 6;

8) il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali che sono stati ammessi al voto domiciliare indicando, quale loro dimora, un indirizzo di abitazione ricompreso nell'ambito territoriale della sezione e che hanno effettivamente votato (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22).

I votanti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 8 devono risultare dalle annotazioni fatte in calce alla lista sezionale (art. 48, secondo comma, del testo unico n. 361; art. 1, comma 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 15; art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1).

II. — Il numero complessivo dei votanti della sezione risulterà dal totale dei gruppi sopra indicati: esso sarà distinto in maschi e femmine.

III. — Nelle sezioni ospedaliere, nelle sezioni alle quali siano assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, nelle sezioni cui siano assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, nelle sezioni alle quali siano assegnati luoghi di detenzione e di custodia preventiva, per l'accertamento del numero dei votanti dovranno naturalmente essere calcolati anche coloro che siano stati ammessi a votare nel luogo di detenzione o di ricovero ai sensi dell'art. 51 del testo unico n. 361 e degli articoli 8 e 9 della legge n. 136.

Tali elettori risultano dalle iscrizioni fatte dal presidente nella lista degli elettori della sezione o nelle apposite liste elettorali aggiunte.

IV. — Accertato in tal modo il numero complessivo di coloro che hanno votato nella sezione e fattane attestazione nel verbale, si procede a controllare il registro contenente i numeri della tessera elettorale di coloro che hanno votato nella sezione medesima.

L'entità complessiva delle tessere elettorali il cui numero sia stato annotato nel registro:

a) aumentato del numero degli elettori che sono stati ammessi a votare nella sezione in base a sentenza o ad attestazione del sindaco (1),

b) diminuito del numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della propria tessera elettorale, non hanno votato (oppure hanno votato solo per altra consultazione contestualmente in svolgimento),

deve corrispondere al numero complessivo dei votanti risultante dal totale dei suddetti gruppi.

§ 88. — Formazione e spedizione del plico contenente le liste degli elettori della sezione utilizzate per la votazione.

Ultimati gli accertamenti di cui al precedente paragrafo, si procede alla formazione del plico contenente le liste per la votazione utilizzate nella sezione [Busta n. 4 (Parl. Eur.)].

Nel plico devono essere inserite:

a) le normali liste degli elettori della sezione e l'apposita lista elettorale aggiunta dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;

b) le liste elettorali aggiunte [modello n. 22 (Parl. Eur.)/m e n. 22 (Parl. Eur.)/f] in cui è stata presa nota dei militari e dei naviganti (marittimi ed aviatori) che hanno votato nella sezione;

c) per le sezioni ospedaliere, per le sezioni cui siano assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, per le sezioni alle quali siano assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, per le sezioni cui siano assegnati luoghi di detenzione, le liste elettorali aggiunte [modelli 23 (Parl. Eur.)/m e 23 (Parl. Eur.)/f, modelli n. 24 (Parl. Eur.)/m e 24 (Parl. Eur.)/f] in cui sono stati iscritti, a cura del presidente, gli elettori che hanno votato nei luoghi di ricovero o di detenzione, ai sensi dell'art. 51 del testo unico n. 361 e degli articoli 8 e 9 della legge n. 136/1976;

d) i distinti elenchi, predisposti dai comuni, recanti i nominativi degli elettori, iscritti nella sezione o iscritti in altre sezioni, ammessi al voto domiciliare.

(1) —Invece, gli elettori che siano ammessi a votare nella sezione con attestato rilasciato dal sindaco in sostituzione della tessera elettorale ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella singola consultazione (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299) risultano già iscritti nelle liste degli elettori della medesima sezione.

Le liste elettorali di cui alle lettere a), b) e c) devono essere state vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori (art. 67, primo comma, n. 2, del testo unico n. 361).

Sul plico appongono le firme il presidente, almeno due scrutatori e, a loro richiesta, i rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione (art. 67, primo comma, n. 2, del testo unico n. 361).

Il plico viene sigillato e inviato — contemporaneamente a quello contenente le schede avanzate a chiusura della votazione e i registri [Busta n. 5 (Parl. Eur.)] e prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del Comune — al tribunale ovvero alla sezione distaccata del tribunale, che ne rilascia ricevuta (art. 7, primo comma, della legge n. 136).

§ 89. — Controllo delle schede residue. — Formazione dei plichi contenenti le predette schede e i registri con l'annotazione dei numeri delle tessere elettorali dei votanti e relativa spedizione.

I. — L'ufficio elettorale di sezione controlla le schede autenticate rimaste nell'apposita scatola e non utilizzate per la votazione (art. 67, primo comma, n. 3, del testo unico n. 361).

Il numero di queste schede — aumentato del numero delle schede consegnate ad elettori che, dopo averle ricevute, non hanno votato — deve corrispondere al numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione o assegnati alla sezione medesima ai sensi dell'art. 51 del testo unico n. 361, degli articoli 8 e 9 della legge n. 136 e dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, compresi negli elenchi consegnati dal sindaco al presidente della sezione, che non hanno votato.

Effettuato detto controllo, l'ufficio elettorale di sezione procede alla formazione della Busta n. 5 (Parl. Eur.) nella quale devono essere state incluse a loro volta:

a) la Busta n. 5-A (Parl. Eur.), contenente le schede autenticate non utilizzate per la votazione e rimaste nella scatola nonché le schede rimaste non autenticate; i due gruppi di schede dovranno essere confezionati in due distinti pacchetti;

b) la Busta n. 5-B (Parl. Eur.), destinata a contenere i registri (maschile e femminile) con l'annotazione dei numeri delle tessere elettorali degli elettori che hanno votato presso la sezione [ivi compresi i modelli di registri eventualmente utilizzati per la raccolta del voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura (Os./Parl. Eur.) o presenti in luoghi di detenzione (D./Parl. Eur.)] nonché quelli con l'annotazione della presa in consegna e restituzione di telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Il predetto plico [Busta n. 5 (Parl. Eur.)] — unitamente al plico contenente le liste degli elettori della sezione [Busta n. 4 (Parl. Eur.)] e prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio — viene inviato, per il tramite del Comune, al tribunale ovvero alla sezione distaccata del tribunale, che ne rilascia ricevuta (art. 7, primo comma, della legge n. 136).

II. — Le operazioni previste nei due paragrafi precedenti e nel presente paragrafo devono essere eseguite nell'ordine indicato.

Del compimento di ciascuna di esse deve essere fatta menzione nel verbale (art. 67, ultimo comma, del testo unico n. 361).

PARTE QUARTA

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

CAPITOLO XX
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

§ 90. — Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio.

Compiuti i riscontri di cui ai tre paragrafi precedenti e inviati al Comune i relativi plichi per il loro successivo inoltro al tribunale ovvero alla sezione distaccata del tribunale, il presidente estrae a sorte il nome di uno degli scrutatori — escluso quello che svolge le funzioni di vicepresidente — che dovrà estrarre le schede dall'urna; quindi assegna ad un altro scrutatore il compito di registrare, insieme al segretario, i voti che man mano saranno rilevati dalle schede ed al terzo scrutatore quello di deporre la scheda il cui voto è stato spogliato nella relativa scatola.

A norma dell'art. 66, secondo comma, del testo unico n. 361, per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di almeno tre membri dell'ufficio elettorale di sezione; la disposizione deve essere coordinata opportunamente con quelle relative allo scrutinio contenute nell'art. 68 e successive modificazioni.

In base a tali norme, per effettuare lo spoglio delle schede è necessaria la presenza: del presidente o del vicepresidente; dello scrutatore designato con sorteggio, che estrae le schede dall'urna; di un altro scrutatore e del segretario che prendono nota, contemporaneamente ma separatamente, nei due esemplari delle tabelle di scrutinio (1), dei voti di lista e dei voti di preferenza, nonché dell'altro scrutatore che pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, insieme a quelle già scrutinate.

Pertanto, durante lo scrutinio, dovranno essere presenti almeno cinque membri dell'ufficio elettorale di sezione cioè il presidente o il vicepresidente, almeno tre scrutatori e il segretario.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione nonché gli elettori della sezione.

Nella sala possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le persone indicate nel paragrafo 33 (pagina 34).

(1) — Il numero del modello delle tabelle di scrutinio varia a seconda della circoscrizione elettorale: modello n. 25 (Parl. Eur.) per la I circoscrizione; modello n. 26 (Parl. Eur.) per la II circoscrizione; modello n. 27 (Parl. Eur.) per la III circoscrizione; modello n. 28 (Parl. Eur.) per la IV circoscrizione; modello n. 29 (Parl. Eur.) per la V circoscrizione.

CAPITOLO XXI
TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI
DI SCRUTINIO

§ 91. — Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio.

Le operazioni di scrutinio dell'ufficio elettorale di sezione debbono aver inizio appena sono state completate le operazioni di riscontro illustrate nei quattro paragrafi precedenti e debbono svolgersi senza alcuna interruzione per essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio (art. 16, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18).

§ 92. — Sospensione delle operazioni di scrutinio eventualmente non completate entro 12 ore dal loro inizio.

Se per qualsiasi motivo le operazioni di scrutinio per l'elezione del Parlamento europeo non possano essere compiute entro il predetto termine delle 12 ore dal loro inizio, il presidente deve sospenderle (art. 73, secondo comma, del testo unico n. 361) ed applicare le disposizioni qui di seguito descritte.

Al fine di permettere agli Uffici elettorali provinciali di completare le operazioni di scrutinio eventualmente non compiute dalle sezioni, utilizzando le stesse tabelle di scrutinio usate dai seggi, si raccomanda di registrare con un segno più marcato o con matita colorata l'ultimo voto spogliato.

In tal caso, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione deve procedere alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate nonché della scatola nella quale sono state riposte le schede spogliate. Sull'urna e sulla scatola devono essere apposti cartelli sui quali devono essere indicati il Comune, la sezione, la scritta: «Schede non spogliate».

Il presidente, quindi, raccoglie in un plico tutti gli altri documenti relativi alle operazioni sospese.

Sul plico sono apposti le indicazioni già prescritte per l'urna e per la scatola nonché il bollo della sezione, le firme del presidente, quelle di almeno due scrutatori, il sigillo o le firme dei rappresentanti presso la sezione che lo richiedano.

Il presidente, prima di chiudere il verbale, attesta nel medesimo i risultati delle operazioni di scrutinio compiute.

Un esemplare del verbale, con l'urna, la scatola e il plico anzidetto, sarà recapitato, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del Comune, il quale provvederà al sollecito inoltro alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione per la consegna all'Ufficio elettorale provinciale (art. 73 del testo unico n. 361 ed art. 7 della legge n. 136).

CAPITOLO XXII OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 93. — Inizio dello scrutinio.

Il presidente — prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio — dovrà agitare, senza aprirla, l'urna contenente le schede votate affinché le schede stesse possano mescolarsi.

Dopo di che il presidente collocherà nuovamente l'urna sul tavolo, l'aprirà e procederà alle operazioni di spoglio.

§ 94. — Spoglio e registrazione dei voti.

I. — Per il procedimento di spoglio si osservano le norme dell'art. 68 del testo unico n. 361 e successive modificazioni e le seguenti istruzioni ministeriali.

II. — Lo scrutatore designato con sorteggio estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda, la apre e la consegna al presidente aperta.

III. — Il presidente enuncia ad alta voce il contrassegno di lista e, se occorre, il numero progressivo della lista alla quale l'elettore ha dato il voto e dichiara se la scheda contiene o meno voti di preferenza.

Se la scheda non contiene voti di preferenza, egli traccia direttamente (o a mezzo di uno scrutatore, che sarà stato preventivamente designato dallo stesso presidente) un segno ben visibile sul numero contenuto nel riquadro A, relativo alla lista votata, dei Prospetti di riscontro [modello n. 30 (Parl. Eur.)] e passa la scheda ad un altro scrutatore il quale, insieme al segretario, prende nota, nelle tabelle di scrutinio (1), del numero di voti raggiunti di volta in volta da ciascuna lista.

Se la scheda contiene uno o più voti di preferenza, il presidente (ovvero lo scrutatore designato) tratterà analogo segno sul numero contenuto nel riquadro B, relativo alla lista votata, dei Prospetti di riscontro [modello n. 30 (Parl. Eur.)].

IV. — Subito dopo e senza soluzione di continuità il presidente legge ad alta voce il cognome o il nome e cognome dei candidati ai quali l'elettore ha attribuito la preferenza e passa la scheda ad un altro scrutatore che, insieme al

(1) — Il numero del modello delle tabelle di scrutinio varia a seconda della circoscrizione elettorale: modello n. 25 (Parl. Eur.) per la I circoscrizione; modello n. 26 (Parl. Eur.) per la II circoscrizione; modello n. 27 (Parl. Eur.) per la III circoscrizione; modello n. 28 (Parl. Eur.) per la IV circoscrizione; modello n. 29 (Parl. Eur.) per la V circoscrizione.

segretario, prende nota, nelle tabelle di scrutinio, del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascuna lista nonché da ciascun candidato in base alle preferenze riportate.

Il segretario proclama ad alta voce i voti riportati da ciascuna lista e i voti di preferenza di ciascun candidato.

Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate, curando di tenere ben distinte le schede che non contengono voti di preferenza da quelle che invece contengono espressioni preferenziali.

V. — Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, nel retro della stessa viene subito impresso, a cura del presidente, il timbro della sezione.

VI. — Solo quando la scheda scrutinata è stata riposta nella predetta scatola, è consentito estrarre dall'urna un'altra scheda da scrutinare. Si rammenta, infatti, che l'art. 68, quarto comma, del testo unico n. 361/1957 stabilisce espressamente che "è vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto".

La vigente normativa, pertanto, non consente l'estrazione contemporanea dall'urna di più schede ed un provvisorio accantonamento di una di esse o di più gruppi di esse per un successivo spoglio e riesame.

La violazione delle anzidette prescrizioni comporta la pena della reclusione da 3 a 6 mesi (art. 104, terzo comma, del testo unico n. 361/1957).

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio (art. 68, comma 6, del testo unico n. 361).

Si richiama quindi la particolare attenzione dei presidenti di seggio sulla scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti istruzioni e in special modo sull'ordine con il quale le operazioni di spoglio e registrazione dei voti contenuti in ciascuna scheda devono essere compiute.

VII. — Per agevolare i compiti del seggio nel verbalizzare i risultati delle operazioni di spoglio, nel verbale è stato riportato un gruppo di paragrafi che riflette l'ordine di dette operazioni.

§ 95. — Sistema elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Per comprendere il procedimento da seguire nello scrutinio è opportuno premettere alcune nozioni generali.

L'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si effettua, nelle cinque circoscrizioni elettorali, a scrutinio di lista. Le operazioni di calcolo per il riparto dei seggi tra le varie liste sono attribuite agli Uffici elettorali circoscrizionali e all'Ufficio elettorale nazionale, mentre le operazioni relative alla proclamazione degli eletti sono di competenza esclusiva dei primi. Gli uffici elettorali di sezione, quindi, debbono raccogliere e registrare con la

massima precisione gli elementi che dovranno servire di base a detti calcoli cioè i voti di lista e i voti di preferenza.

Considerate le particolari caratteristiche tecniche del sistema elettorale, si richiede la massima diligenza e precisione nel registrare i voti. Principio fondamentale di tutti i sistemi elettorali basati sullo scrutinio di lista è che una scheda valida rappresenta un voto di lista valido.

Di conseguenza il numero totale dei voti di lista validi della sezione deve corrispondere, in ogni caso, al numero totale delle schede valide.

L'espressione del voto di lista è regolata, sostanzialmente, dall'art. 58, secondo comma, del testo unico n. 361 (pagina 126): pertanto ciascun elettore ha diritto di manifestare il voto di lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene (paragrafo 48 pagina 44).

§ 96. — Casi di nullità. – Schede bianche.

Per quanto concerne la valutazione dei voti contenuti nelle schede, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sull'art. 69 del testo unico n. 361, il quale stabilisce che la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore.

Nel corso dello scrutinio, possono verificarsi, con riferimento alle schede man mano spogliate, due diverse specie di nullità, di cui una totale e l'altra parziale, come evidenziato nel verbale dell'ufficio di sezione:

- 1) schede nulle;
- 2) schede contenenti voti di preferenza nulli.

1) **Schede nulle.** — Si ha la nullità totale della scheda, ai sensi dell'art. 70 del T.U. n. 361, nei seguenti casi:

a) quando la scheda – tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto — presenti, però, scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) quando la scheda – tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – non sia però conforme al modello di cui all'art. 15 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e alle tabelle B e C allegate alla stessa legge, oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore ai sensi dell'art. 45, terzo e quarto comma, del T.U. n. 361/1957;

c) quando la volontà dell'elettore si sia manifestata in modo non univoco e non sussiste quindi alcuna possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta.

Si supponga, ad esempio, che l'elettore abbia tracciato un segno su due o più contrassegni contigui o due o più segni su diversi contrassegni ed abbia indicato preferenze per candidati di ognuna delle liste votate o non abbia espresso alcuna preferenza.

I segni che possono invalidare la scheda sono comunque soltanto quelli apposti dall'elettore: sono quindi esclusi i segni tipografici o di altro genere.

2) **Schede contenenti voti di preferenza nulli.** — I casi di nullità del voto di preferenza erano tassativamente e chiaramente indicati dagli artt. 59, 60 e 61 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati n. 361/1957. Successivamente, però, l'art. 59 è stato integralmente sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, mentre gli artt. 60 e 61 sono stati abrogati, rispettivamente, dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 ed a seguito del referendum del 9 giugno 1991. Nel sistema di elezione della Camera dei deputati, infatti, non è più stata prevista la possibilità di esprimere voti di preferenza. Il citato articolo 60 è peraltro riportato in nota alla pag. 127, potendosene ricavare principi interpretativi tuttora applicabili.

Invece, l'espressione del voto di preferenza non può comunque essere effettuata attraverso l'indicazione del numero, in quanto tale modalità è stata espressamente abrogata dalla volontà popolare referendaria ed è quindi esclusa come principio dall'ordinamento. Pertanto, l'elettore dovrà sempre esprimere il voto di preferenza scrivendo il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito.

Occorre inoltre dare la più ampia applicazione al principio sancito dall'art. 69 del T.U. 361, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogni qual volta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore: ciò comporta che debba essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto.

Si ribadisce, anche ai fini della validità e univocità del voto di preferenza, che i segni che possono invalidare la scheda o le espressioni di voto in essa contenuti sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

Nei medesimi sensi di ammissibilità della validità del voto laddove la volontà dell'elettore sia agevolmente desumibile, può altresì richiamarsi la disposizione dell'art. 60-bis del medesimo T.U. ("se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo"), riportata in nota a pag. 127, sebbene pure in questo caso si tratti di un articolo abrogato in quanto, come già detto, il sistema di elezione della Camera dei deputati non prevede più la possibilità di esprimere voti di preferenza.

E' di particolare rilevanza tenere presente la norma, basata sui principi generali del sistema proporzionale col metodo delle liste concorrenti, secondo la quale le fattispecie di nullità della scheda (e quindi del voto di lista) di cui al punto 1) determinano, *in ogni caso*, la nullità dei voti di preferenza eventualmente espressi nella scheda stessa.

Invece la nullità dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni sui medesimi non importano necessariamente la nullità della scheda, la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del voto di lista.

Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del bollo e della firma, non portano alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura.

Tali schede, come già detto, devono essere, al momento stesso dello scrutinio, bollate sul retro con il timbro della sezione.

Del numero delle schede bianche, delle schede nulle e dei voti di lista e di preferenza dichiarati nulli deve essere presa nota nel verbale.

Le schede bianche, le schede nulle e i voti di lista o di preferenza nulli vanno registrati, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti.

Le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti di preferenza nulli devono essere di volta in volta vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori ed incluse nella Busta n. 8-D (Parl. Eur.) per essere allegate al verbale.

§ 97. — Voti contestati.

Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda o di qualche voto di lista o di preferenza.

Anche con riguardo a tali voti — tenuto conto del principio sancito dall'art. 69 del testo unico n. 361, secondo il quale la validità dei voti deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore, ed in considerazione del fatto che le cause di nullità sono state ben delimitate dal successivo art. 70 — si ritiene che le contestazioni debbano ridursi a pochi casi.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide il presidente del seggio sentiti gli scrutatori (art. 71, primo comma, n. 2, del testo unico n. 361): è rimesso, quindi, alla capacità ed alla sagacia del presidente il compito di ridimensionare ogni eventuale tentativo, da parte di chiunque, di sollevare incidenti o contestazioni senza fondato motivo per turbare l'andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non è per lui vincolante (paragrafi 11 e 12 a pagina 13).

Nel verbale deve essere indicato il numero complessivo delle schede che contengono voti contestati e non assegnati per le liste.

Inoltre, per ogni scheda contestata, sia che venga assegnata sia che non venga assegnata, deve essere indicata la lista il cui voto viene contestato ed il motivo della contestazione nonché la decisione presa dal presidente.

Parimenti, qualora la contestazione abbia ad oggetto i voti di preferenza, per ogni scheda contestata, assegnata o non assegnata, deve essere indicato il candidato il cui voto viene contestato ed il motivo della contestazione nonché la decisione presa dal presidente.

Le decisioni del presidente hanno carattere provvisorio, in quanto i voti contestati e provvisoriamente non assegnati dal presidente di seggio vengono ripresi in esame dall'Ufficio elettorale provinciale il quale decide sull'assegnazione o meno dei voti stessi.

Le schede corrispondenti ai voti di lista o di preferenza contestati debbono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori e, raggruppate a seconda dei motivi di contestazione, vanno incluse, quelle contenenti voti provvisoriamente assegnati, nella Busta n. 8-B (Parl. Eur.) e quelle contenenti voti provvisoriamente non assegnati, nella Busta n. 8-C (Parl. Eur.).

§ 98. — Operazioni di controllo dello spoglio.

Ultimato lo scrutinio, cioè dopo che nell'urna non sia più rimasta alcuna scheda da estrarre, il presidente toglie dalla scatola tutte le schede spogliate e le conta, tenendo distinte le schede che non contengono voti di preferenza da quelle che contengono voti di preferenza.

Successivamente, il presidente:

— conta le schede che durante lo scrutinio sono state poste da parte perché contenenti voti contestati, provvisoriamente assegnati o non, le schede nulle e le schede bianche e verifica se il totale di tutte queste schede, più quelle contenenti voti validi, corrisponde al totale risultante dalle tabelle di scrutinio:

— accerta, per ogni singola lista, che il totale delle schede contenenti voti di preferenza e di quelle non contenenti voti di preferenza, riportato nei Prospetti di riscontro [modello n. 30 (Parl. Eur.)], corrisponda a quello registrato, per la corrispondente lista, nelle tabelle di scrutinio;

— verifica che il numero massimo dei voti di preferenza riportato, per ciascuna lista, dai singoli candidati non sia superiore al numero delle schede contenenti espressioni preferenziali, registrato per la corrispondente lista nei Prospetti di riscontro [modello n. 30 (Parl. Eur.)];

— accerta che il totale complessivo dei voti di preferenza riportati da tutti i candidati di tutte le liste non sia superiore al totale complessivo dei voti

di preferenza esprimibili nella sezione, che si ottiene moltiplicando il numero totale delle schede contenenti voti di preferenza (da rilevarsi dai Prospetti di riscontro) per il numero massimo dei voti di preferenza che possono essere manifestati nella sezione stessa.

§ 99. — Rispondenza numerica tra le schede spogliate, il numero di coloro che hanno votato nella sezione e il numero degli elettori iscritti.

I. — A norma dell'art. 68, comma 7, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato nella sezione. In particolare, il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, con il numero dei votanti, con il numero dei voti validi assegnati, con il numero delle schede bianche, con il numero delle schede nulle e con il numero delle schede contenenti voti contestati.

II. — Il presidente, dopo aver effettuato lo spoglio delle schede e compiuto il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio, compie le seguenti operazioni per accertare le relative rispondenze numeriche:

a) controlla che il numero delle schede spogliate sia uguale al numero dei votanti già accertato nonché al totale delle schede valide (voti di lista validi e voti contestati e provvisoriamente assegnati), più le schede bianche, più le schede nulle, più le schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati;

b) determina la somma risultante dal numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione più il numero degli elettori non iscritti nella sezione e che siano stati ammessi a votare nella sezione stessa a norma dell'art. 47, secondo comma, del testo unico n. 361/1957, dell'art. 3 della legge n. 40/1979, degli articoli 48, 49, 50 e 52 dello stesso testo unico n. 361/1957, dell'art. 9 della legge n. 136/1976, dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 e dell'art. 1 del decreto-legge n. 1/2006.

Da questa somma, sottrae quella risultante dal numero degli elettori, iscritti nelle liste, che non si siano presentati a votare, più gli elettori allontanati dalla cabina che non si siano ripresentati a votare, più gli elettori che abbiano restituito la scheda senza il bollo o senza la firma dello scrutatore o che non abbiano restituito la scheda, più gli elettori esclusi dal voto perché si sono rifiutati di recarsi nella cabina.

La differenza così ottenuta deve concordare con il numero complessivo dei votanti indicato alla precedente lettera a);

c) determina quante schede sono state autenticate al principio delle operazioni e poste nell'urna; quante schede sono state immesse successivamente nell'urna medesima in sostituzione di altre deteriorate, o di altre ritirate ad elettori allontanati dalla cabina ed annullate, o di schede consegnate agli elettori

non iscritti nelle liste della sezione ma ammessi a votare nella sezione medesima a norma dell'articolo 47, secondo comma, del testo unico n. 361/1957, dell'art. 3 della legge n. 40/1979, degli articoli 48, 49, 50 e 52 del testo unico n. 361/1957, dell'art. 9 della legge n. 136/1976 e dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, non compresi nell'elenco consegnato dal sindaco al presidente del seggio.

Effettua il totale di tutte queste schede e da questo totale sottrae quello risultante dalla somma delle schede rimaste nella scatola, delle schede restituite da elettori allontanati dalle cabine ed annullate, delle schede ritirate agli elettori rifiutatisi di recarsi nella cabina, delle schede non restituite, delle schede deteriorate e delle schede restituite senza il bollo o la firma dello scrutatore.

La differenza deve corrispondere al numero complessivo delle schede spogliate indicato nella precedente lettera a).

III. — Le operazioni previste nel precedente e nel presente paragrafo devono essere eseguite nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale (art. 68, ultimo comma, del testo unico n. 361).

§ 100. — Risultato dello scrutinio. — Pubblica lettura ed espressa attestazione e certificazione nel verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

I. — Ultimate le operazioni di controllo dello spoglio descritte nei paragrafi precedenti, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, a norma dell'art. 68, comma 7, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni:

- a) verifica la congruità dei dati sopra indicati;
- b) dichiara il risultato dello scrutinio della sezione dandone pubblica lettura nella sala dell'ufficio elettorale di sezione (art. 68, comma 7, secondo periodo, ed art. 75, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361);
- c) ne fa espressa attestazione e certificazione nel verbale [modello n. 15 (Parl. Eur.)] (art. 68, comma 7, ed art. 75, primo comma, citati).

101. — Invio dell'estratto del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione con i risultati della votazione e dello scrutinio.

Dopo aver certificato nel verbale il risultato dello scrutinio, il presidente compila un estratto del verbale della sezione per la parte che riguarda il risultato della votazione e dello scrutinio [modello 16 (Parl. Eur.)] e lo rimette, incluso nella Busta n. 6 (Parl. Eur.), al sindaco del Comune per il successivo inoltro alla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo.

§ 102. — Chiusura del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione. — Formazione dei plichi contenenti il verbale e gli atti dello scrutinio.

Terminate le operazioni relative allo scrutinio di cui ai paragrafi precedenti, il presidente chiude il verbale e forma i plichi per inviare agli uffici competenti gli atti e i documenti della votazione e dello scrutinio stesso.

Pertanto il presidente:

1) chiude tutte le schede valide nella Busta n. 7 (Parl. Eur.) tenendo distinte, con apposita fascetta, quelle che contengono l'espressione di voti di preferenza da quelle che non contengono espressioni preferenziali e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero).

Sulla busta vengono apposti l'indicazione della sezione, il sigillo con il bollo della sezione, le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti delle liste dei candidati che ne facciano richiesta.

Oltre alle schede valide, nella busta viene incluso anche un estratto del verbale relativo alla formazione di detto plico.

Il plico verrà recapitato, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, al sindaco del Comune, il quale provvederà al successivo inoltro al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale (art. 7, ultimo comma, della legge n. 136);

2) include:

a) nella Busta n. 8-B (Parl. Eur.) le schede corrispondenti a voti contestati e provvisoriamente assegnati e le carte relative;

b) nella Busta n. 8-C (Parl. Eur.) le schede corrispondenti a voti contestati e provvisoriamente non assegnati e le carte relative;

3) riunisce le anzidette Buste n. 8-B (Parl. Eur.) e n. 8-C (Parl. Eur.) nella Busta n. 8-A (Parl. Eur.) con una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) e tutte le carte relative alle proteste e ai reclami in ordine alle operazioni della sezione;

4) include nella Busta n. 8-D (Parl. Eur.) le schede bianche e le schede nulle;

5) raccoglie, infine, nella Busta n. 8-E (Parl. Eur.) le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo o senza firma dello scrutatore oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto.

La Busta n. 8-A (Parl. Eur.), confezionata come descritto nel n. 3 di questo paragrafo, e le Buste n. 8-D (Parl. Eur.) e n. 8-E (Parl. Eur.) vengono incluse nella Busta n. 8 (Eur.) destinata a contenere un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati nonché una copia dei Prospetti di riscontro [modello 30 (Parl. Eur.)] debitamente sottoscritta dai componenti del seggio e munita del bollo della sezione.

Il plico dovrà essere consegnato dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del Comune, il quale provvederà al sollecito inoltro al tribunale nella cui circoscrizione si trova la sezione, per la consegna all'Ufficio elettorale provinciale.

L'altro esemplare del verbale e la seconda copia dei Prospetti di riscontro [modello 30 (Parl. Eur.)] munita degli estremi di autenticazione, vengono chiusi in apposito plico [Busta n. 9 (Parl. Eur.)] e depositati, al termine delle operazioni del seggio, nella segreteria del Comune.

Se presso la sezione non si sia resa necessaria la verbalizzazione delle operazioni indicate negli allegati n. 1 e n. 2 del verbale (votazione di elettori ricoverati in luoghi di cura o presenti nei luoghi di detenzione o degli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali ammessi al voto domiciliare; mancato completamento delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore) [modello n. 15 (Parl. Eur.)], il presidente, prima di includere i due esemplari del verbale nelle rispettive buste [Busta n. 8 (Parl. Eur.) e Busta n. 9 (Parl. Eur.)], dovrà provvedere a strappare lungo la linea tratteggiata gli allegati stessi, che potranno essere definitivamente resi inutilizzabili e accantonati.

CAPITOLO XXIII
RICONSEGNA DEL MATERIALE

§ 103. — Persone incaricate di ritirare il materiale.

Completate le operazioni di scrutinio, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione curerà la riconsegna del materiale della sezione al rappresentante del Comune o della Forza pubblica più elevato in grado, in servizio presso la sezione.

Qualora nella sezione si svolgano anche elezioni regionali o amministrative, il presidente rinvia le operazioni del seggio alle ore 14 del lunedì, ora in cui avrà inizio lo scrutinio per le elezioni regionali o amministrative (art. 1, comma 1, lettera m, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito dalla legge 25 marzo 2009, n. 26).

§ 104. — Confezione del plico con il materiale da restituire.

Nell'apposita Busta n. 10 (Parl. Eur.) saranno posti, a cura del presidente e del segretario della sezione, il contenitore con il bollo della sezione (togliendo da esso la bottiglietta d'inchiostro, se è stata aperta per bagnare il tampone inchiostatore, per evitare che, versandosi, deteriori il contenitore ed il timbro stesso), l'eventuale secondo bollo consegnato alle sezioni nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione oppure abbiano dimora elettori ammessi al voto domiciliare, le matite copiative rimaste, le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati nonché una copia del verbale di riconsegna al Comune del materiale della sezione [modello n. 21 (Parl. Eur.)/9].

Il plico, recante le firme del presidente e del segretario, sarà chiuso alla presenza del rappresentante del Comune o, in sua assenza, del rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione e ritirato dall'incaricato del Comune o dal rappresentante della Forza pubblica per essere consegnato subito alla segreteria del Comune.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI PENALI

CAPITOLO XXIV
SANZIONI PENALI

§ 105. — Sanzioni penali previste per i componenti degli uffici elettorali di sezione.

Quantunque nessuna disposizione di legge lo prescriva, sarà opportuno che i presidenti delle sezioni — all'atto della costituzione dell'ufficio elettorale di sezione, nell'esortazione di rito che rivolgeranno ai componenti del seggio affinché svolgano le delicate funzioni ad essi affidate con la dovuta imparzialità e con il necessario zelo — facciano anche un accenno sommario alle sanzioni penali alle quali possono andare incontro i componenti dell'ufficio elettorale di sezione per infrazioni alle norme della legge elettorale.

Gli articoli del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni sui quali verrà richiamata l'attenzione dei membri dei seggi, sono i seguenti: art. 94; art. 100; art. 101; art. 102; art. 103; art. 104; art. 108; art. 111.

§ 106. — Sanzioni penali previste per coloro che turbino comunque le operazioni di votazione e di scrutinio della sezione.

Sanzioni penali sono stabilite inoltre dagli articoli 100, 101, 102, 103, 104 e 109 del testo unico n. 361/1957 a carico di chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio della sezione.

§ 107. — Chi può promuovere l'azione penale.

È compito precipuo del presidente dell'ufficio di sezione rilevare i casi di infrazione alla legge sottoposti a sanzioni penali.

Egli, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 44 del testo unico n. 361, può anche disporre l'espulsione o l'arresto dei membri dell'ufficio e degli elettori e di chiunque altro disturbi il regolare procedimento delle operazioni o commetta reato.

Il presidente, nella sua veste di pubblico ufficiale (art. 40 del testo unico n. 361), ha l'obbligo di inoltrare rapporto per iscritto, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria, di ogni infrazione da chiunque commessa alle norme penali contenute nel cennato testo unico n. 361, della quale venga comunque a conoscenza (art. 331 del codice di procedura penale).

In caso di assenza o di impedimento del presidente dell'ufficio di sezione, i poteri anzidetti sono attribuiti al vicepresidente.

Anche gli scrutatori ed il segretario hanno l'obbligo di rilevare eventuali infrazioni alle norme elettorali che riscontrino durante le operazioni di votazione e di scrutinio e, a seconda che in esse incorrano il presidente o il vicepresidente, ovvero elettori o rappresentanti di lista, dovranno provvedere a promuovere direttamente l'azione penale, richiedendo l'intervento della competente autorità giudiziaria oppure sollecitando il presidente o il vicepresidente a promuovere tale azione.

Il medesimo obbligo compete agli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate incaricati di prestare servizio d'ordine pubblico presso le sezioni.

Infine, qualunque elettore che si trovi presente nella sala della votazione e rilevi eventuali infrazioni od irregolarità nelle operazioni di votazione, potrà procedere alla relativa denuncia.

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
RELATIVE ALLE OPERAZIONI
DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

I.
NORME PER L'ELEZIONE
DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL'ITALIA

LEGGE 24 gennaio 1979, n. 18.

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (stralcio).

LEGGE 24 gennaio 1979, n. 18.

Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1).

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 30 maggio 1979)

(*Omissis*)

**TITOLO IV
VOTAZIONE**

Art. 14.

1. L'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, non più di tre preferenze (2).

2. Una sola preferenza può essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'articolo 12.

Art. 15.

1. Le schede, di colore diverso per ciascuna circoscrizione, debbono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle allegate tabelle B e C (3), e debbono riprodurre in fac-simile i contrassegni di tutte le liste ammesse secondo il numero progressivo attribuito dall'ufficio elettorale circoscrizionale. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 (4).

2. Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.

Art. 16.

1. (*Omissis*). (5)

2. (*Omissis*).

(1) — Titolo così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a, della legge 27 marzo 2004, n. 78 (Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio).

(2) — Il primo comma dell'art. 14 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 8 aprile 2004, n. 90 (Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004).

(3) — Pagine 108 e 109.

(4) Capoverso aggiunto dall'art. 1-bis, comma 1, della legge 25 marzo 2009, n. 26, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3.

(5) — L'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, ha stabilito che la votazione si svolge il giorno di sabato dalle ore 15 alle ore 22 e il giorno di domenica dalle ore 7 alle ore 22.

3. Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; quindi dà immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio, che debbono svolgersi senza interruzioni ed essere portate a termine entro 12 ore dal loro inizio.

TITOLO V SCRUTINIO

Art. 17.

1. Compiute le operazioni di cui al primo comma dell'articolo 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede ad inviare al sindaco del comune, per il successivo inoltro all'ufficio elettorale provinciale, il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e documenti di cui al terzo comma dell'articolo 72 del testo unico suddetto, nonché, qualora non siano state completate nei termini le operazioni di scrutinio, la cassetta, l'urna, i plichi e gli altri documenti di cui all'articolo 73 del citato testo unico.

(Omissis)

Art. 51.

1. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Tabella A (6)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Circoscrizioni	Capoluogo della Circoscrizione
I - <i>Italia nord-occidentale</i> (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia).....	Milano
II - <i>Italia nord-orientale</i> (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna).....	Venezia
III - <i>Italia centrale</i> (Toscana - Umbria - Marche - Lazio).....	Roma
IV - <i>Italia meridionale</i> (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	Napoli
V - <i>Italia insulare</i> (Sicilia - Sardegna).....	Palermo

(6) - Tabella così sostituita dalla tabella A allegata alla legge 9 aprile 1984, n. 61 (Disposizioni tecniche concernenti l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).

Tabella C (8)

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO
PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA (data dell'elezione)	CIRCOSCRIZIONE (regioni)	SCHEDA PER LA VOTAZIONE	TIMBRO
FIRMA DELLO SCRUTATORE			

(8) – Tabella così sostituita prima dalla legge 9 aprile 1984, n. 61, e successivamente dall'art. 5 della legge 8 aprile 2004, n. 90.

II.
NORME PER L'ELEZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
(applicabili all'elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia a norma dell'art. 51
della legge 24 gennaio 1979, n. 18)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361.
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati (stralcio).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361.

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 3 giugno 1957)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 50 della legge 16 maggio 1956, n. 493;
 Udito il parere del Consiglio di Stato;
 Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;

DECRETA:

È approvato l'unito testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, composto di 121 articoli, vistato dal Ministro Segretario di Stato per l'interno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1957

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

(Omissis)

TITOLO III DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

(Omissis)

Art. 25 (1)

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione (2), i delegati di cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna

(1) — Articolo modificato dall'art. 1, primo comma, lettera o), della legge n. 136 del 1976; dall'art. 1, comma 1, lettera l), nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, dall'art. 6, comma 10, della legge n. 270 del 2005, che, in particolare, ne ha modificato i commi primo e ultimo.

(2) — Per quanto riguarda i soggetti competenti e le modalità di autenticazione delle firme, si veda l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pag. 161]

sezione ed all'ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria della corte d'appello o del tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

Art. 26 (3)

1. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

2. Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

(Omissis)

Art. 30 (4)

1. Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

(3) — Articolo così modificato, al comma 1, prima, dall'art. 1, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 11, della legge n. 270 del 2005.

(4) — Articolo modificato, prima, dall'art. 1, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 12, della legge n. 270 del 2005.

- 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale circondariale (5), e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
- 3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'articolo 51;
- 4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- 5) i verbali di nomina degli scrutatori;
- 6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'articolo 25, secondo comma;
- 7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 8) un'urna del tipo descritto nell'articolo 32;
- 9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autentiche da consegnare agli elettori;
- 10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.

(Omissis)

Art. 32 (6)

1. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella *D*, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'Interno.

2. Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'Interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

3. Il Ministro dell'Interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla tabella *D* allegata al presente testo unico (7).

(Omissis)

Art. 35

1. La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal presidente della corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno

(5) — La parola: "circondariale" deve intendersi sostituire quella di "mandamentale" a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni mandamentali — Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

(6) — Articolo così modificato, mediante sostituzione dei commi secondo e terzo, dall'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (*Determinazione degli onorari dei componenti degli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione*).

(7) — Si veda, in proposito, il decreto del Ministro dell'Interno 16 maggio 1980 (*Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali*).

precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38.

2. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

3. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello, è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale (8).

4. Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il presidente della corte d'appello trasmette ad ogni comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

5. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

6. Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

Art. 36

(Abrogato). (9)

Art. 37

(Abrogato). (10)

(8) — Le norme richiamate al terzo comma dell'art. 35 del presente testo unico erano contenute nel decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'Interno 30 ottobre 1979 (*Norme per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale in attuazione dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 20 del decreto del presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*).

La disciplina relativa alla istituzione e alla tenuta dell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale è peraltro ora contenuta nell'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pag. 159].

(9) — Articolo, già relativo alla nomina degli scrutatori, abrogato dall'art. 8, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95.

(10) — Articolo, già relativo alla scelta del segretario dell'ufficio di sezione, abrogato dall'art. 8, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95. Per la nomina del segretario del seggio si veda l'art. 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53, che si riporta di seguito:

“Art. 2. — Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado”.

Art. 38

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età (11);
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 39

(Abrogato). (12)

Art. 40 (13)

1. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

3. Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 41 (14)

1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

(11) — La causa ostativa all'espletamento delle funzioni di componente di seggio elettorale, consistente nel superamento dei settanta anni di età, è da ritenere non più operante nei confronti degli scrutatori, per il principio della successione delle leggi nel tempo; infatti, l'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, che in origine, nell'istituire l'albo a sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, ne subordinava l'inclusione al possesso, tra l'altro, del requisito del non superamento del settantesimo anno di età, è stato successivamente "novellato" e sostituito ai sensi dell'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, con l'introduzione di un unico albo a domanda delle persone idonee al precitato ufficio e con l'eliminazione, tra i requisiti di iscrizione, del limite massimo di età.

(12) — Articolo abrogato dall'art. 1 della legge 22 maggio 1970, n. 312 (*Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione*), a sua volta abrogata.

(13) — Articolo modificato, al terzo comma, prima, dall'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, poi, dall'art. 6, comma 13, della legge n. 270 del 2005.

(14) — Articolo modificato, al primo comma, dapprima, dall'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 14, della legge n. 270 del 2005.

2. Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38.

TITOLO IV DELLA VOTAZIONE

Art. 42 (15)

1. La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.

2. La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

4. Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti.

5. Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di *bandicap*. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.

6. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

7. L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

Art. 43

1. Salvo le eccezioni previste dagli artt. 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.

2. È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

(15) — Articolo modificato, ai commi quarto e settimo, dapprima, dall'art. 2, comma 1, lettera *a*), nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 15, della legge n. 270 del 2005; al comma quinto, mediante sostituzione del comma medesimo, dall'art. 2, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62.

Art. 44

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

3. Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.

4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

5. Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

6. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

7. Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

8. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

Art. 45 (16)

1. Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

(16) — Articolo modificato, con l'inserimento dell'attuale quarto comma, dall'art. 3, comma 1, lettera *a*), della legge n. 277 del 1993; con l'aggiunta dell'ottavo comma, dall'art. 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 534 del 1993; con la sostituzione del nono e ultimo comma, dall'art. 1, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62; con l'abrogazione, infine, del medesimo ottavo comma, dall'art. 6, comma 16, della legge n. 270 del 2005.

3. Lo scrutatore [scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed] (17) appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

4. Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

5. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

6. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

7. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'articolo 30.

8. *Abrogato.*

9. Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica.

Art. 46 (18)

1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.

2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma.

3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 47

1. Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 48, 49, 50 e 51.

2. Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione (19).

(17) — Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate. Infatti, l'appendice sulle schede di votazione - già espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136 del 1976 - non è stata più prevista nei modelli di scheda di voto.

(18) — Articolo, già sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera c), della legge n. 277 del 1993, ulteriormente modificato, mediante sostituzione del primo comma, dall'art. 1, comma 2, della legge n. 62 del 2002.

(19) — Si vedano anche il secondo e il terzo comma dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (*Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti*) [pag. 163], nonché l'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*) [pag. 166]. Si veda, altresì, l'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 (*Modifiche alle norme sull'elettorato attivo*), riportato a pag. 149.

Art. 48 (20)

1. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione [del certificato elettorale], nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori della circoscrizione. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando [il certificato elettorale]. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione [del certificato elettorale] (21).

2. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 49 (22)

1. I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia (23) ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune, in cui si trovano per causa di servizio.

2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione [del certificato elettorale] (24), e sono iscritti in una lista aggiunta.

(20) — Articolo modificato, al primo comma, dapprima, dall'art. 7, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271; poi, dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, dall'art. 6, comma 17, della legge n. 270 del 2005.

(21) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole: "certificato elettorale", contenute nel testo del presente comma, devono intendersi sostituite dalle parole: "tessera elettorale".

(22) — Articolo, già modificato dall'art. 1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1981, n. 349, ulteriormente modificato, mediante sostituzione del primo comma, dall'art. 8, comma 1, della legge n. 271 del 1991.

(23) — Si riporta, qui di seguito, l'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*):

"Art. 16 (*Forze di polizia*) -

1. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della Guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

3. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso".

(24) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole: "certificato elettorale", contenute nel testo del presente comma, devono intendersi sostituite dalle parole: "tessera elettorale".

3. È vietato ad essi di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.
4. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

Art. 50 (25)

1. I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel comune ove si trovano.

2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione [del certificato elettorale], corredato dai seguenti documenti:

a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;

b) certificato del sindaco del comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune che ha rilasciato [il certificato elettorale], della volontà espressa dall'elettore di votare nel comune in cui si trova per causa di imbarco.

3. I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

4. I sindaci dei comuni che hanno rilasciato [i certificati elettorali], sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.

Art. 51

1. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato [e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione] (26), risultanti [dal certificato elettorale]

(25) — Articolo così modificato dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge 25 maggio 1993, n. 160 (*Conversione in legge del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97 ed ulteriori disposizioni in materia elettorale*). Inoltre, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, tutti i riferimenti al certificato elettorale, contenuti nel testo del presente articolo, devono intendersi fatti alla tessera elettorale.

(26) — La necessità di inserire nella dichiarazione anche il numero di iscrizione nella lista sezionale deve ritenersi non più attuale, atteso che, tra l'altro, il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, non prevede l'indicazione di tale numero all'interno della tessera elettorale.

(27), deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'articolo 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera *a*).

Art. 52 (28)

1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di 500.

2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione [annuale] (29) delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

3. Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Art. 53 (30) – (31)

1. Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

2. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

(27) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole: "certificato elettorale" devono intendersi sostituite dalle parole: "tessera elettorale".

(28) — Si veda anche l'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, riportato a pag 147.

(29) — A norma dell'art. 7 del testo unico sull'elettorato attivo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, l'aggiornamento delle liste elettorali si effettua, ora, a mezzo di due revisioni semestrali.

(30) — Articolo modificato, al primo comma, dapprima, dall'art. 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 e, successivamente, dall'art. 6, comma 18, della legge n. 270 del 2005.

(31) — Si veda anche l'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, riportato a pag 147.

3. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Art. 54

(*Abrogato*). (32)

Art. 55 (33) – (34)

1. Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto.

2. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analogia gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica.

3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. [Sul suo certificato elettorale] è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito (35).

4. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori [il certificato elettorale], per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

5. L'accompagnatore consegna [il certificato] dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

(32) — Articolo, che disciplinava l'ammissione al voto dei ricoverati nel luogo di cura, abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

(33) — Al presente articolo, il primo comma è stato sostituito dall'art. 21 della legge 27 dicembre 2001, n. 459; il secondo comma è stato modificato, con l'inserimento delle parole "in un qualsiasi comune della Repubblica", dall'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17; il settimo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, della stessa legge 5 febbraio 2003, n. 17.

(34) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, tutti i riferimenti al certificato elettorale, contenuti nel testo del presente articolo, devono intendersi fatti alla tessera elettorale.

(35) — L'art. 11 (*Annotazione del voto assistito*) del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 [pag. 176] stabilisce che l'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'art. 55, terzo comma, del presente testo unico, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

6. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

7. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni (36).

Art. 56 (37)

1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

Art. 57

1. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale (38), sono indicati gli estremi del documento.

2. Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:

a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;

b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare;

c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia.

(36) — A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), con contestuale abrogazione della legge n. 675/1996 citata nel testo.

(37) — Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271.

(38) — Le parole: "Commissione elettorale circondariale" devono intendersi così sostituite dall'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali mandamentali. - Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

3. In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

4. Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 104.

5. L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

6. In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 66.

Art. 58 (39) (40)

1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa (41).

2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla [inumidendone la parte gommata]. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

3. Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, [e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata] e pone la scheda stessa nell'urna.

(39) — Articolo modificato, al secondo comma, dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200 (emanato a seguito di consultazione referendaria) e dall'art 3, comma 1, lettera *d*), della legge n. 277 del 1993; al primo e al secondo comma, dall'art. 2, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo n. 534 del 1993, che aveva altresì aggiunto il sesto comma; al secondo comma, dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito dalla legge 8 luglio 1996, n. 368; al primo comma, dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299; ai commi primo e secondo, dall'art. 1, comma 10, della legge n. 270 del 2005, che ha altresì abrogato il sesto comma; infine, al secondo comma, dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito dalla legge 20 marzo 2006, n. 121.

(40) — Le parole tra parentesi quadra contenute nei commi secondo, terzo e quinto dell'art. 58 devono intendersi abrogate, poiché l'appendice e la gommatura sulle schede di votazione - già espressamente abolite dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136 - non sono state più previste nei modelli di scheda di voto.

(41) — Per gli adempimenti successivi al riconoscimento dell'elettore, vedasi anche l'art. 12 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299

4. Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

5. Le schede mancanti [dell'appendice o prive di numero,] di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

6. *Abrogato.*

Art. 59 (42)

1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.

Artt. 60 – 60-bis – 61 (*Abrogati*). (43) (44) (45)

(42) — Articolo sostituito, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, poi, così modificato dall'art. 6, comma 19, della legge n. 270 del 2005.

(43) — L'art. 60 è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera *f*), della legge n. 277 del 1993. Si ritiene però utile riportarne di seguito il testo: "Art. 60

1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

3. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

4. Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Collegi sono inefficaci.

5. Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

6. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

7. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

8. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Collegio sono nulle. Rimanono valide le prime".

(44) — L'art. 60-bis, già introdotto dall'art. 5 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, è stato poi abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera *f*), della legge n. 277 del 1993. Si ritiene però utile riportarne di seguito il testo: "Art. 60-bis

1. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo".

(45) — L'art. 61 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200, emanato a seguito di referendum popolare ex art. 75 Cost.

Art. 62 (46)

1. Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

Art. 63 (47)

1. Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma.

2. Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata [con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché] (48) col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'articolo 58, è annotata la consegna della nuova scheda.

Art. 64 (49)

1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare l'urna e la scatola recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

(46) — Articolo modificato, prima, dall'art. 2, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 20, della legge n. 270 del 2005.

(47) — Articolo modificato, al primo comma, dapprima, dall'art. 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 21, della legge n. 270 del 2005.

(48) — Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poiché l'appendice sulle schede di votazione, sulla quale doveva essere apposto un numero, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136 del 1976, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

(49) — Articolo, già sostituito dall'art. 3 della legge n. 277 del 1993 e poi nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 3, della legge 16 aprile 2002, n. 62, da ultimo modificato, al comma 2, dall'art. 6, comma 22, della legge n. 270 del 2005.

4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Art. 64-bis (50)

1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Art. 65

(*Abrogato*). (51)

Art. 66

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.

2. Tre membri almeno dell'ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

TITOLO V DELLO SCRUTINIO

Art. 67 (52) (53) (54)

1. Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

1) dichiara chiusa la votazione;

(50) — Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 4, della legge 16 aprile 2002, n. 62 e poi modificato dall'art. 6, comma 23, della legge n. 270 del 2005.

(51) — Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera *b*), della legge n. 277 del 1993.

(52) — Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 534 del 1993; dall'art. 1, comma 5, della legge 16 aprile 2002, n. 62; infine, al primo comma, nn. 2 e 3, dall'art. 6, comma 24, della legge n. 270 del 2005.

(53) — Si veda anche l'art. 7, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, a norma del quale: "I plichi di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbono essere rimessi contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al pretore del circondario [ora, tribunale o sezione distaccata del tribunale competente] che ne rilascia ricevuta". Alla luce di tale disposto normativo devono pertanto essere ora interpretate le parole: "consegnato o trasmesso" (o "consegnati o trasmessi") contenute nel testo del presente articolo.

(54) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ogni riferimento ai tagliandi dei certificati elettorali, contenuto nel testo del presente articolo, deve intendersi fatto al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale circondariale (55), dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'articolo 52 e [dai tagliandi dei certificati elettorali]. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al [pretore] del circondario (56), il quale ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza [appendice o senza il numero o] (57) il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, [ed i tagliandi dei certificati elettorali] vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al [pretore del circondario] (58).

2. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione e nel processo verbale.

Art. 68 (59)

1. *Abrogato.*

2. *Abrogato.*

(55) — Le parole: "Commissione elettorale circondariale" devono intendersi così sostituite dall'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali mandamentali. - Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione.*).

(56) — A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate). Inoltre, la parola: "circondario" sostituisce l'originario termine "mandamento" in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

(57) — Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poiché l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

(58) — A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate). Inoltre, la parola: "circondario" sostituisce l'originario termine "mandamento" in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

(59) — Articolo, già sostituito dall'art. 10, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271, poi modificato, mediante la sostituzione dei primi tre commi e l'aggiunta del comma 3-bis, dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 277 del 1993; mediante l'abrogazione del quinto comma e l'abrogazione o aggiunta di periodi ai commi sesto e settimo, dall'art. 3, comma 1, lettera b), nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, mediante l'abrogazione dei commi 1 e 2, la modifica del comma 3 e la soppressione dell'ultimo periodo del comma 7, dall'art. 6, comma 25, della legge n. 270 del 2005.

Si riporta, inoltre, qui di seguito, l'art. 10, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271:

"I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'art. 68 del testo unico n. 361 del 1957 sono segnalati al presidente della corte d'appello da parte degli uffici immediatamente sopraordinari agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera e), della legge 21 marzo 1990, n. 53".

3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.

3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

5. *Abrogato*

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Art. 69 (60)

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente. Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.

Art. 70 (61)

1. Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

(60) — Articolo così modificato, prima, dall'art. 3, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, mediante l'aggiunta di un secondo periodo al primo comma, dall'art. 1, comma 1-ter, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito dalla legge 20 marzo 2006, n. 121.

(61) — Articolo così modificato, al primo comma, dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200, e dall'art. 3, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 534 del 1993.

2. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'articolo 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli articoli 45 e 46.

Art. 71 (62)

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'articolo 76.

2. I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

Art. 72 (63) – (64)

1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza [appendice o numero o] (65) bollo o firma dello scrutatore;

(62) — Articolo modificato, prima, mediante la sostituzione del secondo comma, dall'art. 4, comma 1, lettera *b*), della legge n. 277 del 1993; poi, mediante la modifica del numero 2) del primo comma, dall'art. 3, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, mediante la modifica dei commi primo e secondo, dall'art. 6, comma 26, della legge n. 270 del 2005.

(63) — Articolo modificato, dapprima, mediante l'aggiunta del secondo comma e la modifica del terzo, dall'art. 3, comma 1, lettera *f*), nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993; successivamente, mediante l'abrogazione del secondo comma stesso e la modifica del terzo, dall'art. 6, comma 27, della legge n. 270 del 2005.

(64) — Si vedano anche il secondo e il terzo comma dell'art. 7 della legge 23 aprile 1976, n. 136, riportati a pag. 144.

(65) — Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poiché l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

2. *Abrogato.*

3. I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

4. I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'ufficio centrale circoscrizionale.

5. Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella cancelleria [della pretura] (66), ai sensi del quinto comma dell'articolo 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

Art. 73 (67)

1. Le operazioni di cui all'articolo 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

2. Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'articolo 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

3. Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliono aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

4. La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

5. In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'articolo 75.

(66) — Ora: "tribunale o sezione distaccata di tribunale", a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni.

(67) — Articolo modificato, dapprima, ai commi primo, secondo e terzo, dall'art. 3, comma 1, lettera g), nn. 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 534 del 1993; successivamente, ai commi primo e secondo, dall'art. 1, comma 6, lettere a) e b), della legge 16 aprile 2002, n. 62; infine, al comma terzo, dall'art. 6, comma 28, della legge n. 270 del 2005.

Art. 74 (68)

1. Il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

2. Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

3. Il verbale è atto pubblico.

Art. 75 (69)

1. Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla prefettura, tramite il comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

2. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'articolo 72 alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

3. La cancelleria del tribunale provvede all'immediato inoltro alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonché della cassette, dell'urna, dei plichi e degli altri documenti di cui all'articolo 73.

4. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

5. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al [pretore], il

(68) — Articolo modificato, al primo comma, dall'art. 3, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 534 del 1993; successivamente, ai commi primo e secondo, dall'art. 6, comma 29, della legge n. 270 del 2005.

(69) — Articolo modificato, mediante l'aggiunta dell'attuale sesto comma, dall'art. 12, comma 1, della legge 16 gennaio 1992, n. 15; mediante la modifica del primo comma e l'abrogazione dei commi settimo, ottavo e nono, dall'art. 3, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, mediante la modifica dei commi primo e terzo, dall'art. 6, comma 30, della legge n. 270 del 2005. Conseguentemente, gli attuali commi settimo e ottavo corrispondono ai commi decimo e undicesimo del testo in vigore antecedentemente alla anzidetta abrogazione.

quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della [pretura] e la propria firma e redige verbale della consegna (70) – (71).

6. Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.

7. Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il presidente della corte di appello o del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

8. Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal comune e rimborsate dallo Stato.

(*Omissis*)

TITOLO VII DISPOSIZIONI PENALI (72)

Art. 94

1. Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da 5 euro a 25 euro [anziché da lire 10.000 a lire 50.000].

(*Omissis*)

(70) — A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni, ogni riferimento al "pretore" o alla "pretura" contenuto nel testo del presente comma deve intendersi fatto al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale competente.

(71) — Si veda anche il terzo comma dell'art. 7 della legge 23 aprile 1976, n. 136, che si riporta qui di seguito: "Il plico di cui all'articolo 75, quinto comma, del predetto testo unico deve essere recapitato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, al sindaco del comune, il quale provvederà al successivo inoltro al pretore [ora, tribunale o sezione distaccata del tribunale]".

(72) — L'ammontare delle pene pecuniarie indicate nel testo degli articoli del presente Titolo è stato aggiornato sulla base degli aumenti di pena stabiliti, da ultimo, dall'art. 113, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*). In particolare, gli artt. 24 (*Multa*) e 26 (*Ammenda*) del codice penale, come modificati dall'art. 101 della legge n. 689 del 1981, rispettivamente dispongono che l'entità della multa non può essere in alcun modo inferiore a lire diecimila e che l'entità dell'ammenda non può essere in alcun caso inferiore a lire quattromila. Inoltre, a norma dell'art. 32 della medesima legge n. 689 del 1981, mentre, ai sensi del primo comma, non costituiscono reato e sono soggette a sanzione amministrativa tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, viceversa, ai sensi del secondo comma, sono escluse dalla depenalizzazione le fattispecie di reato che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

L'ammontare stesso delle pene pecuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

Art. 98

1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000].

(*Omissis*)

Art. 100 (73) – (74)

1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000].

2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti,

(73) — L'art. 100 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *a*), della legge 2 marzo 2004, n. 61 (*Norme in materia di reati elettorali*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, che ha sostituito il secondo e il terzo comma. Successivamente, però, con sentenza della Corte Costituzionale n. 394 dell'8-23 novembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 1^a Serie speciale – n. 47 del 29 novembre 2006, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il predetto terzo comma dell'art. 100, così come sostituito dalla legge n. 61/2004, il cui testo comunque si riporta di seguito: “3. Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro”.

(74) — Ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*), le sanzioni previste dall'art. 100 del presente testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate. Si ritiene utile riportare di seguito il testo integrale dell'art. 18 della citata legge n. 459 del 2001: “Art. 18 -

“1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana: Le sanzioni previste all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate.

“2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro”.

anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

3. *Omissis.*

Art. 101

1. Nei casi indicati negli articoli 97 e 100, primo comma, se si sia usata violenza o minaccia, se si sia esercitata pressione, se si siano cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

2. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000], salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del codice penale.

Art. 102 (75)

1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a 206 euro [anziché lire 400.000].

2. Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a 206 euro [anziché lire 400.000].

Art. 103

1. Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 51 euro [anziché lire 100.000].

2. Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a 129 euro [anziché lire 250.000].

(75) — La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello stesso decreto.

3. Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 258 euro a 1.291 euro [anziché da lire 500.000 a lire 2.500.000].

4. Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 516 euro a 2.065 euro [anziché da lire 1.000.000 a lire 4.000.000].

Art. 104 (76)

1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 1.032 euro [anziché lire 2.000.000]. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

2. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000] (77).

3. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

4. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire due milioni a lire quattro milioni].

5. Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

(76) — Articolo così modificato, mediante l'aggiunta del terzo comma, dall'art. 17, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53; mediante la sostituzione dell'attuale quarto comma, dall'art. 13, comma 1, della legge 16 gennaio 1992, n. 15; mediante la modifica dell'attuale sesto comma, prima, dall'art. 3, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 33, della legge n. 270 del 2005.

(77) — Il presente comma è richiamato dall'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95 (*Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale*).

6. I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000].

7. Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso [del certificato elettorale] (78) è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

8. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

(*Omissis*)

Art. 108

1. Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 per il caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da 309 euro a 516 euro [anziché da lire 600.000 a lire 1.000.000]. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali (79).

Art. 109

1. L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 43 od a quella di cui al quarto comma dell'articolo 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Art. 110 (80)

1. L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 309 euro [anziché da lire 200.000 a lire 600.000] (81).

2. [Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda] (82).

(78) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 novembre 2000, n. 299, ogni riferimento al certificato elettorale deve intendersi fatto alla tessera elettorale.

(79) — La sanzione di cui al presente articolo è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera o), della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(80) — Articolo così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 534 del 1993.

(81) — Le parole: "la sanzione amministrativa pecuniaria" sostituiscono le originarie parole: "l'ammenda", a norma dell'art. 32 della legge n. 689 del 1981.

(82) — Il secondo comma dell'art. 110 deve intendersi abrogato, poiché l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, non è stata più prevista nei modelli di scheda di voto.

Art. 111

1. Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 112 (83)

1. Per i reati commessi in danno dei membri degli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

Art. 113

1. Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

2. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

3. Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

4. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

5. *Abrogato* (84).

(*Omissis*)

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

(*Omissis*)

Art. 119 (85) – (86)

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli

(83) — Articolo modificato, prima, dall'art. 3, comma 1, lettera *r*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 34, della legge n. 270 del 2005.

(84) — Comma abrogato dall'articolo unico della legge 27 dicembre 1973, n. 933 (*Abrogazione dell'art. 113, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, testo unico sulla elezione della Camera dei deputati*).

(85) — Articolo, già sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *t*), del decreto legislativo n. 534 del 1993.

(86) — Si riporta di seguito il testo della legge 30 aprile 1981, n. 178 (*Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 6 maggio 1981:

“Art. 1 - 1. Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

“Art. 2 - Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

“Art. 3 *Omissis*”.

Si veda, anche, l'art. 9, comma 2, della legge n. 53 del 1990, a norma del quale:

“2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisse forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali”.

uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa (87).

(Omissis)

TABELLA D

BOLLO DELLA SEZIONE



Il bollo, in duralluminio, è fornito dal Ministero dell'interno e reca una numerazione progressiva unica per tutte le sezioni elettorali della Repubblica.

Esso è racchiuso in una cassetina di legno debitamente sigillata (88), cosicché il numero recato dal bollo rimane segreto sino al momento dell'inizio delle operazioni di votazione.

Visto: *Il Ministro per l'Interno* TAMBRONI

(87) — Il comma 2 deve essere inteso nel senso che i lavoratori, di cui al comma 1 dello stesso art. 119, hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali: in tali sensi, l'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69 (*Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1992.

(88) — Si veda l'art. 2 del decreto del Ministro dell'Interno 16 maggio 1980 (*Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali*), riportato a pag. 152.

III.
ALTRE NORME RELATIVE
AL PROCEDIMENTO ELETTORALE

LEGGE 8 marzo 1975, n. 39.

Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato (stralcio).

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136.

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale (stralcio).

LEGGE 7 febbraio 1979, n. 40.

Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reinscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero (stralcio).

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70.

Rideterminazione degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione (stralcio).

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 16 maggio 1980.

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali.

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95.

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica dell'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (stralcio).

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15.

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.

LEGGE 16 gennaio 1992, n. 15.

Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, ed al testo unico delle leggi recanti norme per le elezioni della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (stralcio).

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104.

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate (stralcio).

LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22.

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea (stralcio).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121.

Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici (stralcio).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299.

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente.

LEGGE 27 marzo 2004, n. 78.

Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio.

LEGGE 8 aprile 2004, n. 90.

Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004.

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche (stralcio).

DECRETO-LEGGE 1° aprile 2008, n. 49

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2009, n. 3

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.

LEGGE 8 marzo 1975, n. 39.

Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 10 marzo 1975)

Art. 1.

1. L'articolo 2 del codice civile (1) è sostituito dal seguente:

“Art. 2. – (Maggiore età. Capacità di agire). – La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono una età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro”.

(Omissis)

Art. 14.

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223(2), è sostituito dal seguente:

“Art. 1. – Sono elettori i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3”.

(Omissis)

(1) – Il codice civile è stato approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262.

(2) – (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali).

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 24 aprile 1976)

(Omissis)

TITOLO II
NORME RELATIVE ALLE OPERAZIONI
DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

(Omissis)

Art. 7.

1. I plichi di cui all'art. 67 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1), debbono essere rimessi contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al [pretore del circondario] (2) che ne rilascia ricevuta.

2. I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvederà al sollecito inoltre agli uffici cui sono diretti (3).

3. Il plico di cui all'art. 75, quinto comma, del predetto testo unico (4) deve essere recapitato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, al sindaco del comune, il quale provvederà al successivo inoltro al [pretore].

Art. 8.

1. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione.

2. A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste

(1) – Si tratta dei plichi contenenti le liste degli elettori della sezione, le liste elettorali agiunte, il registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti e le schede autenticate avanzate a chiusura delle operazioni di votazione.

(2) – Ora: tribunale ovvero sezione distaccata del tribunale, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).

(3) – A norma dell'art. 75, sesto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, «le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto» dello stesso articolo «sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stazionamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni».

(4) – Si tratta del plico che contiene le schede spogliate e l'estratto del verbale relativo alla formazione ed all'invio del medesimo.

elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato [e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione] (5), risultanti dal certificato elettorale (6), deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad indicare i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera *a*).

4. (Abrogato) (7)

Art. 9.

1. Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

3. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

4. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

5. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

6. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

7. I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano

(5) – La necessità di inserire nella dichiarazione anche il numero di iscrizione nella lista sezionale deve ritenersi non più attuale, stante, tra l'altro, che il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, non prevede l'indicazione di tale numero all'interno della tessera elettorale.

(6) – Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole «risultanti dal certificato elettorale», devono intendersi sostituite con le seguenti: «risultante dalla tessera elettorale».

(7) – L'ultimo comma dell'art. 8 è stato abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che l'ha sostituito con la seguente norma regolamentare: « 1. I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera *b*), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti».

appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

8. Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

10. Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (8).

11. Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale *circondariale* (9), su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

(*Omissis*)

(8) – Si riporta l'art. 53 del T.U. 30 maggio 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati):

«Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista».

(9) – La parola riportata in corsivo deve intendersi così sostituita dal terzo comma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1989, n. 244.

LEGGE 7 febbraio 1979, n. 40

Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979)

(Omissis)

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, è inserito il seguente articolo:

«Art. 32-bis. - Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al numero 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale *circondariale* (1) dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.

Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente, in sostituzione del certificato elettorale (2).

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione» (3).

(Omissis)

(1) – La parola riportata in corsivo deve intendersi così sostituita dal terzo comma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1989, n. 244.

(2) – Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole «del certificato elettorale» devono intendersi sostituite con le seguenti: «della tessera elettorale».

(3) – Si veda anche l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, concernente la consegna all'elettore di un attestato sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per una singola consultazione.

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70.

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 20 marzo 1980)

Art. 1. (1) (2)

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta i dirigenti dell'amministrazione statale.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino a un massimo di quattro maggiorazioni.

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente, di euro 90 e di euro 61.

(Omissis)

Art. 4.

1. Le indennità di trasferta previste nella presente legge non sono dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

2. Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono esentate dall'obbligo del rientro giornaliero in sede, disposto per le missioni dei dirigenti statali.

3. Esse sono altresì autorizzate all'uso del mezzo proprio, restando esclusa l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

(1) – Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62.

(2) – A norma dell'art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 “gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrenti alla formazione della base imponibile ai fini fiscali”.

4. I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella presente legge devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

Art. 5.

1. Ai componenti dei seggi che siano lavoratori dipendenti e che possedendo solo il proprio reddito di lavoro non sono tenuti a presentare, a norma dell'articolo 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione dei redditi, è consentito di comunicare l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali e della relativa ritenuta operata, al proprio datore di lavoro, affinché questi ne tenga conto in sede di conguaglio di fine d'anno.

(*Omissis*)

Art. 8.

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai seguenti:

«Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla tabella *D* allegata al presente testo unico» (3).

(*Omissis*)

(3) – Vedasi il decreto del Ministro dell'Interno 16 maggio 1980.

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 16 maggio 1980

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 20 maggio 1980)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, concernente la determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione;

Decreta:

Art. 1.

Le urne per la votazione di cui al secondo comma dell'art. 32 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle A, B e C allegate al presente decreto (1).

Art. 2.

Le cassette di cui al terzo comma dell'art. 32 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (2), possono essere approntate in legno, in metallo ovvero in cartone ondulato e devono avere le dimensioni utili a contenere il bollo completo di impugnatura, un tampone inchiostatore delle dimensioni minime di centimetri 5 x 5 ed una boccettina di inchiostro grasso di 16 centimetri cubi.

Roma, addì 16 maggio 1980

Il Ministro: ROGNONI

(1) – Ai sensi dell'art. 32, secondo comma, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, “le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno”.

(2) – Ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, “il Ministro dell'interno stabilisce, altresì, con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico”.

Tabelle A, B e C

Omissis (3)

(3) L'urna è attualmente costituita da una scatola di cartone ondulato di colore bianco.


Il coperchio, recante una fessura per la introduzione delle schede, e il fondo sono uniti al corpo della scatola per un lato e sono apribili per gli altri tre lati.

Prima della votazione, il fondo dell'urna ed il coperchio devono essere sigillati dall'esterno su ciascuno dei tre lati apribili con strisce di carta autoadesive. Su ciascuno dei quattro lati esterni verticali dell'urna sono impressi lo stemma della Repubblica e la scritta "Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale dei servizi elettorali" e nella parte sottostante vi è uno spazio bianco nel quale dovrà essere applicata una etichetta autoadesiva recante una dicitura riferita alla consultazione in svolgimento.

Alla sospensione delle operazioni di votazione, ovvero alla chiusura delle operazioni stesse ed in attesa di dare inizio allo spoglio delle schede contenute nell'urna, la fessura per la introduzione delle schede viene sigillata ogni volta, con una striscia di carta autoadesiva.

A cavallo delle strisce incollate per ogni sigillatura sono apposte le firme dei componenti dell'ufficio elettorale di sezione e quelle dei rappresentanti delle liste o dei gruppi di candidati ovvero dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, nonché il bollo dell'ufficio.

Le strisce incollate per la sigillatura della fessura, alla ripresa delle operazioni di votazione, e quelle per la sigillatura del coperchio, all'inizio delle operazioni di spoglio delle schede contenute nell'urna, devono essere tagliate.



LEGGE 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore ⁽¹⁾ di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1989)

Art. 1⁽²⁾

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici.

Art. 2

1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l'albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.

Art. 3⁽³⁾

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

(1) – A questo punto del testo originario del titolo erano presenti le parole “e di segretario”, poi soppresse dall'art. 3, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*).

(2) – Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*).

Il comma 2 dell'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha inoltre stabilito che: “In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche gli elettori già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge [4 maggio 1999], nell'apposito albo istituito a norma dell'articolo 5-bis della citata legge n. 95 del 1989”.

(3) – Articolo, già modificato dall'art. 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e poi sostituito dall'art. 9, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ulteriormente modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, che al comma 4 del presente articolo, ha premesso le parole: “Entro il 15 gennaio di ciascun anno,”.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.

Art. 4⁽⁴⁾

1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio.

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.

(4) Articolo, già sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, poi modificato dall'art. 9, comma 2, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, che, al comma 1 del presente articolo, ha aggiunto, in fine, le parole: "entro il mese di febbraio".

Art. 5⁽⁵⁾

1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente.

2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.

4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.

Art. 5-bis

Abrogato⁽⁶⁾.Art. 6⁽⁷⁾

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale di cui all'articolo

(5) – Articolo, già modificato, ai commi 1, 2, 3 e 4, dall'art. 5, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), della legge 21 marzo 1990, n. 53, poi ulteriormente modificato dall'art. 9, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, mediante la sostituzione del comma 4.

(6) – Articolo, aggiunto dall'art. 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, successivamente abrogato dall'art. 9, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

(7) – Articolo, già sostituito prima dall'art. 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e poi dall'art. 9, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ulteriormente così sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 e successivamente modificato, al secondo periodo del comma 2, dall'art. 3-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

4-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera *a)* in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere *a)* e *b)*.

2. Alle nomine di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della commissione elettorale vota per un nome ⁽⁸⁾ e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera *b)* del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

Art. 7

Omissis ⁽⁹⁾

Art. 8

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 hanno effetto dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 e, dalla stessa data, sono abrogati gli

(8) – Le parole “un nome” hanno sostituito le parole “due nomi”, ai sensi dell'art. 3-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

(9) – L'art. 7 ha modificato l'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 21 e 22 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 1990

Art. 1

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte d'appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

- a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
- b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
- c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;
- d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;
- e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale, proponcano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depernati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo

38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché proponcano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960.

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.

9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

Art. 2

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Omissis

Art. 9

1. (*Omissis*).

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Omissis

Art. 14⁽¹⁾

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352⁽²⁾, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle [preture]⁽³⁾, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15⁽⁴⁾.

(1) – Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 (*Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori*) ed ulteriormente modificato, al comma 1, dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*), che, tra l'altro, ha aggiunto l'ultimo periodo al predetto comma 1 dell'art. 14 della legge in esame.

(2) – (*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*).

(3) – Ora, “tribunali ovvero sezioni distaccate dei tribunali”, in applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*), e successive modificazioni.

(4) – La legge 4 gennaio 1968, n. 15 è stata abrogata dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) che, a sua volta, ha disciplinato, tra l'altro, le modalità di effettuazione dell'autenticazione delle sottoscrizioni nell'art. 21, comma 2, che di seguito si riporta:

“Art. 21. – Autenticazione delle sottoscrizioni

1. *Omissis*

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichia-

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Omissis.

Art. 21

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

rante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio".

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 1991)

Art. 1.

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale (1), di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione (2).

2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto (3).

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

Art. 2.

1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

(1) – Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 299/2000 le parole «al certificato elettorale» devono intendersi sostituite con le seguenti «alla tessera elettorale».

(2) – Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 277.


(3) – Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2, della legge 4 agosto 1993, n. 277.

2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (4).

3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

(4) – Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 è stato abrogato dall'art. 32 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 ed il relativo simbolo è stato sostituito con quello di cui all'allegato A del medesimo D.P.R. n. 503 del 1996 di seguito riportato:

SIMBOLO CON FIGURA E BORDO BIANCO SU FONDO AZZURRO



LEGGE 16 gennaio 1992, n. 15

Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1992

(Omissis)

Art. 10

1. Dopo l'articolo 32-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, aggiunto dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, è inserito il seguente:

“Art. 32-ter – Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 32, il sindaco fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro [del certificato elettorale, se già consegnato]⁽¹⁾.”

Copia della comunicazione di cui al comma 1 è consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota, nelle liste della sezione accanto al nome dell'elettore.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione”.

(Omissis)

(1) – Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole: “del certificato elettorale, se già consegnato” devono intendersi sostituite con le seguenti: “della tessera elettorale, se già consegnata”.

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

*(Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 39 del 17 febbraio 1992)*

Omissis

Art. 29

Esercizio del diritto di voto

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito⁽¹⁾⁻⁽²⁾.

Omissis

Art. 44

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(1) Le parole "sulla tessera elettorale" sostituiscono le parole "sul certificato elettorale" a norma dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (*Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente*). Ai sensi dell'art. 11 dello stesso D.P.R. 299/2000, l'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

(2) Sulle modalità di esercizio, in occasione delle elezioni politiche, del diritto al voto assistito da parte di alcune categorie di persone portatrici di handicap (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità), si veda l'art. 55 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, anche alla luce delle modifiche apportate da ultimo dall'art. 1 della legge 5 febbraio 2003, n. 17 (*Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità*)

LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998)

Art. 1

1. La presente legge detta, in attuazione dell'articolo 12 della Costituzione e in conseguenza dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari.

2. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, emanare norme per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione ⁽¹⁾. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e di cui al comma 2 dell'articolo 2, è autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ⁽²⁾.

Art. 2

1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attività:

- a) gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorché il Consiglio dei ministri è riunito;
- b) i ministeri;
- c) i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;
- d) gli uffici giudiziari;
- e) le scuole e le università statali.

2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

(1) – L'art. 117 della Costituzione è stato ora sostituito ai sensi dell'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*). Il riferimento, contenuto nella norma in esame, al secondo comma dell'art. 117 Cost. può intendersi ora trasposto al primo periodo del comma 6 del medesimo articolo, secondo cui: "la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni".

(2) – In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedasi il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

3. Il regolamento e le norme regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 possono, nei limiti delle rispettive competenze, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalità di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonché di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Art. 4

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono abrogati il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264, e la legge 24 giugno 1929, n. 1085. A decorrere dalla stessa data cessa altresì di avere applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 1986.

Art. 5

(Omissis)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121

Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto che a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, il Governo è autorizzato, sentite le commissioni parlamentari, ad emanare un regolamento contenente disposizioni attuative in merito all'esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e), e del comma 2, della stessa legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della competente commissione permanente della Camera dei deputati e tenuto conto che la corrispondente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso nei termini il proprio parere;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 settembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I

ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI PUBBLICI

(Omissis)

Art. 4

1.-2.-3. *Omissis*.

4. Le bandiere all'esterno degli edifici in cui hanno sede uno o più seggi elettorali sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

(Omissis)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, recante: "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale";

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";

Ritenuto di dover provvedere, conformemente ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato articolo 13 della legge n. 120 del 1999, ad istituire la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente il certificato elettorale;

Considerato di dover disciplinare le modalità di istituzione, rilascio, aggiornamento e rinnovo della suddetta tessera elettorale;

Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa concernente le consultazioni elettorali e referendarie;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;

Visto il parere della Conferenza Stato - città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 22 giugno 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I
**DISPOSIZIONI SULL'ISTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO
DELLA TESSERA ELETTORALE**

Art. 1

Istituzione della tessera elettorale

1. In conformità ai princìpi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.

2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

Art. 2

Caratteristiche della tessera elettorale

1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto⁽¹⁾ e può essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.

(1) – Le tabelle A, B, C e D sono state modificate, dapprima, con il provvedimento che si riporta qui di seguito.

Decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 2000

Modificazioni ai modelli di tessera elettorale allegati al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, con il quale in conformità ai princìpi e criteri direttivi contenuti nell'art. 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, sono state dettate disposizioni concernenti le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale, a carattere permanente, avente le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al decreto stesso;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni ai modelli suddetti al fine di consentire un migliore adattamento alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni e rimuovere difficoltà di carattere tecnico nella personalizzazione dei singoli esemplari del documento che potrebbero ritardarne la consegna agli elettori;

Visto l'art. 2, comma 6, del citato decreto presidenziale;

Decreta:

I modelli della tessera elettorale descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, sono modificati in conformità al testo indicato nelle tabelle A, B, C e D che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare:

a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito;

b) luogo e data di nascita;

c) indirizzo;

d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;

e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione⁽²⁾.

3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che

Successivamente, la tabella B è stata sostituita da quella allegata al provvedimento che di seguito pure si riporta.

Decreto del Ministro dell'interno 23 luglio 2003

Modificazioni al modello di tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, con il quale, in conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, sono state dettate disposizioni concernenti le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 2000 che riporta i vigenti modelli di tessera elettorale, descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al decreto stesso;

Visti gli articoli 25, 47 e 48 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificati dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al modello di tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige al fine di adeguare tale modello alle modifiche normative introdotte dalla suddetta legge costituzionale n. 2/2001;

Visto l'art. 2, comma 6, del citato decreto presidenziale;

Decreta:

Il modello della tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige descritto nella tabella B, allegata al decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 2000, è sostituito dal modello riportato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

Il Ministro: Pisanu

(2) – L'indicazione del collegio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, riportata nel modello di tessera elettorale di cui alla Tabella A (1ª parte) allegata al presente decreto, è ora di fatto inoperante, in quanto, a seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, al di fuori del collegio uninominale della Camera nella circoscrizione Valle d'Aosta e di quelli del Senato nella stessa Valle d'Aosta e nel Trentino-Alto Adige, non è più prevista la costituzione di collegi uninominali nel restante territorio nazionale. I modelli di tessera elettorale da rilasciare nelle predette regioni del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta sono stabiliti dalle successive tabelle B e C allegate al presente decreto.

si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.

4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, nonché un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, è inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.

5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale dei servizi elettorali (3), tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli uffici elettorali comunali.

6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono apportate con decreto del Ministro dell'interno (4).

Art. 3

Consegna della tessera elettorale

1. La consegna della tessera elettorale è eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione.

2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest'ultimo sia conosciuto.

3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita al comune che l'ha emessa.

4. Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

(3) - La vigente esatta denominazione dell'ufficio competente si evince dall'art. 3 del D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398 (*Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno*).

(4) - Vedasi nota 1.

Art. 4

Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale

1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.

2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto.

3. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente; il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.

4. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale del titolare.

5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.

6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

7. Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

Art. 5

Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal presente decreto, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonché della sua custodia nel fascicolo personale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 (5).

(5) – A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), con contestuale abrogazione dei testi normativi sopra riportati (legge 675/1996, decreto legislativo 135/1999 e D.P.R. 318/1999)

2. A tali fini, gli adempimenti di cui al comma precedente sono posti, in ogni comune, sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, che cura, altresì, l'individuazione delle persone incaricate del trattamento.

Art. 6

Nomina di un commissario

1. In caso di mancata, irregolare o ritardata consegna, da parte del comune, delle tessere elettorali, il prefetto, previ sommari accertamenti, nomina un commissario.

Art. 7

Impossibilità di consegna della tessera

1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

Art. 8

Sperimentazione della tessera elettorale elettronica

1. In applicazione dell'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 120, può essere adottata, in via sperimentale, la tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2. A tale fine, i comuni, contestualmente o successivamente all'introduzione della carta d'identità elettronica, potranno procedere alla relativa sperimentazione attenendosi alle prescrizioni e alle modalità di presentazione ed approvazione dei relativi progetti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 1999, n. 437, e dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

3. Il Ministero dell'interno, in sede di esame dei progetti di sperimentazione, ne valuta la compatibilità con quanto previsto dalla normativa elettorale vigente.

4. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell'interno sono fissate le modalità per l'adozione a regime della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica.

TITOLO II

**MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI
ALLA NORMATIVA SULLE CONSULTAZIONI ELETTORALI
E REFERENDARIE, CONSEGUENTI ALLA ISTITUZIONE
DELLA TESSERA ELETTORALE PERMANENTE**

Art. 9

Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti la elezione dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

Art. 10

Voto dei degenti nei luoghi di cura

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Art. 11

Annotazione del voto assistito

1. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto (6).

(6) – Ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (*Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*) sono disciplinate le modalità di esercizio, in occasione delle elezioni politiche, del diritto al voto assistito da parte di alcune categorie di persone portatrici di handicap (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità). In particolare, l'ultimo comma del citato articolo – comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17 (*Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità*) – prevede ora la possibilità di annotazione sulla tessera elettorale, mediante apposizione di un simbolo o codice, del diritto al voto assistito; detta norma, infatti, così recita:

“Art. 55, ultimo comma: L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni”.

Art. 12

Annotazione dell'esercizio del voto

1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegna all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro.

Art. 13

Ammissione al voto dei detenuti

1. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è abrogato e sostituito, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, dalla seguente norma regolamentare:

“1. I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera *b*), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti”.

Art. 14

Norma di chiusura

1. Salvo che sia diversamente stabilito dal presente regolamento, quando leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Art. 15

Norme abrogate

1. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: “stacca il tagliando” a: “in apposito plico,” del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, gli articoli 19, 45 e 49, primo comma, limitatamente alle parole da: “stacca il tagliando” a: “in apposito plico,” del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, l'articolo 18 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, e l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

Tabella A (1^a parte)
Modello di tessera elettorale


 <p>Unione Europea Repubblica Italiana</p> <p>TESSERA ELETTORALE</p> <p>N. 000000000</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione.</p> <p>Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">AVVERTENZE</p> <p>La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si ritiri di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punto al sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60.</p> <p>In caso di variazione dei dati contenuti, il comune trasmette per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.</p> <p>In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.</p> <p>Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età (art. 58, primo comma, della Costituzione).</p> </div>
<p>CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI</p>	<p>Comuni d' _____</p> <p>Cognome _____</p> <p>Nome _____</p> <p>Luogo e data di nascita _____</p> <p>Data di rilascio _____ Il Sindaco/Commissionario _____</p>
<p>Circoscrizione o regione _____</p> <p>Collegio _____</p> <p>Parlamento europeo _____</p> <p>Senato della Repubblica _____</p> <p>Camera dei deputati _____</p> <p>Regionali _____</p> <p>Provinciali _____</p> <p>Circoscrizioni _____</p>	<p>Numero Tessera Elettorale _____</p> <p>Bollo della sezione _____</p> <p>Indirizzo dell'elettore/elettice _____</p> <p>Data di aggiornamento _____ Il Sindaco/Commissionario _____</p>

Tabella A (2^a parte)
Modello di tessera elettorale



















SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO																																																					
1	DATA DELLA VOTAZIONE		2	DATA DELLA VOTAZIONE		3	DATA DELLA VOTAZIONE		4	DATA DELLA VOTAZIONE		5	DATA DELLA VOTAZIONE		6	DATA DELLA VOTAZIONE		7	DATA DELLA VOTAZIONE		8	DATA DELLA VOTAZIONE		9	DATA DELLA VOTAZIONE		10	DATA DELLA VOTAZIONE		11	DATA DELLA VOTAZIONE		12	DATA DELLA VOTAZIONE		13	DATA DELLA VOTAZIONE		14	DATA DELLA VOTAZIONE		15	DATA DELLA VOTAZIONE		16	DATA DELLA VOTAZIONE		17	DATA DELLA VOTAZIONE		18	DATA DELLA VOTAZIONE	

Tabella B (2^a parte)
**Modello di tessera elettorale
nella regione Trentino - Alto Adige**

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO




















1 DATA DELLA VOTAZIONE 	2 DATA DELLA VOTAZIONE 	3 DATA DELLA VOTAZIONE 
4 DATA DELLA VOTAZIONE 	5 DATA DELLA VOTAZIONE 	6 DATA DELLA VOTAZIONE 
7 DATA DELLA VOTAZIONE 	8 DATA DELLA VOTAZIONE 	9 DATA DELLA VOTAZIONE 
10 DATA DELLA VOTAZIONE 	11 DATA DELLA VOTAZIONE 	12 DATA DELLA VOTAZIONE 
13 DATA DELLA VOTAZIONE 	14 DATA DELLA VOTAZIONE 	15 DATA DELLA VOTAZIONE 
16 DATA DELLA VOTAZIONE 	17 DATA DELLA VOTAZIONE 	18 DATA DELLA VOTAZIONE 

Tabella C (1^a parte)
**Modello di tessera elettorale
nella regione Valle d'Aosta**

 Unione Europea Repubblica Italiana TESSERA ELETTORALE N. 000000000	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione.</p> <p>Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.</p>
Comune di _____	_____
Cognome _____	_____
Nome _____	_____
Luogo e data di nascita _____	_____
Data di rilascio _____	Il Sindaco/Commissionario
Numero Tessera Elettorale _____	Isolotto nella lista elettorale della Sezione n. _____
Indirizzo della sezione _____	_____
Indirizzo dell'elezione/elettifica _____	_____
Data di aggiornamento _____	Il Sindaco/Commissionario

<p style="text-align: center;">AVVERTENZE</p> <p>La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60.</p> <p>In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune è tenuto per posta al titolare un tagliando di convalida o attivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.</p> <p>In caso di morte del titolare, il documento è rilasciato dal comune previa domanda del titolare, connessa della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.</p> <p>Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il venticinquantesimo anno di età (art. 32, primo comma, della Costituzione).</p> <p>Per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, sono ammessi al voto gli elettori che abbiano ininterrottamente nel territorio della regione da almeno un anno.</p>	<p style="text-align: center;">CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI</p> <p style="text-align: center;">Collegio _____</p> <p style="text-align: center;">Circoscrizione o regione _____</p> <p>Parlamento europeo _____</p> <p>Senato della Repubblica _____</p> <p>Camera dei deputati _____</p> <p>Circoscrizioni _____</p>
--	--

Tabella C (2^a parte)
Modello di tessera elettorale
nella regione Valle d'Aosta

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO



















1 DATA DELLA VOTAZIONE 	4 DATA DELLA VOTAZIONE 	7 DATA DELLA VOTAZIONE 	10 DATA DELLA VOTAZIONE 	13 DATA DELLA VOTAZIONE 	16 DATA DELLA VOTAZIONE 
2 DATA DELLA VOTAZIONE 	5 DATA DELLA VOTAZIONE 	8 DATA DELLA VOTAZIONE 	11 DATA DELLA VOTAZIONE 	14 DATA DELLA VOTAZIONE 	17 DATA DELLA VOTAZIONE 
3 DATA DELLA VOTAZIONE 	6 DATA DELLA VOTAZIONE 	9 DATA DELLA VOTAZIONE 	12 DATA DELLA VOTAZIONE 	15 DATA DELLA VOTAZIONE 	18 DATA DELLA VOTAZIONE 

Tabella D (1ª parte)

Modello di tessera elettorale per i cittadini
di altro Stato membro
dell'Unione europea residenti in Italia




















<p style="text-align: center;">CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione.</p> <p>Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.</p>	<div style="text-align: center;">  <p>Unione Europea Repubblica Italiana</p> <p>TESSERA ELETTORALE</p> <p>N. 000000000</p> </div>
<p>Collegio</p> <p>Circoscrizione o regione</p> <p>Parlamento europeo</p> <p>Circoscrizioneef</p>	<p>Cognome di _____</p> <p>Cognome _____</p> <p>Nome _____</p> <p>Luogo e data di nascita _____</p> <p>Data di nascita _____ Il Sindaco/Il Commissario</p>	<p>Numero Tessera Elettorale _____ Incritta nelle liste elettorali della Sezione n. _____</p> <p>Indirizzo della sezione _____</p> <p>Indirizzo dell'ente elettorale _____</p> <p>Data di aggiornamento _____ Il Sindaco/Il Commissario</p>
<p>AVVERTENZE</p> <p><i>Il titolare della presente tessera può esercitare il diritto di voto esclusivamente per le elezioni.</i></p> <p>La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; può essere restituita ai uffici di registrazione e si presenta al seggio per votare, verrà previsto ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 e dell'art. 97 del D.P.R. n. 370/65.</p> <p>In caso di scadenza del suo periodo consuntivo, il comune di residenza per posta si incarica di richiederla al consesso adempivo che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.</p> <p>In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, con firma della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.</p> <p style="text-align: right;"><small>ITALY - 000000000</small></p>		

Tabella D (2^a parte)

Modello di tessera elettorale per i cittadini
di altro Stato membro
dell'Unione europea residenti in Italia

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO

1 DATA DELLA VOTAZIONE 	2 DATA DELLA VOTAZIONE 	3 DATA DELLA VOTAZIONE 
4 DATA DELLA VOTAZIONE 	5 DATA DELLA VOTAZIONE 	6 DATA DELLA VOTAZIONE 
7 DATA DELLA VOTAZIONE 	8 DATA DELLA VOTAZIONE 	9 DATA DELLA VOTAZIONE 
10 DATA DELLA VOTAZIONE 	11 DATA DELLA VOTAZIONE 	12 DATA DELLA VOTAZIONE 
13 DATA DELLA VOTAZIONE 	14 DATA DELLA VOTAZIONE 	15 DATA DELLA VOTAZIONE 
16 DATA DELLA VOTAZIONE 	17 DATA DELLA VOTAZIONE 	18 DATA DELLA VOTAZIONE 

LEGGE 27 marzo 2004, n. 78.

Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2004)

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge dà attuazione alla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom.

Art. 2.

Membro del Parlamento europeo

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo, le parole: «rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

(omissis).

2. Alla legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

omissis.

3. Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo», contenuto in disposizioni legislative vigenti diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, si intende sostituito dalle parole: «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», ove compatibili.

(Omissis)

LEGGE 8 aprile 2004, n. 90

Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 84 del 9 aprile 2004)

(Omissis)

Art. 5.

Voti di preferenza per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, non più di tre preferenze»;
- b) le tabelle B e C sono sostituite dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.

(Omissis)

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1 (*)

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'esercizio del diritto di voto per gli elettori affetti da gravi patologie che comportano una dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali tale da renderne impossibile il trasferimento dalla propria dimora, nonché di consentire una parziale rilevazione informatizzata degli esiti dello scrutinio nelle elezioni politiche del 2006 e l'accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie, per le riforme istituzionali e la devoluzione, della salute, della giustizia, degli affari esteri e per gli italiani nel Mondo;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali

1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie

(*) Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006.

disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

(Omissis)

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DECRETO-LEGGE 1 aprile 2008, n. 49 (*).

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 48, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, con il quale sono stati convocati nei giorni 13 e 14 aprile 2008 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, che ha previsto l'abbinamento della annuale consultazione amministrativa con le predette elezioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire, in vista dell'imminente scadenza elettorale, mediante l'emanazione di disposizioni volte a rafforzare le esigenze di tutela della segretezza del voto in occasione di consultazioni elettorali e referendarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.

3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identi-

(*) Convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96.

ficazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.

4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2009, n. 3 (*)

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire lo svolgimento del turno delle elezioni amministrative contestualmente alle elezioni europee, di garantire l'esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per la partecipazione a missioni internazionali e la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali;

Ritenuta, inoltre, la conseguente necessità ed urgenza di adottare misure per la funzionalità dei procedimenti elettorali, anche per quanto concerne lo scrutinio del voto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni amministrative per l'anno 2009

1. Limitatamente all'anno 2009, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con il primo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, anche quando disciplinate da norme regionali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:

a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;

(*) Convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2009.

b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali si considera giorno della votazione quello della domenica;

c) le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, devono essere ultimate non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello della votazione, giorno in cui deve essere pubblicato il manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; il termine per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico n. 223 del 1967 decorre dalla data di pubblicazione del suddetto manifesto;

d) per il materiale occorrente agli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

e) le cartoline avviso agli elettori residenti all'estero che esercitano il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione del territorio nazionale sono spedite col mezzo postale più rapido;

f) salvo quanto previsto dal presente decreto, per la nomina dei componenti, per la costituzione e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

g) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti alla votazione dalle ore 9 alle ore 19, il sabato dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;

h) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il giovedì precedente il giorno della votazione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, ovvero è presentato direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione;

i) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo ad espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;

l) l'ufficio elettorale di sezione, dopo che siano state ultimate le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e le schede avanzate. I plichi devono essere contemporaneamente rimessi, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al tribunale del circondario o sezione distaccata, che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, l'ufficio elettorale di sezione dà inizio alle operazioni di scrutinio per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

m) lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali e poi, senza interruzione, di quelle per le elezioni comunali;

n) ai componenti di tutti gli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70;

o) in caso di successivo secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), f), g), h), i) ed n) e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (1).

2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. Dall'attuazione del precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed alle elezioni dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati

(1) – Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 28 aprile 2009, n. 40, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2009, la lettera o) del comma 1 dell'art. 1 del presente decreto-legge non si applica nel caso di contemporaneo svolgimento dei referendum previsti dall'art. 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009 con il secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci.

alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al comma 2 è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al medesimo comma 2, primo periodo.

Art. 1 bis (2)

Dimensione dei contrassegni sulle schede elettorali

1. All'art. 15, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3'.

2. Nella Tabella B allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, le parole: "mm. 20", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "mm. 30".

3. 4. 5. *Omissis*

Art. 2

Voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'anno 2009.

1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per le circoscrizioni del territorio nazionale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

b) dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

(2) – Articolo aggiunto con la legge n. 26 del 25 marzo 2009, di conversione, con modificazioni, del presente decreto-legge.

c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio fuori dal territorio dell'Unione europea presso istituti universitari e di ricerca per una durata complessiva all'estero di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.

2. - 3. - 4. - 5. *Omissis*

6. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.

7. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai sensi del comma 6 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere a), b) e c), non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dai commi 3 e 4, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza ed ivi esercitano il proprio diritto di voto per la circoscrizione del territorio nazionale in cui è compresa la sezione di assegnazione. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalità previsti al comma 6, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero (3).

Omissis

Art. 3

Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009

1. In occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza

(3) - Comma aggiunto con la legge n. 26 del 25 marzo 2009, di conversione, con modificazioni, del presente decreto-legge.

nella circoscrizione Estero, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

b) dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi.

2. A tali fini, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9. *Omissis*

Omissis

Art. 4

*Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni
e sottocommissioni elettorali circondariali*

(Omissis)

Art. 4 bis (4)

Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE

1. In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 2009 disciplinate da leggi statali, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tal fine gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.

(4) – Articolo aggiunto con la legge n. 26 del 25 marzo 2009, di conversione, con modificazioni, del presente decreto-legge.

2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

Art. 5

Copertura finanziaria
(*Omissis*)

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

INDICE

A v v e r t e n z e	Pag. 3
-------------------------------	--------

PARTE PRIMA

L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Capitolo I

LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 1. Composizione dell'ufficio elettorale di sezione e validità delle operazioni	» 7
§ 2. Obbligatorietà delle funzioni per i designati. – Sanzioni per gli inadempienti	» 7
§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai componenti dell'ufficio elettorale di sezione	» 7

Capitolo II

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 4. Nomina e sostituzione del presidente dell'ufficio elettorale di sezione	» 8
§ 5. Compiti del presidente dell'ufficio elettorale di sezione	» 8
§ 6. Potestà di decisione del presidente dell'ufficio elettorale di sezione	» 8
§ 7. Poteri di polizia spettanti al presidente dell'ufficio elettorale di sezione	» 9

Capitolo III

IL VICEPRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 8. Funzioni del vicepresidente	» 11
--	------

Capitolo IV
GLI SCRUTATORI

§ 9. Nomina e sostituzione degli scrutatori	Pag. 12
§ 10. Compiti degli scrutatori	» 13
§ 11. Potestà consultiva degli scrutatori	» 13
§ 12. Potere di decisione degli scrutatori	» 13

Capitolo V
IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 13. Nomina del segretario dell'ufficio elettorale di sezione	» 14
§ 14. Compiti del segretario dell'ufficio elettorale di sezione	» 14
§ 15. Verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione	» 14

Capitolo VI
IL SEGGIO SPECIALE

§ 16. Costituzione del seggio speciale	» 16
§ 17. Composizione e modalità di costituzione del seggio speciale	» 16
§ 18. Il segretario del seggio speciale	» 16
§ 19. Compiti del seggio speciale	» 16

Capitolo VII
I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PRESSO LA SEZIONE

§ 20. Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione	» 18
§ 21. Facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione	» 19
§ 22. Qualifica di pubblici ufficiali attribuita ai rappresentanti di lista presso la sezione	» 20
§ 23. Sanzioni previste per i rappresentanti di lista presso la sezione	» 20

Capitolo VIII

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO
DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 24. Presentazione del presidente al sindaco	Pag. 21
§ 25. Consegna, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione, degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio	» 21
§ 26. Ricognizione dell'arredamento della sala della votazione da parte del presidente dell'ufficio elettorale di sezione	» 24
§ 27. Arredamento della sala della votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote	» 27
§ 28. Custodia della sala della votazione	» 27
§ 29. Sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto. – Intese del presidente dell'ufficio elettorale di sezione con la direzione dei luoghi di cura per consentire l'accesso dell'ufficio distaccato della sezione medesima previsto dall'art. 53 del testo unico n. 361.- Sezione presso la quale deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio	» 28
§ 30. Sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto oppure luoghi di detenzione e di custodia preventiva. – Intese del presidente del seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, con la direzione dei luoghi di cura o di detenzione	» 28

PARTE SECONDA

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Capitolo IX

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 31. Insediamento dei componenti dell'ufficio elettorale di sezione	» 33
§ 32. Ammissione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione	» 33
§ 33. Persone che possono entrare nella sala della votazione	» 34

Capitolo X

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

§ 34. Accertamento dell'arredamento della sala della votazione da parte del presidente	Pag. 36
§ 35. Determinazione dell'ora in cui il presidente della sezione, nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti-letto o elettori ammessi al voto domiciliare, si recherà a raccogliere il voto presso i predetti luoghi di cura o a domicilio	» 36
§ 36. Determinazione dell'ora in cui il presidente del seggio speciale si recherà a raccogliere il voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; dei detenuti aventi diritto al voto; e, per la sezione ospedaliera, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina	» 36
§ 37. Annotazioni da apportare nelle liste degli elettori della sezione	» 37

Capitolo XI

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

§ 38. Autenticazione delle schede: firma e timbratura. – Operazioni da compiere	» 38
§ 39. Determinazione del numero delle schede da autenticare . . .	» 38
§ 40. Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare . .	» 39
§ 41. Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione .	» 39
§ 42. Timbratura delle schede	» 39
§ 43. Rinvio delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 15 dello stesso giorno di sabato e custodia della sala. . . .	» 40

PARTE TERZA

LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Capitolo XII

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

§ 44. Ricostituzione dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 15 del giorno di sabato	» 43
§ 45. Costatazioni da effettuare dopo l'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione	» 43

§ 46. Annotazione, nelle liste degli elettori della sezione, di coloro che hanno chiesto di votare in un altro Comune per motivi di imbarco	Pag. 43
---	---------

Capitolo XIII

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

§ 47. Consegna, al presidente del seggio speciale, delle schede occorrenti per la raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto	» 44
§ 48. Apertura della votazione	» 44
§ 49. Ammissione degli elettori alla votazione	» 45
§ 50. Identificazione degli elettori	» 47
§ 51. Esibizione, da parte dell'elettore, della tessera elettorale o dell'attestato sostitutivo della tessera elettorale per una singola consultazione, ovvero della sentenza o dell'attestazione del sindaco	» 49
§ 52. Consegna della scheda e della matita all'elettore e, in caso di consegna di più schede, invito a non sovrapporle al momento del voto	» 50
§ 53. Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze	» 50
§ 54. Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini	» 51
§ 55. Espressione del voto da parte dell'elettore all'interno della cabina e riconsegna della scheda e della matita al presidente del seggio	» 51
§ 56. Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne	» 52

Capitolo XIV

CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

§ 57. Caso in cui si presenti a votare un elettore fisicamente impedito	» 53
§ 58. Caso in cui si presenti a votare un elettore handicappato	» 55
§ 59. Caso in cui si presenti un elettore che ha diritto di votare in base a sentenza o in base ad attestazione del sindaco.	» 56
§ 60. Caso in cui votano nella sezione gli elettori di cui all'art. 48	

del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni (presidente del seggio; scrutatori; segretario; candidati proposti nella circoscrizione elettorale; rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione; ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico)	Pag. 56
§ 61. Caso in cui si presentino a votare nella sezione gli elettori di cui all'art. 49 del testo unico n. 361, e successive modificazioni (militari delle Forze armate; appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato; appartenenti alle Forze di polizia; appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)	» 57
§ 62. Caso in cui si presentino a votare nella sezione i naviganti (marittimi ed aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco (art. 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)	» 58
§ 63. Caso in cui votano elettori non deambulanti	» 59
§ 64. Caso in cui l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente sia deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza od ignoranza, la deteriori	» 59
§ 65. Caso in cui l'elettore non vota nella cabina	» 60
§ 66. Caso in cui l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto	» 60
§ 67. Caso in cui l'elettore consegna al presidente una scheda mancante del bollo della sezione ovvero della firma dello scrutatore	» 61
§ 68. Caso in cui l'elettore non restituisca la scheda consegnatagli dal presidente	» 61
§ 69. Caso in cui l'elettore non riconsegna la matita utilizzata per l'espressione del voto	» 61

Capitolo XV

VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

§ 70. Operazioni di votazione compiute nell'ufficio elettorale di sezione istituito nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto ("sezione ospedaliera"), a norma dell'art. 52 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361	» 62
§ 71. Operazioni di votazione nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto. – Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati da parte dell'ufficio distaccato della sezione, a norma dell'art. 53 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 9, decimo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136	» 63
§ 72. Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almeno 100	

e fino a 199 posti-letto. – Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati da parte del seggio speciale, a norma dell'art. 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136	Pag. 64
§ 73. Operazioni di votazione, nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto, per la raccolta del voto presso il capezzale degli elettori ivi ricoverati che non possono accedere alla cabina della sezione ospedaliera. – Seggio speciale previsto dall'art. 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136	» 66

Capitolo XVI

VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

§ 74. Votazione dei detenuti	» 68
§ 75. Operazioni di votazione nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva. – Raccolta del voto degli elettori ivi presenti da parte del seggio speciale a norma degli articoli 8 e 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136	» 68

Capitolo XVII

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

§ 76. Elettori in condizioni di dipendenza da apparecchiature elettromedicali. – Domanda di ammissione al voto domiciliare, documentazione da allegare e provvedimenti del sindaco del comune.	» 70
§ 77. Predisposizione da parte del sindaco del comune degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare.	» 70
§ 78. Consegna ai presidenti di seggio degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare e di un bollo di sezione in più. – Annotazioni nelle liste sezionali. – Autenticazione delle schede.	» 71
§ 79. Raccolta del voto domiciliare da parte dell'ufficio distaccato di sezione.	» 72
§ 80. Materiale occorrente per la raccolta del voto domiciliare. – Custodia delle schede autenticate e di quelle votate o ritirate.	» 72
§ 81. Annotazione sugli elenchi degli ammessi al voto domiciliare dell'espressione del voto e del numero della tessera elettorale. – Trattenimento da parte degli interessati delle attestazioni rilasciate dal comune.	» 73
§ 82. Annotazioni nelle liste sezionali. – Trascrizione nel registro	

del numero della tessera elettorale. – Verbalizzazione. – Custodia degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare.	Pag. 73
§ 83. Garanzia della libertà e segretezza del voto e del diritto alla riservatezza dell'elettore.	» 74

Capitolo XVIII

SOSPENSIONE DELLA VOTAZIONE ALLE ORE 22 DEL SABATO RIPRESA DELLA VOTAZIONE ALLE ORE 7 DELLA DOMENICA CHIUSURA DELLA VOTAZIONE ALLE ORE 22 DELLA DOMENICA

§ 84. Operazioni di votazione sino alle ore 22 del sabato. – Sospensione della votazione e rinvio alle ore 7 della domenica	» 75
§ 85. Riapertura della votazione alle ore 7 della domenica. – Chiusura della votazione alle ore 22 della domenica	» 75

Capitolo XIX

LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DA COMPIERE SUBITO DOPO LA CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

§ 86. Sgombero del tavolo dell'ufficio elettorale di sezione dalle carte e dagli oggetti non più necessari. – Riscontro del numero dei votanti	» 77
§ 87. Accertamento del numero di coloro che hanno votato nella sezione	» 77
§ 88. Formazione e spedizione del plico contenente le liste degli elettori della sezione utilizzate per la votazione	» 79
§ 89. Controllo delle schede residue. – Formazione dei plichi contenenti le predette schede e i registri con l'annotazione dei numeri delle tessere elettorali dei votanti e relativa spedizione	» 80

PARTE QUARTA

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Capitolo XX

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

§ 90. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio	» 84
--	------

Capitolo XXI

TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI
SCRUTINIO

§ 91. Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio	Pag. 85
§ 92. Sospensione delle operazioni di scrutinio eventualmente non completate entro 12 ore dal loro inizio	» 85

Capitolo XXII

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 93. Inizio dello scrutinio	» 86
§ 94. Spoglio e registrazione dei voti	» 86
§ 95. Sistema elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia	» 87
§ 96. Casi di nullità – Schede bianche	» 88
§ 97. Voti contestati	» 90
§ 98. Operazioni di controllo dello spoglio	» 91
§ 99. Rispondenza numerica tra le schede spogliate, il numero di coloro che hanno votato nella sezione e il numero degli elettori iscritti	» 92
§ 100. Risultato dello scrutinio – Pubblica lettura ed espressa attestazione e certificazione nel verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione	» 93
§ 101. Invio dell'estratto del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione con i risultati della votazione e dello scrutinio	» 93
§ 102. Chiusura del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione. – Formazione dei plichi contenenti il verbale e gli atti dello scrutinio	» 93

Capitolo XXIII

RICONSEGNA DEL MATERIALE

§ 103. Persone incaricate di ritirare il materiale	» 96
§ 104. Confezione del plico con il materiale da restituire	» 96

PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI PENALI

Capitolo XXIV
SANZIONI PENALI

§ 105. Sanzioni penali previste per i componenti degli uffici di sezione	Pag. 98
§ 106. Sanzioni penali previste per coloro che turbino comunque le operazioni di votazione e scrutinio della sezione	» 98
§ 107. Chi può promuovere l'azione penale	» 98

**DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RELATIVE ALLE OPERAZIONI
DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE**

I

NORME PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO
EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA

LEGGE 24 gennaio 1979, n. 18.	
Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (stralcio)	» 105

II

NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(applicabili all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
a norma dell'art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361.	
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (stralcio)	» 113

III

ALTRE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO ELETTORALE

LEGGE 8 marzo 1975, n. 39.	
Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato (stralcio)	» 145

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136. Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale (stralcio)	Pag. 146
LEGGE 7 febbraio 1979, n. 40. Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reinscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero (stralcio)	» 149
LEGGE 13 marzo 1980, n. 70. Determinazione degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione (stralcio)	» 150
DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 16 maggio 1980. Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali	» 152
LEGGE 8 marzo 1989, n. 95. Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica dell'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570	» 154
LEGGE 21 marzo 1990, n. 53. Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (stralcio)	» 159
LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15. Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti	» 163
LEGGE 16 gennaio 1992, n. 15. Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (stralcio)	» 165

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104.

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (stralcio) Pag. 166

LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22.

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea (stralcio) » 167

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121.

Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici (stralcio) » 169

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299.

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente » 170

LEGGE 27 marzo 2004, n. 78.

Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio » 186

LEGGE 8 aprile 2004, n. 90.

Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004 » 187

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche (stralcio) » 188

DECRETO-LEGGE 1° aprile 2008, n. 49

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie » 191

DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2009, n. 3

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie » 193



